

Master Universitario di Secondo livello in
“Diritto di Impresa”
a.a. 2012/2013

Società Semplificate e Start-up Innovative:
analisi e riflessioni

Direttore del Master
Prof. Gustavo Visentini

Giuseppe Percoco

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

Abstract

Il saggio si propone di analizzare i più recenti interventi normativi intervenuti nell'ambito delle Società a responsabilità limitata.

In particolare, dopo una sintetica disamina del modello societario di cui agli artt. 2463 ss. del Codice Civile, si analizzano le novità introdotte nel sistema per mezzo dell'art. 3, del DL 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27) che ha introdotto la c.d. Srl Semplificata (SrlS) e dall'art. 44 del DL 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134) che ha istituito la Srl a Capitale Ridotto (SrlCR), inoltre, particolare attenzione sarà dedicata alle rilevanti e più recenti modificazioni normative, ed al loro impatto sull'intero sistema delle Srl, di cui all'art. 9, commi 13, 14 e 15, del DL 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla L 9 agosto 2013, n. 99).

Nella seconda parte dello scritto si esamina un'ulteriore novella di primaria importanza nel panorama del diritto societario italiano, ovvero, il corpus legislativo dedicato alle c.d. Start-up Innovative (artt. 25 ss. DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L 17 dicembre 2012, n. 221).

Oltre all'esegesi delle norme, alle analisi e riflessioni che i diversi argomenti imponevano di svolgere, vengono riportati - a supporto delle valutazioni e degli studi - dati empirici e statistici in grado di misurare l'impatto degli interventi de quibus sul complesso sistema del diritto societario italiano.

SOMMARIO

1. Introduzione. **2.** La Società a responsabilità limitata nell'ordinamento italiano. **3.** I motivi del successo del modello Srl. **4.** Le innovazioni normative in tema di Srl. **5.** Le Start-up Innovative e gli Incubatori Certificati.

Bibliografia. Siti internet consultati.

1. INTRODUZIONE

Ogni qualvolta il Legislatore apporti modifiche in tema di Società a responsabilità limitata la dottrina, puntualmente, si divide tra Autori secondo i quali tali novelle comporterebbero l'introduzione di modelli nuovi nel sistema delle società di capitali e altri secondo i quali si tratterebbe, molto più semplicemente, di interventi tesi a introdurre semplici varianti del prototipo base.

Ineluttabilmente queste osservazioni si sono riproposte nel momento in cui sono state introdotte nel nostro ordinamento le disposizioni relative alla Srl Semplificata e quelle concernenti la Srl a Capitale ridotto, ovvero, a seguito dell'emanazione del *corpus* normativo che disciplina le Start-up Innovative.

Proprio partendo dalle osservazioni da ultimo ricordate si è deciso di affrontare e approfondire la disciplina afferente alle SrlS, SrlCR e Start-up Innovative per dare una risposta il più possibile fondata su valutazioni di merito.

Per quanto detto, in questo studio, ci si propone di esaminare gli interventi normativi che, dal mese di gennaio 2012 a oggi, si sono susseguiti con riferimento alla Società a responsabilità limitata. Dopo qualche necessario cenno agli elementi caratterizzanti del modello base si procederà esponendo la disciplina della SrlS così come delineata dal DL 1/2012. Successivamente si approfondirà la normativa relativa alla SrlCR introdotta e disciplinata dal DL 83/2012 per poi soffermarsi sul c.d. Decreto Lavoro (DL 76/2013) che, oltre a

espungere dall'ordinamento la SrlCR, ha apportato sensibili modifiche tanto con riferimento alla Semplificata quanto con riferimento a quella ordinaria.

In secondo luogo verranno esaminate le disposizioni di cui al DL 179/2012 mediante le quali, oltre ad ammettersi la possibilità di costituire Start-up Innovative, si prevede una disciplina di favore e derogatoria rivolta a queste ultime; inevitabilmente particolare attenzione verrà dedicata alle Start-up costituite in forma di Srl.

Senza pretesa alcuna di esaustività, al fine di cui sopra, le citate novelle legislative e gli effetti che hanno determinato nel nostro ordinamento verranno esaminate, per chiarezza espositiva, utilizzando un criterio cronologico, pertanto, verrà enucleata prima la disciplina del 2012 - parzialmente non più in vigore - e successivamente le disposizioni da ultimo emanate.

2. LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

La Società a responsabilità limitata, d'ora in poi "Srl", venne disciplinata dal Legislatore italiano nel 1942 mediante l'inserzione della stessa nel novero delle società di capitali di cui al libro V del Codice Civile.

In tale sede, ben lungi dal costituire un modello *ex novo*, i redattori del Codice si sono limitati a introdurre uno scarno *corpus* normativo che, nella quasi totalità dei casi, si limitava a sterili rinvii alle norme dettate con riferimento alle Società per Azioni. Nonostante ciò, il modello è stato molto apprezzato dagli imprenditori italiani, i quali si sono trovati nella condizione di poter beneficiare della responsabilità limitata ai conferimenti e, al contempo, preservare il ruolo di *dominus* che ricoprivano all'interno delle proprie imprese. Sebbene vi fosse una sostanziale trasposizione, nell'ambito delle società per quote, della disciplina dettata per le Società per Azioni va rilevato che i due

modelli si differenziavano per una significativa maggiore semplicità della Srl tanto nella sua costituzione quanto nella *corporate governance*¹.

A oggi poco è rimasto dell'originario impianto voluto dal Legislatore del 1942, difatti, con la riforma del diritto societario dei primi anni Duemila il *corpus* normativo è stato radicalmente innovato proprio al fine di incentivare ulteriormente l'utilizzo del modello che, sin dalla sua prima codificazione, voleva essere "*un modello semplificato e personalizzato di società di capitali*"². Nel 2003 si è deciso di distaccare definitivamente la Srl dalla Spa, dal momento che fino alle modifiche la società per quote era considerata una sorta di sorella minore di quella per azioni³.

Viste le caratteristiche della Srl, non deve stupire che, in base ai dati del Centro Studi di UnionCamere, la società per quote costituisca il modello di società di capitali utilizzato nella maggior parte (*rectius*, nella quasi totalità dei casi) in cui si voglia fare *business* in forma di società di capitali.


Per avere la riprova del successo di questo modello societario è sufficiente consultare la serie storica riportante il numero di Srl operanti in Italia a partire dal 2001 rapportate al totale del numero di società di capitali che, nel medesimo periodo, risultavano attive e iscritte nel registro delle imprese nel nostro Paese (v. grafico 1).

Grafico 1. I numeri delle Srl e delle Società di Capitali in Italia (2001-2013)

¹ Cfr. M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Rivista delle società*, 2013, 6, p. 1186 in cui si sostiene che "*le società a responsabilità limitata sono nate come risposta legislativa alla richiesta sociale di semplificazione della disciplina delle società per azioni e di facilitazione dell'accesso al beneficio della responsabilità limitata e non per permettere operazioni che prima non erano consentite o per dare veste giuridica a operazioni nate dalla realtà sociale e fino ad allora sommerse nel settore del giuridicamente "atipico". Senso pratico e gruppi di pressione convinsero allora il Legislatore a semplificare la disciplina delle anonime, raggiungendo, come compromesso, il risultato di scindere le vecchie società anonime per azioni in due tipi apparentemente autonomi, da un lato la società per azioni e dall'altro la società a responsabilità limitata*".

² G. COTTINO, *Diritto societario*, CEDAM, Padova, 2011, p. 627 ove si sostiene che "*la società a responsabilità limitata avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni del Legislatore del 1942, che l'ha introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento, un modello semplificato e personalizzato di società di capitali*".

³ Cfr. "*Il Legislatore della riforma ha «mutato» il volto della società a responsabilità limitata con un'inversione di tendenza rispetto al modello presente originariamente nel codice civile del 1942, in qualche misura collegandosi con i primi progetti anteriori al codice e proseguendo, con una netta accelerazione, il processo di distacco del tipo dalla società per azioni*" G. COTTINO, *Diritto societario*, cit., p. 629.



Fonte: Centro Studio UnionCamere

La crescita costante delle barre azzurre, che rappresentano le Srl operative in Italia, dimostra come, nonostante la crisi economica e l'oppressione fiscale, la Società a responsabilità limitata resti la preferita dagli imprenditori. L'incremento, seppur minimo, si è manifestato per ogni periodo di riferimento, inoltre, si può notare che nel corso degli ultimi due anni, il numero delle Srl è cresciuto maggiormente; ciò è dovuto a una serie di interventi normativi che ne hanno incentivato ulteriormente la diffusione e di cui si darà conto nel corso della presente trattazione.


È appena il caso di notare che nel gruppo di società di capitali diverse da Srl, la quasi totalità è costituita da Società per Azioni, infatti, per quanto il modello in esame possa essere duttile e in grado di venire incontro alle esigenze dei soci, non è adatto a essere utilizzato per le grandi imprese dal momento che, in tal'ultime, *"l'elemento personale è molto più sfumato e scompare dietro quello, preponderante, del capitale"*⁴, non a caso è stato osservato che, *"la Srl è il modello societario adatto alle imprese di importanza minore rispetto a quelle organizzate in Spa e, in grandi linee, risponde alle stesse funzioni economiche soddisfatte dalla Spa, e più precisamente realizza: la limitazione del rischio, in quanto il socio restringe il proprio rischio all'ammontare del conferimento; la mobilitazione del capitale, in quanto le quote di*

⁴ C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata e a Capitale Ridotto*, Maggioli, Rimini, 2013, p.

*partecipazione dei soci, pur non essendo rappresentate da titoli di credito, sono trasferibili e divisibili; una maggiore scioltezza di forme e una più attiva presenza dei soci nell'amministrazione sociale"*⁵, inoltre, la società per quote si distingue per la semplicità nella gestione dal momento che non vi sono tutti gli adempimenti e gli oneri posti a carico delle Spa.

Sebbene il successo di tale modello sia significativo a livello nazionale si deve osservare, come riportato nel grafico seguente (v. *infra* grafico 2), che il maggior numero di Società a responsabilità limitata registrate si trovano in Lombardia, Lazio e Campania: delle 1.389.682 società per quote esistenti al 30 settembre 2013, infatti, circa il 21% hanno sede in Lombardia, il 17% nel Lazio e il 9% in Campania, ciò non deve stupire dal momento che sono queste le Regioni in cui l'economia è maggiormente sviluppata.

Grafico 2. Numero di Srl operanti in ogni Regione espresso in percentuale



Fonte: Centro Studio UnionCamere

La situazione muta se rapportiamo il numero di società per quote al totale della popolazione; in tal caso è il Lazio a classificarsi al primo

⁵ C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata e a Capitale Ridotto*, cit., p. 21.

posto di questa particolare graduatoria, infatti, - essendovi registrate 233.395 Srl e 5.557.276 abitanti residenti - vi è una Srl ogni 24 abitanti. Al secondo posto troviamo la Lombardia che - nonostante il maggior numero in assoluto di società registrate (288.885 Srl) - ha una società per quote ogni 34 abitanti; ciò, ovviamente, è dovuto al numero più elevato di residenti (9.794.526 abitanti). Al terzo posto la Toscana (con una Srl ogni 40 abitanti) che, peraltro, risulta essere perfettamente in linea con la media nazionale per cui vi è una società a responsabilità limitata ogni 39 abitanti. Agli ultimi posti della graduatoria troviamo la Calabria (una società per quote ogni 70 abitanti), il Piemonte (una Società a responsabilità limitata ogni 67 abitanti) e la Basilicata (una Srl ogni 64 abitanti).

La riprova che la Srl sia un tipo di società molto adattabile alle esigenze del caso concreto è fornita dai dati che indicano i campi in cui questa società viene utilizzata. Nello specifico si tratta di un modello particolarmente impiegato dagli imprenditori che operano nel commercio (sia all'ingrosso che al dettaglio)⁶, che lavorano nell'edilizia⁷ e che si dedicano alle attività manifatturiere⁸, tuttavia, si tratta di un modello usato nei più disparati campi: dall'editoria alla finanza, dallo sport e tempo libero ai trasporti, dai servizi di ristorazione e alloggio ai servizi di informazione e comunicazione, e così via.

Ancorché la disciplina delle Srl non rappresenti il cuore di questa trattazione⁹, crediamo sia opportuno - al fine di meglio intendere altri

⁶ Il 20% delle Srl opera in questo settore, ovvero, 274.664 su un totale di 1.389.682 di società di per quote operanti in Italia (dati Centro Studi UnionCamere aggiornati al 30 settembre 2013).

⁷ Il 15% delle Srl opera in questo settore, ovvero, 203.650 su un totale di 1.389.682 di società di per quote operanti in Italia (dati Centro Studi UnionCamere aggiornati al 30 settembre 2013).

⁸ Il 14% delle Srl opera in questo settore, ovvero, 187.942 su un totale di 1.389.682 di società di per quote operanti in Italia (dati Centro Studi UnionCamere aggiornati al 30 settembre 2013).

⁹ Per approfondire le Srl, *ex multis*, v. C. DE STEFANIS, A. QUERCIA, F. ARBORE, *Manuale della S.r.l.*, Maggioli, Rimini, 2013, p. 17 ss; M. MAGANO, *La società a responsabilità limitata*, in G. VISENTINI, A. PALAZZOLO, *Compendio di diritto commerciale*, CEDAM, Padova, 2012, p. 331 ss.; G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*, Utet Giuridica, Torino, 2012, p. 566 ss.; G. COTTINO, *Diritto societario*, cit., p. 627 ss.

istituti che verranno esposti in seguito - esaminare alcuni basilari elementi che ne costituiscono vere e proprie matrici genetiche.

3. I MOTIVI DEL SUCCESSO DEL MODELLO SRL

Per meglio individuare quali siano i punti di forza che caratterizzano il modello societario in esame, è opportuno iniziare l'indagine partendo dai testi legislativi. Si ricorderà che il d.lgs. 6/2003 ("Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative") è stato il risultato di un lungo e complesso iter riformatore che ha avuto il suo *incipit* nella legge delega 366/2001 ("Delega al Governo per la riforma del diritto societario").

Con riferimento alle Srl, gli orientamenti parlamentari erano stati chiari e puntuali, come si evidenzia, infatti, all'art. 3¹⁰ della legge ove si

¹⁰ Art. 3. (*Società a responsabilità limitata*)

1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;

b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;

c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione, confermando in materia di omologazione i principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché eliminando gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

b) individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;

e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;

f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di

invocava una riforma organica del modello che la distaccasse nettamente dalla SpA e le conferisse quei caratteri di autonomia statutaria e valorizzazione della figura del socio che, in effetti, ne hanno costituito i punti di forza¹¹. Ne consegue che "la società a responsabilità limitata post riforma è dotata di un proprio corpo di norme, non più pedissequamente appiattite sulla disciplina della "sorella maggiore" – società per azioni – ma che risultano del tutto svincolate ed autonome rispetto a questa"¹².

Passando ai tratti salienti del modello in esame bisogna dire che la principale caratteristica della Srl *post* riforma è sicuramente l'elasticità: non sono i soci a dover piegare le proprie esigenze a uno schema fermo e immutabile ma "assoluta è la flessibilità al variare delle esigenze e delle aspettative dei soci stessi"¹³. Immediata conseguenza di quanto appena prospettato è che accanto a un ristretto numero di disposizioni inderogabili, poste a tutela di interessi di

tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali; prevedere, comunque, la nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso;

g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;

h) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

i) prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, nonché in materia di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel contempo, una semplificazione delle procedure.

¹¹ In tal senso si esprime la relazione al decreto legislativo: "La riforma in materia di società a responsabilità limitata, secondo quanto indicato dall'art. 3 della legge di delega, si muove nella direzione di una integrale revisione di tale modello societario. Essa, parallelamente ad un processo rilevabile sul piano internazionale, sia in Europa sia al di fuori di essa, intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fondamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese.

In questo senso, come già avvenuto in altri ordinamenti, la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni ed abbandona la tradizione del nostro ordinamento che ne faceva risalire il più immediato antecedente storico alla anonima per quote. Essa si caratterizza invece come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata (che del resto, dopo la generale ammissibilità della società unipersonale a responsabilità limitata, non può più ritenersi necessariamente presupporre una rigida struttura organizzativa di tipo corporativo), può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la società per azioni". Relazione al decreto legislativo 6/2003, in AA. VV. *Riforma del diritto societario lavori preparatori, testi e materiali*, a cura di M. VIETTI, F. AULETTA, G. LO CASCIO, U. TOMBARI e A. ZOPPINI, Milano, Giuffrè, 2006, p. 247 s..

¹² C. DE STEFANIS, A. QUERCIA, F. ARBORE, *Manuale della S.r.l.*, cit., p. 143.

¹³ C. DE STEFANIS, A. QUERCIA, F. ARBORE, *Manuale della S.r.l.*, cit., p. 14; dello stesso avviso G. COTTINO, *Diritto societario*, cit., p. 630 secondo il quale il Legislatore "prevede un'ampia autonomia statutaria, per consentire ai soci di modellare la partecipazione e la struttura interna della società secondo le loro esigenze".

particolari soggetti (soci di minoranza, creditori e terzi), troviamo una folta schiera di disposizioni che potrebbero essere modificate per volere dei soci¹⁴.

Tra le importanti scelte cui i soci sono chiamati in sede di redazione dell'atto costitutivo, particolare rilevanza assume la definizione delle decisioni riservate alla propria competenza e quali debbano essere attribuite ai gerenti. In tal modo si vanno a definire, in base alle esigenze del caso particolare i rispettivi ruoli nell'assunzione delle decisioni strategiche per l'amministrazione della società.

Come conseguenza di quanto sopra detto, in una società le cui quote siano detenute da un ristretto numero di soggetti, i quali non vogliano abbandonarne il controllo, i soci si riserveranno il potere di assumere le decisioni rilevanti per la vita sociale e gli amministratori saranno meri esecutori di scelte già prese da altri; di contro, in una società le cui quote siano particolarmente frazionate sarà più consono assegnare all'organo amministrativo la gestione *tout court* dell'attività sociale, salvo mantenere in capo ai soci quei poteri decisori che la legge non consente di trasferire.

Ma v'è di più. Il Legislatore lascia alla scelta dei soci la determinazione del metodo secondo il quale i gerenti dovranno agire; così facendo si permette di scegliere tra *"forme di amministrazione disgiuntiva oppure congiuntiva, cui allora si applicheranno le regole previste in tema di società di persone, e permette inoltre che, anche in caso di amministrazione di tipo collegiale, la decisione sia*

¹⁴ L'art. 3, comma 1, della l. n. 366/2001 (Legge delega per la riforma del diritto societario) aveva richiesto, per le S.r.l., la predisposizione di "un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci". Nel rispetto di tali indicazioni, la S.r.l. è stata dotata di un complesso normativo nuovo ed autonomo, volto a garantire la centralità del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci ed una maggiore elasticità e deprocedimentalizzazione della disciplina.

Nella relazione illustrativa del d.lgs. attuativo (n. 6/2003) si legge che la nuova S.r.l. si caratterizza come una società personale che, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per la S.p.a. La S.r.l., dunque, è stata dotata di un apparato normativo autosufficiente. Tribunale di Napoli, decreto 13 luglio 2011

adottata sulla base del consenso espresso per iscritto dagli amministratori, quindi senza la necessità di una riunione"¹⁵.

A dimostrazione della flessibilità e dell'adattabilità della società per quote alle esigenze dei soci si potrebbero portare numerosi altri casi; tuttavia, è evidente che il Legislatore si sia voluto limitare a dettare delle linee guida senza voler standardizzare o tipizzare gli istituti e lasciando al libero arbitrio degli imprenditori l'adozione delle forme che meglio si attagliano alle esigenze del proprio *business*. Ne consegue che sotto la comune denominazione di Srl saranno compresi modelli molto differenti tra loro dal momento che è consentito costituire sia Srl strutturate come Società per Azioni, sia Srl del tutto simili alle società di persone¹⁶.

4. LE INNOVAZIONI NORMATIVE IN TEMA DI SRL

A partire dai primi giorni del 2012, il Legislatore è tornato a occuparsi di società a responsabilità limitata. In un periodo di piena recessione in cui l'intero tessuto societario e imprenditoriale risentiva degli andamenti negativi della finanza internazionale, il Governo - al fine di favorire lo sviluppo della produttività - ha promosso una serie di provvedimenti che, nel loro complesso, miravano a liberalizzare ampi settori dell'economia al fine di ampliare le opportunità di lavoro e le prospettive di mobilità e di promozione sociale. In questo quadro il Consiglio dei Ministri dei tecnici ha introdotto - tra le misure inserite per stimolare l'imprenditoria e rispondere alla stringente crisi economico-finanziaria - la nuova figura di Società a responsabilità limitata Semplificata¹⁷ (d'ora in poi "SrlS").

¹⁵ Rel. DLgs 6/2003, in AA. VV. *Riforma del diritto societario lavori preparatori, testi e materiali*, a cura di M. VIETTI, F.AULETTA, G. LO CASCIO, U.TOMBARI e A. ZOPPINI, Milano, Giuffrè, 2006, p. 251.

¹⁶ G. COTTINO, *Diritto societario*, cit., p. 630.

¹⁷ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a Capitale Ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Rivista delle società*, 2012, 6, p. 1101.

Attraverso queste innovazioni legislative si è cercato di "favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro [...] mediante la loro partecipazione a strutture associate prive dei rigorosi limiti previsti [...] per le società di capitali, che di fatto impediscono l'accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti"¹⁸; in altre parole si è trattata di una innovazione che ha costituito "un'opportunità di grande interesse per tutti i piccoli imprenditori che, costituiti in forma di impresa individuale o di società personale, hanno rinunciato ad adottare una forma più progredita e tutelante a causa dei costi che tale passaggio comportava"¹⁹.

Per apportare tali novità il Legislatore ha attinto dall'esperienza di alcuni importanti ordinamenti europei, difatti, società con simili caratteristiche sono già operanti da alcuni anni: nel Regno Unito ove è possibile costituire una *Private Limited Company* con capitale pari a una sterlina, in Francia dal 2003 è ammessa la costituzione di *Société à Responsabilité Limitée* con capitale di un euro, inoltre, molte affinità si possono ritrovare tra la nostra SrlS e la *Unternehmersgesellschaft* tedesca e la *Société Privée à Responsabilité Limitée* - "Starter" belga.

Gli interventi legislativi in ambito di società a responsabilità limitata non si esauriscono qui, difatti, il Governo - riproponendo uno dei limiti della legislazione italiana in base al quale si preferisce una regolamentazione frammentata anziché un *corpus* organico - è tornato a innovare in tema di Srl. Con il c.d. Decreto Sviluppo è stata regolamentata la Società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto (d'ora in poi "SrlCR"). In particolare, l'elemento che ha fatto maggiormente scalpore è stata la motivazione - espressa nella relazione di accompagnamento al DL - che giustificava tale ulteriore intervento; difatti, è stato scritto che "la proposta emendativa contribuisce a migliorare la posizione del nostro Paese nella classifica Doing

¹⁸ Relazione al decreto legge 1/2012, in <http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2012/01/liberalizzazioneirelaz.pdf>

¹⁹ A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata. Prime riflessioni e spunti operativi*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2012, 12, p. 22.

Business. L'Italia occupa il 77° posto della classifica nella specifica voce "Starting a business", scontando prevalentemente i maggiori costi per l'avvio di impresa. La graduatoria viene compilata su specifici case study e la fattispecie Srl Semplificata oggetto della norma non viene presa in considerazione in quanto limitata ai soli under 35. La sola rimozione del vincolo anagrafico consentirebbe di uniformarsi al benchmark dei nostri competitors Ue, garantendo un avanzamento di ben 6 posti nella classifica generale, con i conseguenti effetti – diretti ed indiretti – sulle dinamiche economico produttive²⁰.

A un anno di distanza dall'ultimo intervento normativo, il Legislatore, seppur tardivamente, si è reso conto di quanto la frammentarietà e la stessa dinamica degli interventi legislativi avessero complicato un quadro normativo introdotto al fine di semplificare le disposizioni in tema di società a responsabilità limitata, così ha introdotto alcuni correttivi alla disciplina.

Nel giugno 2013, mediante il c.d. Decreto Lavoro (DL 76/2013), si è provveduto a una riorganizzazione e a una sistemazione dei testi normativi e degli istituti²¹; in particolare con il tredicesimo comma dell'articolo 9 si è estesa *"la possibilità di costituire le società semplificate a responsabilità limitata anche ai soggetti con più di 35 anni di età"*²², oltreché far decadere le restrizioni per l'individuazione degli amministratori, nonché, al contempo, precludere *"la*

²⁰ Relazione al decreto legge 83/2012 in <http://www.cna.it/UNIONI/Costruzioni/Primo-piano/DECR-ETO-LEGGE-22-giugno-2012-n.-83-Misure-urgenti-per-la-crescita-del-Paese-G.U.-n.147-del-26-6-2012>

²¹ Sul punto Cfr. A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10 mila euro* (Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 99) / [Commento a], in *Le Società*, 2013, 10, pp. 1069, in cui si legge che *"la ragione di questo nuovo intervento legislativo va anzitutto intesa nell'intento di realizzare un quadro normativo più razionale e coerente rispetto a quello precedente, il quale, per certi versi, appariva persino privo di senso (anche perchè frutto di un "interventismo" legislativo animato più da obiettivi di propaganda che da ragioni di effettiva necessità od opportunità, come facilmente poteva desumersi dal solo rilievo della tempistica del Legislatore, il quale, dopo nemmeno sei mesi dall'introduzione della s.r.l. per soci infra 35enni, corse sorprendentemente e confusamente a introdurre sempre con decretazione d'urgenza un'altra s.r.l., quest'ultima riservata a soci ultra 35enni, generando non pochi problemi di coordinamento della affrettata disciplina di quest'ultima figura con quella della s.r.l.s.); inoltre, sempre probabilmente, nella presa d'atto che, se si deve facilitare lo start up di nuove iniziative economiche, non si può, come invece era stato fatto, limitare la facilitazione ai soli giovani imprenditori, perchè, così operando, si dimenticano altre istanze non meno degne di protezione e incentivo (ad esempio, almeno quelle delle donne, dei cassaintegrati, degli "esodati", dei disoccupati, eccetera)"*.

²² Relazione al decreto legge 76/2013 in <http://www.governo.it/backoffice/allegati/71885-8765.pdf>

possibilità di costituire ulteriori società a Capitale Ridotto"²³. Inevitabilmente, si è dovuta prevedere una disciplina transitoria: ciò è stato fatto nel comma quindicesimo in cui si stabilisce che "*alla data di entrata in vigore del decreto-legge le società a Capitale Ridotto già costituite sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata*"²⁴.

Quelle appena indicate sono solo alcune delle modifiche introdotte nell'estate 2013; queste, assieme alle altre, verranno approfondite nel corso della trattazione.

4.1. Genesi della Srl Semplicata e della Srl a Capitale Ridotto

Dal susseguirsi di tali interventi normativi, si sono avuti inevitabilmente tutta una serie di questioni di carattere interpretativo e applicativo. Prima di fare il punto sulla regolamentazione attuale, pare opportuno fare una disamina - seppur sintetica - dei testi normativi che si sono susseguiti, in modo da sottolinearne gli aspetti più significativi approfondendo criticamente le problematiche di maggiore interesse che, peraltro, sono ancora di stretta attualità²⁵.

4.1.1. L'introduzione della Srl Semplicata a opera dell'art. 3, DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27

L'art. 3²⁶ del DL Liberalizzazioni del Governo Monti ha introdotto nel Codice Civile l'art. 2463-bis; mediante questo articolo si è

²³ Relazione al decreto legge 76/2013 cit.

²⁴ Relazione al decreto legge 76/2013 cit.

²⁵ Particolare attenzione verrà data a quegli elementi che non hanno subito variazioni nel corso dell'evoluzione della legislazione, di contro, verranno trattati in maniera meno approfondita i fattori che, successivamente, sono stati espunti dal *corpus* normativo in vigore.

²⁶ Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata.

1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del Codice Civile, dopo l'articolo 2463 è aggiunto il seguente: «Articolo 2463-bis. (Società a responsabilità limitata semplificata).

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

prevista la possibilità - qualora si rispettassero determinati *standard* e rigidi parametri normativi - di costituire Srl Semplificate. In particolare, per accedere a tale modello semplificato, occorre che:

- la compagine sociale fosse costituita da sole persone fisiche;
- i costituenti soci non avessero compiuto, alla data di redazione dell'atto costitutivo, il trentacinquesimo anno di età;
- si adottasse il modello di atto costitutivo standard emanato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (DM Giustizia 138/2012);
- la denominazione sociale contenesse l'indicazione di società semplificata;

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- 5) luogo e data di sottoscrizione.
- 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

3.L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

4. Il CNN vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

- il capitale sociale fosse superiore a un euro e inferiore a 10.000 euro e interamente sottoscritto e versato nelle mani degli amministratori alla data della costituzione;
- fossero nominati gerenti della SrlS esclusivamente soci;
- i conferimenti fossero stati esclusivamente in denaro e
- non si cedessero le quote a soggetti che non fossero in possesso dei requisiti richiesti ai soci per costituire la società.

Qualora tutti i sopraelencati *standard* normativi fossero stati rispettati, si sarebbe ottenuto l'esonero dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria per quanto riguarda l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese, inoltre, non si sarebbero dovuti corrispondere onorari notarili. Beninteso, questi benefici si vanno ad aggiungere alla possibilità di avere un capitale ridotto - costituito da soli conferimenti in denaro - da potersi versare direttamente nelle mani degli amministratori; si è trattato di importanti semplificazioni dal momento che, così facendo, si evitano le ulteriori complicità derivanti dall'obbligo di dover versare in banca i conferimenti.

Già dalla mera elencazione dei punti cardine della nuova società semplificata, si evince come il Legislatore abbia voluto compiere un ulteriore passo in avanti sulla strada, indicata sin dal 2003, che accentua l'avvicinamento della Società a responsabilità limitata alla Società in nome collettivo²⁷.

Queste innovazioni legislative sono state accolte positivamente, in particolare dal 29 agosto 2012 (data in cui è entrato in vigore il DM che contiene l'atto costitutivo *standard*) all'agosto 2013 (periodo in cui è stata riformata la SrlS) sono state costituite ben 12.096 società a responsabilità limitata semplificata²⁸.

²⁷ V. A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 25 "con l'introduzione della s.r.l. semplificata, il Legislatore ha ulteriormente sviluppato il processo di equiparazione della s.r.l. alla società in nome collettivo già avviato con l'emanazione del d.lgs. 6/2003 di riforma del diritto societario, creando un modello organizzativo ulteriormente semplificato e caratterizzato da un'ancora più spiccata rilevanza della figura del socio rispetto al capitale, ancorché dotato di personalità giuridica perfetta (con conseguente irresponsabilità dei soci per le obbligazioni sociali)".

²⁸ In base ai dati forniti dal Centro Studio UnionCamere si avevano 2.868 SrlS al 31.12.2012, 6.584 SrlS al 31.03.2013, 9.370 al 30.06.2013 e 12.096 società di questo tipo al 30.09.2013.

Si deve registrare che tanto i tempi, quanto i modi che hanno portato all'introduzione del modello semplificato hanno provocato l'insorgere di accese dispute interpretative con riferimento a elementi importanti della neonata SrlS, pertanto, pare opportuno soffermarsi su tali fattori in modo da fornire all'interprete una panoramica riportante le diverse posizioni espresse dalla dottrina, dal notariato, dalle associazioni di categoria e dalle Istituzioni.

- ***La compagine sociale***

Innanzitutto esaminiamo i requisiti che dovevano avere i soci di una costituenda società semplificata; come più volte accennato, fino all'entrata in vigore del DL 76/2013, soci della SrlS potevano essere solo soggetti di età inferiore a 35 anni e solo persone fisiche.

Se poco è agevole individuare la *ratio* che ha mosso il Legislatore per quanto riguarda l'inserimento di un limite massimo di età, di più immediata comprensione è il motivo per cui si esclude che le persone giuridiche possano costituire società semplificate, infatti, si presume che "*riscontrino difficoltà minori rispetto a queste ultime nel reperire una somma di denaro relativamente bassa, diecimila euro, che potrebbe consentire loro la costituzione di una s.r.l. "ordinaria"*"²⁹.

Come detto ci si è interrogati sull'opportunità di inserire un requisito anagrafico in modo da ridurre la platea dei soggetti che potessero adottare tale modello. Non pochi Autori avevano segnalato come questo elemento discriminante potesse essere fonte di illegittimità costituzionale dal momento che fissava arbitrariamente un'età massima senza fornirne un'adeguata motivazione costituzionalmente legittima³⁰. Il Governo - a sostegno del proprio operato - ha ritenuto necessario l'inserimento in quanto, lo strumento *de quo*, era stato ideato per stimolare l'imprenditoria giovanile dal

²⁹ A. BARTOLACELLI, "*Novissime*" modifiche alla disciplina della s.r.l.s.: saggio minimo di diritto transitorio, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2013, 16, p. 16.

³⁰ A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 47.

momento che proprio i giovani rappresentano la categoria maggiormente colpita dalla crisi, tuttavia, questa tesi non ha convinto; in particolare non si comprende il motivo per cui restringere questi benefici solo a una particolare classe di persone svantaggiate quando, a dire il vero, vi sono altre importanti fette della società che versano nella medesima condizione (es. le donne, i cassaintegrati, ecc.). Anche laddove si dovesse reputare valida la motivazione offerta non si comprende il motivo per cui si siano esclusi gli *over 35*, per perseguire tale obiettivo, forse, sarebbe stato più opportuno ammettere la possibilità di costituire queste società per tutti ma limitare i benefici economici solo ai giovani³¹.

Sempre con riferimento al dato anagrafico si portava all'attenzione degli interpreti un caso singolare: che cosa dovrebbe accadere a una SrlS nel momento in cui uno dei soci compia il trentacinquesimo anno di età³²?

Nella formulazione licenziata dal Consiglio dei Ministri del Decreto tale ipotesi era prevista, infatti, si sanciva che *quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484 del Codice Civile.*

In fase di conversione il Parlamento ha espunto questa norma dall'art. 3; dopo un primo momento di indecisione la dottrina maggioritaria³³ si

³¹ A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 47.

³² "L'art. 2463-bis c.c. in commento non forniva, però, indicazioni circa la sorte della Srl Semplificata al compimento del 35° anno di età di uno o di tutti i soci componenti la compagine societaria: non era chiaro, infatti, se, al superamento del limite anagrafico da parte di uno o di tutti i soci, la società si sarebbe dovuta sciogliere, si sarebbe dovuta trasformare in una Srl ordinaria (o a Capitale Ridotto), oppure avrebbe potuto continuare ad operare validamente", C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata e a Capitale Ridotto*, cit., p. 37.

³³ Cfr. G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, in *Vita notarile*, 2013, 1, p. 482; M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., p. 1107; F. ATTANASIO, *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in *Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2012, 8-9, p. 899; in senso contrario v. C. DE STEFANIS, C. CICALA,

è posta sulle medesime posizioni dei più autorevoli consigli degli ordini dei commercialisti³⁴ e di quelli del notariato, secondo i quali "la circostanza che i soci fondatori della s.r.l. semplificata debbano essere persone fisiche di età inferiore a 35 anni non costituisce un requisito soggettivo di carattere permanente per l'assunzione e la detenzione di partecipazioni in s.r.l. semplificate. Il superamento dell'età di 35 anni da parte di uno o anche tutti i soci di tale modello societario non comporta pertanto alcuna conseguenza né in capo al socio (che mantiene i propri diritti e non può essere per ciò solo escluso, salva apposita clausola in tal senso), né in capo alla società (che permane ad essere una s.r.l. semplificata)"³⁵, in altre parole il requisito dell'età viene "degradato piuttosto a semplice elemento inerente al momento costitutivo della società o al momento dell'ingresso in

Srl Semplificata e a Capitale Ridotto, cit., p. 41 in cui si sostiene che "nelle Srl semplificate unipersonali il compimento del 35° anno di età comporta lo scioglimento della società oppure la trasformazione in normale Srl ovvero Srl a Capitale Ridotto. Nel caso di Srl semplificate pluripersonali il compimento dei 35 anni da parte dei singoli soci comporta la trasformazione in normale Srl ovvero Srl a Capitale Ridotto. Alternativamente è possibile cedere la quota del socio over 35 ai soci under 35 o a taluno di essi". Anche i primi orientamenti del notariato erano in questo senso, difatti, nella nota del 28/08/2012 si sosteneva che nel momento in cui uno dei soci avesse raggiunto la fatidica età di 35 anni "o il socio esce dalla società o la Srl Semplificata si trasforma in SRL ordinaria, SRL a Capitale Ridotto o altro tipo di società". Consiglio del Notariato Nota del 28/08/2012, in <http://www.notarato.it/it/primo-piano/notizie/archive/Srl-semplificata-debutto.html>

³⁴ "Con la circolare del 25 marzo 2013, n. 6, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (sezione di Milano) osserva che a seguito del superamento dal limite anagrafico da parte di uno o di tutti i soci:

- la società non perde la qualifica di Srl Semplificata;
- non si verifica alcuna causa di scioglimento e continueranno ad applicarsi le regole proprie di tale particolare fattispecie societaria;
- il socio o i soci over 35 non subiranno alcun effetto pregiudizievole nel senso che il superamento del limite anagrafico non determina (in alcun caso) l'esclusione del socio dalla compagine sociale". C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata e a Capitale Ridotto*, cit., p. 37.

³⁵ Consiglio Notarile di Milano, *Requisiti soggettivi e partecipazioni in s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.) [5 marzo 2013]*, in <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/128.aspx>, v. anche Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commissione Società, R.A.3 - (CONSEGUENZE DEL COMPIMENTO DEL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ DA PARTE DI UNO, PIU' O TUTTI I SOCI DI S.R.L.S. - 1° pubbl. 9/12), in <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-Srl-semplificata.html> e della stessa opinione è Assonime secondo la quale "il requisito dell'età è un elemento che deve sussistere al momento della costituzione della società, oppure al momento dell'ingresso di nuovi soci (poiché è questo il momento dell'avvio per il soggetto che subentra), ma non deve necessariamente permanere nel corso dell'intera vita sociale. Una diversa interpretazione, in base alla quale il superamento dell'età comporterebbe comunque l'esclusione del socio oppure la trasformazione o scioglimento della società, appare contraria al senso delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge e al complesso della disciplina vigente.

Si deve ritenere che il superamento del requisito anagrafico non determini effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull'organizzazione della società e che i presupposti che giustificano esclusione del socio, trasformazione o scioglimento della s.r.l.s. siano solo quelli indicati in generale per le s.r.l. dagli articoli 2473 bis e 2484 del Codice Civile". Circolare ASSONIME n. 29 del 30 ottobre 2012, cit..

società del nuovo socio a mezzo dell'acquisto di una quota sociale, senza che abbiano più alcuna rilevanza le vicende temporali che necessariamente seguiranno"³⁶.

Questione diversa, seppur strettamente collegata, è quella relativa alla circolazione delle quote di SrlS. Sul punto non pare possa esserci spazio per il dibattito dal momento che il Legislatore è stato chiaro sancendo che è fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo³⁷, pertanto sarà "nullo il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche oppure a persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni"³⁸; aldilà di tale peculiarità restano applicabili le disposizioni generali relative alla circolazione di quote di Srl, pertanto, ai soci fondatori sarà comunque permesso l'inserzione nello statuto di clausole di gradimento, clausole di intrasferibilità, clausole di prelazione, ecc.³⁹.

Per rendere effettiva tale restrizione alla circolazione, accanto alla cessione del diritto di proprietà si dovrà considerare vietato il trasferimento

³⁶ G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, cit., p. 482; sul tema A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 41 s. osserva che "il raggiungimento della soglia dei trentacinque anni di età costituisce un limite ostativo alla costituzione della società, ma non anche un limite alla prosecuzione dell'attività sociale allorché la società sia stata regolarmente costituita tra soci aventi i necessari requisiti.

Questa interpretazione, oltreché aderente al dato letterale, pare fondata anche alla luce della ratio del nuovo art. 2463-bis.

Infatti, e anche a prescindere dal rilievo che le cause di scioglimento delle società sono tipiche, e non è quindi lecito ipotizzarne altre in assenza di espressa previsione normativa, la previsione di una causa di scioglimento legata al venire meno dei requisiti di età da parte dei soci sarebbe del tutto irragionevole e contrastante con le stesse finalità che la disposizione si propone: nel senso che l'obiettivo di consentire ai giovani di avviare una nuova impresa collettiva verrebbe poi subito frustrato dalla previsione di una sanzione di scioglimento per il caso in cui i soci invecchino e perdano i requisiti iniziali".

³⁷ In base all'interpretazione di questo comma fornita dai notai milanesi "si deve ritenere che il divieto di "cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età":

(a) sia applicabile a tutti gli atti tra vivi che comportino, a qualsiasi titolo il trasferimento delle partecipazioni sociali;

(b) abbia ad oggetto, oltre che il trasferimento della piena proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata;

(c) comporti anche il divieto di porre in essere operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. semplificata venga attribuita a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni o a soggetti diverse dalle persone fisiche" Consiglio Notarile di Milano, *Requisiti soggettivi e partecipazioni in s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.) [5 marzo 2013]*, cit..

³⁸ C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata e a Capitale Ridotto*, cit., p. 39.

³⁹ A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 40.

- a persone giuridiche o *over* 35 anni - dei diritti parziari come l'usufrutto⁴⁰ o la nuda proprietà⁴¹.

Si tratta di una limitazione che è diretta conseguenza del limite imposto per la costituzione di SrlS a sole persone fisiche *under* 35, infatti, costituisce una previsione "*antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti. Lo stesso può pertanto trovare applicazione nei soli trasferimenti volontari tra vivi*"⁴².

Tale previsione è stata ripresa dal Legislatore regolamentare anche nel modello di atto costitutivo *standard* in cui si "*vieta, a pena di nullità del trasferimento, la cessione delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione*"⁴³.

⁴⁰ In senso contrario Assonime, circ. 29/2012 del 30 ottobre 2012.

⁴¹ Cfr. A. BUSANI, C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata*, cit., p. 1313.

⁴² Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commissione Società, R.A.2 - (LEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L.S. A SOGGETTI NON AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL'ART. 2463-BIS C.C. - 1° pubbl. 9/12), in <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-Srl-semplificata.html>. Nello stesso documento si legge che "*Il divieto di cessione di quote di s.r.l.s. contenuto nel comma 4 dell'art. 2463-bis c.c. appare riferito ai soli atti negoziali tra vivi, per cui, nel caso di morte di un socio la sua quota si trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato.*

[...] Quanto sopra è confermato dalla circostanza che il divieto di trasferimento a soggetti diversi dalle persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età contemplato nell'art. 2463-bis c.c. è accompagnato dalla previsione della nullità dell'atto di cessione posto in essere in violazione di tale divieto, con ciò presupponendo la stipula di un atto di trasferimento tra vivi nella fattispecie vietata.

Anche il modello tipizzato dell'atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, prevede espressamente il solo divieto di trasferimento per atto tra vivi delle quote a persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione".

Analoga posizione è stata assunta da M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., p. 1107; di diversa opinione A. BUSANI, C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata*, cit., p. 1314, secondo il quale in nessun caso può derogarsi al limite massimo di età imposto.

⁴³ G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, cit., p. 481 e continua sostenendo che così operando "*il Legislatore ha mostrato di preferire la sanzione della nullità per una tale cessione di quota (a favore di soggetto privo dei requisiti di legge) piuttosto che sanzionare con una sorta di trasformazione obbligatoria in s.r.l. ordinaria quella compagine sociale i cui soci avessero perso i requisiti di età originariamente previsti e posseduti*".

Infine, si ricorda che si è prevista la possibilità di costituire SrlS mediante atto unilaterale⁴⁴. Ne consegue che - a maggior ragione - la Semplificata "*si propone oggi come lo strumento ideale per il piccolo imprenditore che voglia avvantaggiarsi del beneficio di limitare la propria responsabilità personale al valore del capitale investito nell'impresa, senza rinunciare al privilegio della propria individualità: la costituzione di una s.r.l. unipersonale semplificata gli consentirà infatti di conseguire tale obiettivo senza oneri significativi e senza doversi vincolare alle rigorose procedure previste a garanzia del capitale sociale dalla disciplina della s.r.l. tradizionale*"⁴⁵.

- **La standardizzazione dell'atto costitutivo**

Occorre spendere qualche ulteriore riflessione sulla standardizzazione dell'atto costitutivo dal momento che - sul punto - vi sono diverse interpretazioni, tra loro contrastanti. Per voler cominciare da elementi pacificamente accettati occorre dire che nell'"Allegato A" al DM Giustizia 138/12 è stato inserito lo schema di atto costitutivo-statuto che deve fungere da modello per la costituzione di tutte le SrlS. Questo schema è "*un modello di atto estremamente semplificato in cui non viene esercitata alcuna delle opzioni previste dal Codice Civile in tema di organizzazione delle società a responsabilità limitata*"⁴⁶.

La dottrina è unanime nel riconoscere che, in base al dettato normativo, le clausole che costituiscono il modello tipizzato nel DM sono inderogabili, pertanto, qualora ne dovessero essere inserite di difformi, queste, dovrebbero essere considerate invalide; di contro sono state prospettate variegata soluzioni sull'ammissibilità di ulteriori clausole nell'atto costitutivo (oltre a quelle presenti nel modello *standard*).

Cominciando dal primo punto si osserva come le clausole in difformità a quelle *standard* devono sicuramente essere considerate affette da

⁴⁴ Per un approfondimento cfr. M. SPIOTTA, *S.r.l. unilaterale "semplificata" o a "capitale ridotto": problemi e prospettive*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2012, 18, pp. 54-70.

⁴⁵ A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 39.

⁴⁶ Circolare ASSONIME n. 29 del 30 ottobre 2012, in <http://online.scuola.zanichelli.it/prestirescigno/files/2011/09/2012-Circolare-29-del-2012.pdf>

nullità e, di conseguenza - in ossequio al principio generale di conservazione degli atti -, sostituite automaticamente *ex art. 1419, 2° comma c.c.*⁴⁷.

Non altrettanto facile è trovare un punto di accordo tra gli interpreti con riferimento al secondo punto. Per ciò che riguarda l'ammissibilità di clausole ultronee rispetto a quelle del modello *standard*, il notariato ha assunto una posizione netta laddove si è espresso in senso negativo, in particolare - *ex multis* - il consiglio del Triveneto ha precisato che né il notaio rogante né tantomeno i soggetti comparsi dinnanzi a questo potranno alterare in alcun modo la disciplina sostanziale tipizzata del negozio costitutivo della Srl Semplificata⁴⁸, al massimo, "*nel caso concreto il notaio rogante potrà utilizzare le formule dell'atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella legge notarile e nelle altre norme speciali*"⁴⁹.

⁴⁷ Cfr. M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, cit., p. 1199; A. BUSANI, C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata*, in *Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2012, 12, p. 1309 in cui, con riferimento alle clausole in difformità con quelle dello statuto standard, si osserva che "*non pare difficile concludere nel senso della loro nullità per contrarietà a norma imperativa e, quindi, nel senso della loro inefficacia, con conseguente automatica applicabilità del disposto di legge; quanto poi al fatto che dalla clausola "infetta" il virus della nullità si propaghi all'intero atto (ai sensi degli artt. 1419, comma 1, e 2332, c.c.) oppure che da essa consegua una riqualificazione dell'atto costitutivo di s.r.l.s. in altro tipo societario (ad esempio, in una s.r.l.c.r. o in una s.n.c.) è evidentemente questione che non pare essere affrontabile se non al cospetto del singolo caso concreto*".

Si tratta della soluzione meno invasiva, difatti, laddove si optasse per la nullità dell'intero atto dovrebbe aversi la conversione del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1424 c.c. e la costituzione di una SrlCR oppure di una società di persone.

⁴⁸ Cfr. G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, cit., p. 472, M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., p. 1105.

⁴⁹ Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie - Orientamenti Societari, Commissione Società, R.A.1 - (MODELLO STANDARD TIPIZZATO DELL'ATTO COSTITUTIVO-STATUTO DELLA S.R.L. SEMPLIFICATA E SUA INDEROGABILITÀ SOSTANZIALE - 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - motivato 9/13), in <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-131-Srl-semplificata.html> in cui si sostiene che "*le clausole negoziali del modello standard tipizzato dell'atto costitutivo-statuto della s.r.l.s sono inderogabili, mentre le formule dell'atto pubblico con esso proposte hanno valore meramente indicativo.*

Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant'è che risultano incomplete (ad esempio manca l'intestazione "Repubblica Italiana" e l'espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante), oltre che riferite ad un'unica ipotesi tipo (quella dell'atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l'assistenza di testimoni, ecc.).

[...] Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica alle clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, a meno che non sia necessario adeguarle a disposizioni di legge sopravvenute non ancora recepite dal modello ministeriale".

In definitiva, secondo il notariato, sarebbero ammissibili deroghe al modello *standard* solo per quanto riguarda elementi formali (ad esempio si dovranno rispettare le regole della rappresentanza) ma non si potranno apportare variazioni alla disciplina sostanziale.

Questa tesi, tuttavia, non pare pienamente condivisibile, addirittura si è osservato che "*contrasterebbe con la lettera e con lo spirito delle nuove disposizioni [... le quali] rimandano, infatti, per quanto non previsto dall'art. 2463-bis c.c., alla disciplina della s.r.l., cui i soci potranno ricorrere per integrare il modello standard con tutte le pattuizioni che riterranno utili, al fine di modellare lo statuto secondo le loro esigenze*"⁵⁰.

Per dirimere queste complesse questioni interpretative attenzione merita il secondo comma dell'art. 1 del DM Giustizia 138/12 in base al quale *si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del Codice Civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.*

Per molti Autori - specie nei primi mesi dopo la sua entrata in vigore - la formulazione di tale comma sarebbe frutto di una svista del Legislatore regolamentare, difatti, dal momento che ben poco è rimesso alla volontà delle parti le clausole in difformità allo statuto tipizzato andrebbero considerate nulle e sostituite di diritto da quelle ivi indicate⁵¹ e non sarebbe consentito alle parti di inserirne di ulteriori.

Tuttavia esiste un'interpretazione che consente di dare un senso compiuto a queste parole del DM, difatti, - anche secondo la nostra opinione - il Legislatore regolamentare ha voluto ribadire l'immodificabilità delle clausole contenute nello statuto *standard* e, al contempo, ha sottolineato come l'autonomia delle parti può regolamentare tutti gli ambiti esclusi dallo schema

⁵⁰ A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 38

⁵¹ "*Questo perché il decreto, norma di rango inferiore, può sì integrare la legge ma non certo modificarla (inserendo una possibilità di deroga per volontà dei contraenti) visto che la stessa legge afferma espressamente che "l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità dello standard tipizzato", senza alcuna generalizzata possibilità di deroga*" C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata*, cit., p. 41..

di atto costitutivo rendendo legittimo l'inserimento delle clausole che usualmente sono presenti in un atto costitutivo di una Srl ordinaria⁵² (a eccezione di quelle in contrasto con le disposizioni del modello predisposto dal Ministero della Giustizia).

In altre parole, in base a questa ricostruzione, il modello costituisce una sorta di zoccolo duro *standard* e immutabile, tuttavia, per le ulteriori esigenze che si manifestano nel caso concreto le parti possono disciplinarle a proprio piacimento introducendole all'interno dell'atto costitutivo-statuto ferme restando le regole generali dettate dal diritto societario in materia di società di capitali e di Srl ordinaria⁵³.

⁵² Dello stesso avviso G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative e dopo la L. n.99/2013 di conversione del DL n.76/2013*, in *Le Società*, 2013, 10, pp. 1088.

⁵³ "Il ricorso a un modello di atto costitutivo, nel caso di specie, risponde ad esigenze di semplificazione per le imprese di minori dimensioni. L'ampia flessibilità attribuita alle parti nel definire il contenuto dello statuto della s.r.l. comporta dei costi, tra cui il costo per elaborare uno statuto atipico e il costo per gestire soluzioni operative non collaudate, che potrebbero determinare esiti conflittuali non prevedibili. Tali costi si giustificano solo per iniziative imprenditoriali di una certa dimensione. Per imprese di minori dimensioni o iniziative sperimentali appare utile invece ricorrere a modelli statutari già ponderati. Si aggiunge la necessità di minimizzare gli oneri operativi a carico dei notai. Tra le agevolazioni, la legge prevede infatti che per la redazione dell'atto costitutivo di s.r.l.s. non siano dovuti onorari ai notai roganti. Lo statuto predefinito per la s.r.l.s. consente di garantire la conformità alla legge delle clausole in esso contenute senza la necessità di una puntuale verifica di singole clausole da parte del notaio.

[...] È utile ricordare che la prima versione della disciplina prevedeva che l'atto costitutivo della s.r.l. semplificata fosse redatto per scrittura privata e depositato a cura degli amministratori presso il registro delle imprese (art 3 DL 24 gennaio 2012). Il ricorso obbligatorio a un modello standardizzato di statuto, non integrabile o derogabile dalle parti, si giustificava dunque sia sotto il profilo della semplificazione del procedimento costitutivo, per l'agevolazione nei costi, ma soprattutto per l'assenza di un vaglio di legittimità dell'atto.

La successiva modifica della disciplina e la previsione attuale della costituzione per atto pubblico, alla presenza di un notaio, rende più difficile suffragare pienamente la tesi dell'immodificabilità dello statuto della s.r.l.s, non solo in fase costitutiva ma anche successivamente, come si deve necessariamente sostenere se si intende dar corpo a una fattispecie di s.r.l.s. autonoma e non transitoria.

Lo stesso Legislatore sembra indicare che lo statuto standard è derogabile, laddove, nel decreto ministeriale citato afferma che per quanto non regolato dal modello si applicano le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, "ove non derogate dalla volontà delle parti". Al riguardo l'obiezione che viene sollevata è che si tratta di una specificazione contenuta in un atto normativo di rango inferiore alla legge che prevede, invece, la conformità dello statuto al modello standard. Tale rilievo però, corretto sotto il profilo formale, non sembra tener conto della reale volontà del Legislatore, che è intervenuto sulla materia quasi in pari con data (22 e 23 giugno 2012) sia con un atto normativo primario, sia con il suddetto decreto.

Inoltre, l'interpretazione restrittiva dell'obbligo di conformità al modello, come divieto di inserire clausole ulteriori, snaturerebbe completamente le caratteristiche e le funzioni proprie del tipo sociale a responsabilità limitata che si caratterizza per una sostanziale apertura alla pluralità di varianti organizzative³⁸.

Si deve dunque ritenere preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s." Circolare ASSONIME n. 29 del 30 ottobre 2012, in <http://online.scuola.zanichelli.it/prestirescigno/files/2011/09/2012-Circolare-29-del-2012.pdf>.

A corroborare quanto da ultimo prospettato si osserva che qualora non si procedesse in tal modo si applicherebbero le disposizioni codicistiche dettate in tema di Srl ordinaria, ciò significa che non si può pensare che un qualche ambito di una Società possa rimanere privo di regolamentazione, pertanto, o decidono i soci come regolare al meglio i vari aspetti oppure vi sarà una regolamentazione base che si applicherà in ogni caso.

I detrattori di questa tesi - i notai *in primis*⁵⁴ - sostengono che, così procedendo, una norma di rango secondario ne andrebbe a modificare una di rango primario, dal momento che l'art. 2463-bis prevede che "*l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico*", la fallacia di questa osservazione è *in re ipsa*. Si può parlare infatti di difformità laddove si abbia una previsione e ci si discosti da questa, di contro, non si può parlare di difformità se si introducesse una previsione statutaria che andasse a disciplinare un ambito che, fino ad allora, non era stato oggetto di regolamentazione da parte del modello standard.

Un ulteriore rilievo che si è posto consiste nella legittimità di tale interpretazione rispetto alla disposizione secondo cui *salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili*. Non è ben chiaro il motivo per cui questo comma debba essere inteso in senso restrittivo, si ricorda che il capo in questione è quello che regola le Srl ordinarie in cui si ritrovano costanti rinvii alla volontà negoziale⁵⁵.

⁵⁴ In base all'interpretazione più rigorista del notariato la "non derogabilità è stata chiara: non può che essere intesa nel senso che le disposizioni che integrano la disciplina degli aspetti organizzativi della società, in aggiunta a quelle contenute nello statuto standard, sono le norme codicistiche che regolano le fattispecie generali. Diversamente, riducendo il modulo standard ministeriale ad un semplice zoccolo duro "minimale", si svuoterebbe del tutto di significato e di effetti concreti la scelta del Legislatore di inquadrare in uno schema ben preciso e delimitato la Srl "semplificata", nella quale alla eccezionale compressione dell'autonomia privata corrisponde l'abbattimento solo di alcuni dei costi di start up (è sempre dovuta, ad esempio, l'imposta di registro)". C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata e a Capitale Ridotto*, cit., p. 40..

⁵⁵ All'interno del capo *de quo* sono molteplici le formule che rinviano all'autonomia negoziale, *ex multis*, si ricorda: se l'atto costitutivo lo prevede (artt. 2464, 2483), se lo statuto non dispone

Deve far riflettere che la posizione maggiormente rigorista sia propugnata soprattutto dai notai, difatti, seguendo tale impostazione proprio costoro sarebbero maggiormente avvantaggiati dal momento che dovrebbero ridurre il proprio operato a una semplice valutazione formale (verificare che le clausole statutarie siano conformi a quelle del modello standard), di contro, qualora si adottasse la tesi da noi sostenuta dovrebbero effettuare anche un'analisi sostanziale, ovvero, dovrebbero - senza remunerazione alcuna - porre in essere una serie di approfondimenti e studi.

La tesi permissiva è stata sposata anche dall'Associazione di categoria delle società, secondo la quale *"nell'adottare il modello standard di atto costitutivo, fermo restando il contenuto minimo previsto dal modello, [i soci] possano introdurre clausole ulteriori, al fine di conformare l'assetto organizzativo alle proprie esigenze"*⁵⁶.

Infine occorre ricordare che sull'argomento si è espresso anche il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale - nella circolare 33/12 - ha ribadito come *"il modulo standard adottato col decreto interministeriale n. 138/2012 (articolo I, comma I) contiene clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello. D'altra parte, nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un di verso contenuto di atto costitutivo e statuto per tutte le ipotesi in cui la normativa codicistica consente, appunto, una deroga negoziale (così espressamente l'articolo I, comma 2)"*⁵⁷.

diversamente (art. 2477), se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente (art. 2464) salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (2465, 2468, 2475, 2476, 2479, 2479-bis).

⁵⁶ Circolare ASSONIME n. 29 del 30 ottobre 2012, in <http://online.scuola.zanichelli.it/prestirescigno/files/2011/09/2012-Circolare-29-del-2012.pdf>

⁵⁷ Parere prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012 del Ministero della Giustizia contenuto nella circolare 2 gennaio 2013, n. 3657/C, Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione. A tale conclusione si giunge partendo dalla considerazione secondo la quale *"le scelte finalizzate alla determinazione del contenuto minimo del modello di atto costitutivo e statuto standard [...] sono state condizionate dai limiti propri dell'intervento normativo regolamentare, segnatamente in relazione alle norme relative al funzionamento della società."*

Va considerato, infatti, che - al di là degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'atto che delineano l'identità dell'ente (e che pertanto ne costituiscono un ineliminabile contenuto: dati identificativi dei soci, ammontare delle loro partecipazioni, dati identificativi degli amministratori, denominazione sociale, sede principale, ecc.) - la disciplina codicistica sul funzionamento delle società a responsabilità limitata fornisce regole che ben possono essere modificate statutariamente (a

Va osservato che adottando la tesi rigorista, in base alla quale non si potrebbero modificare le clausole dello statuto *standard* né se ne potrebbero inserire di ulteriori, verrebbe - inevitabilmente - a cadere definitivamente uno dei tratti essenziali della società per quote, ovvero, la straordinaria elasticità e duttilità che caratterizza il modello ordinario. Verrebbe sacrificato, sull'altare del risparmio di spesa, un tale fattore genetico dal momento che si ridurrebbe sino all'inverosimile l'autonomia privata alla quale verrebbe consentito un minimo spazio, esclusivamente, laddove si sia permesso ai soci di effettuare delle scelte tra opzioni predeterminate.

Sarebbe paradossale ritenere che, *"in un sistema che delinea il paradigma della società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, [...] la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l'autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l'individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della società senza peraltro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione di criteri e principi volti a conformare il modello inderogabile di costituzione dell'ente"*⁵⁸.

Per concludere sul punto pare importante ricordare che alcuni consigli notarili, dopo una prima e generalizzata posizione negazionista abbiano riconosciuto che *"la presenza di clausole convenzionali aggiuntive – ove*

titolo esemplificativo si possono citare: l'articolo 2479, primo comma, sulla individuazione delle materie per le quali le decisioni sono riservate alla competenza dei soci; l'articolo 2479-bis, in tema di maggioranze necessarie all'adozione di delibere sociali e di modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea; l'articolo 2481 sulla facoltà concessa agli amministratori di aumentare il capitale sociale; l'articolo 2483 sulla possibilità che la società emetta titoli di debito). E poiché la norma primaria non ha fornito sul punto alcuna indicazione, rimettendo all'attività normativa regolamentare la sola tipizzazione -appunto secondo un modello standard- dell'atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l. semplificate, deve ritenersi che la disciplina applicabile sul funzionamento della società non può che essere quella prevista dal Codice Civile, non essendo affatto necessario elaborare un modello standard recante l'indicazione delle singole clausole riportanti il contenuto della legge.

Neppure è possibile ipotizzare che lo schema tipico dell'atto costitutivo dovesse contenere opzioni negoziali che sono piuttosto rimesse alla libera volontà dei soci. Se così si fosse ragionato, con l'atto normativo secondario si sarebbe limitata, in modo non espressamente consentito dalla norma primaria, la volontà delle parti.

Ancora, non sarebbe risultato utile strutturare il modello standard riportando (in modo necessariamente incompleto e comunque rimesso alla concreta definizione da parte del notaio rogante) tutte le possibili fattispecie alternative di funzionamento delle molteplici componenti dell'ente".

⁵⁸ Parere 43644 del 10 dicembre 2012 del Ministero della Giustizia, in circolare 2 gennaio 2013, n. 3657/C, Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

compatibili con la disciplina generale della Srl e con la disciplina della Srl a Capitale Ridotto – non incide sulla legittimità dell'atto costitutivo né sulla validità delle clausole stesse"⁵⁹.

- **Il capitale sociale**

Oltre che per i tratti caratteristici delineati sino a ora, la SrlS si caratterizza per il fatto che può avere il capitale sociale compreso tra un minimo di 1 euro e un massimo di 10.000 euro. Si tratta di una rivoluzione nel panorama delle società di capitali italiane, dal momento che, per la prima volta, si indica il tetto massimo che può raggiungere il capitale di una società⁶⁰.

Occorre appena ricordare che, nonostante l'esiguità del capitale, permane - per i soci - il beneficio della responsabilità limitata ai conferimenti⁶¹, peraltro, è pur vero che "*l'esperienza insegna che il regime della responsabilità personale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali che caratterizza le società di persone non è affatto idoneo ad incentivare i soci ad una più accorta gestione delle situazioni di crisi, né è idoneo a costituire adeguata tutela nei confronti dei terzi: posto che sono all'ordine del giorno i casi di*

⁵⁹ Consiglio Notarile di Milano, *Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.)* [massima 127 del 5 marzo 2013], in <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/127.aspx>, ivi si sostiene che "*l'atto notarile col quale viene costituita una s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis c.c. può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con DM Giustizia 138/2012:*

(a) *le dichiarazioni, le menzioni e le attestazioni di carattere formale, con particolare riguardo a quelle richieste dalla legge notarile in ordine all'intervento delle parti, alla loro capacità e ad altri aspetti della formazione dell'atto pubblico;*

(b) *le dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale, ai sensi dell'art. 111-ter disp.att.c.c., o l'indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali;*

(c) *le clausole meramente riproduttive di norme di legge, quand'anche redatte in documento separato, eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell'atto costitutivo.*

[...] *Non si ritiene in ogni caso che si collochino al di fuori del perimetro del modello della s.r.l. semplificata, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 2, DM Giustizia 138/2012, le eventuali clausole concernenti la durata della società, la scelta del modello di amministrazione (collegiale, unipersonale, pluripersonale congiunta o disgiunta) e la previsione della possibilità di decisioni non assembleari*".

⁶⁰ G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, in *Vita notarile*, 2013, 1, p. 474.

⁶¹ Cfr. A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 23 secondo il quale "*Il nuovo tipo di società costituisce, quindi, lo strumento con il quale l'ordinamento consente all'imprenditore di beneficiare della limitazione personale della responsabilità senza alcun obbligo di vincolare, all'esercizio dell'impresa, un capitale minimo, e di mantenere tale capitale minimo invariato nel corso dell'attività della società, a garanzia delle obbligazioni assunte da quest'ultima nei confronti dei creditori sociali*".

insolvenze, anche rilevanti, causate da società di persone costituite tra soci nullatenenti o meri prestanomi di soci occulti"⁶².

A quanto detto si deve aggiungere che l'importo del capitale sottoscritto e versato deve essere indicato nell'atto costitutivo così come vanno indicate, *ex art. 2463, comma 2, n. 6*, anche le quote di partecipazione al capitale sociale di ogni singolo socio, infine, "*devono essere indicati anche «i conferimenti di ciascun socio»: per il vero, l'art. 2463 bis, c.c., tace sul punto, ma, dato che l'indicazione dei conferimenti nell'atto costitutivo è pretesa dall'art. 2463, comma 2, n. 5), c.c., per la s.r.l. "ordinaria" (e quindi anche per quella che ha il capitale sociale sotto i 10 mila euro) non si vedrebbe la ragione per la quale i conferimenti dei soci non sarebbero da indicare nell'atto costitutivo della s.r.l.s., dovendolo invece essere nell'atto costitutivo di "qualsiasi" s.r.l.; di conseguenza, deve ritenersi la prescrizione di cui al predetto art. 2463, comma 2, n. 5), c.c., valevole anche per l'atto costitutivo di s.r.l.s. per effetto del richiamo di cui all'art. 2463 bis, ultimo comma, c.c.*"⁶³.

Mutuando l'esperienza dei principali ordinamenti europei, anche il Legislatore Nazionale, ha ammesso la possibilità di costituire società di capitali con una capitalizzazione minima. A causa di ciò, molto probabilmente, tali enti riscontreranno non poche "*difficoltà a ricorrere al mercato dei finanziamenti esterni*"⁶⁴, dal momento che troppo alto sarebbe il rischio per i finanziatori - banche *in primis* - di non vedersi restituito quanto concesso in prestito. Analogo ragionamento va fatto con riferimento ai fornitori, difatti, costoro saranno scarsamente propensi a dilazioni di pagamento o altre concessione per agevolare una SrlS, tuttavia, non è così comune che Srl ordinarie, specie se con capitale di 10.000 euro, riescano a ottenere con tanta facilità finanziamenti bancari oppure la fiducia da parte dei terzi⁶⁵.

⁶² A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 27.

⁶³ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit. p. 1075.

⁶⁴ F. ATTANASIO, *S.r.l. semplificata*, cit., p. 901.

⁶⁵ Cfr. A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 27 in cui si ricorda che "*nel caso delle piccole imprese, la valutazione di affidabilità già oggi viene fondata dagli operatori economici su*

La conseguenza di quanto prospettato sui finanziamenti della società è paradossale, infatti, nonostante il Legislatore abbia concesso, agli imprenditori che volessero intraprendere un'attività in forma di SrlS, il beneficio della responsabilità limitata, ci troveremo nella frequente situazione in cui i soci saranno costretti a fornire una fideiussione personale, una diversa garanzia oppure dovranno effettuare personalmente finanziamenti⁶⁶ per ottenere quanto necessario per avviare e far progredire il proprio *business*. In altre parole la responsabilità illimitata persiste anche se sotto una forma "indiretta" dal momento che *ex art. 2740 c.c.* i creditori potranno aggredire direttamente il patrimonio dei soci che lo hanno dato in garanzia al fine di ottenere i mezzi necessari alla società.

Inoltre - a causa dell'esiguità del capitale - si osserva che sebbene potrebbero sorgere problemi, se non addirittura danni, per i terzi che venissero a contatto con queste nuove società, è evidente che il Legislatore, effettuando un'analisi tra costi e benefici, ha reputato fosse il caso di procedere con tali innovazioni, peraltro, si osserva che - non a caso - è stato previsto l'obbligo di inserire, nella ragione sociale, la parola "Semplificata" in modo da rendere edotti gli *stakeholders*⁶⁷.

Con riferimento al capitale sociale le novità non finiscono qui, in base a quanto previsto dall'*art. 2463-bis* quest'ultimo va sottoscritto e versato interamente al momento della costituzione della società, ne consegue che - al contrario di quanto previsto per la Srl ordinaria - non è ammesso il versamento per centesimi.

In base a questa regola sui versamenti ci si troverà nella paradossale situazione secondo cui per la costituzione di una SrlS con capitale

parametri diversi dall'entità del capitale sociale, quali la competenza e l'esperienza dei titolari, l'efficienza, la puntualità nell'esecuzione dei lavori, la reputazione acquisita, il prezzo delle prestazioni offerte, etc.. Mentre, per quel che riguarda il ricorso al credito, è noto che purtroppo anche imprese di adeguata capitalizzazione non riescono oggi ad avere accesso ai finanziamenti bancari senza il rilascio di garanzie personali da parte dei soci di riferimento e/o dei loro amministratori".

⁶⁶ Cfr., anche se con riferimento alle SrlCR, L. DE ANGELIS, *La nuova S.r.l. a Capitale Ridotto*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 75. Si tratta di una problematica comune sia alla SrlS che alla SrlCR.

⁶⁷ Cfr. A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 29.

superiore a 2.500 euro si dovrà versare una somma maggiore rispetto a quella dovuta in caso di costituzione di Srl ordinaria, dal momento che - come noto - per questo tipo di società è consentito versare, in fase di costituzione, anche solo il 25% del capitale⁶⁸.

Occorre precisare che i conferimenti in denaro effettuati dai soci possono essere anche superiori ai 10.000 euro, infatti, ciò che importa è che il capitale sociale non superi tale soglia, tuttavia, nulla vieta a costoro di inserire l'eccedenza in una diversa posta (ad esempio nella riserva di capitale)⁶⁹.

Un delicato problema sorge laddove il capitale, nel corso dell'attività dell'impresa, salga al disopra del tetto massimo prestabilito; in questa sede - rinviando all'apposito paragrafo - basterà ricordare che secondo la dottrina maggioritaria la SrlS dovrebbe trasformarsi automaticamente in Srl ordinaria dal momento che *"non può essere qualificata come s.r.l.s. una società nella quale, in sede di sua costituzione, sia conferito un capitale sociale di valore nominale superiore a quello massimo previsto dalla legge; né può continuarsi a chiamare s.r.l.s. quella società che, nel corso della sua vigenza, si trovi a raggiungere (ad esempio, a seguito di un'operazione di aumento di capitale, gratuito o a pagamento, oppure per effetto di una fusione o di una scissione) un valore nominale del capitale sociale superiore al predetto importo di euro 9.999,99"*⁷⁰, tuttavia, il Legislatore si è limitato a prevedere il tetto massimo di capitale solo in fase di costituzione, pertanto, non sussiste alcuna disposizione che obblighi i soci di SrlS a variare l'assetto in Srl ordinaria qualora il capitale dovesse superare i 10.000 euro⁷¹. Per quanto detto non ci sentiamo di aderire alla tesi che impone una sorta di automatismo secondo il quale una SrlS

⁶⁸ Cfr. G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, cit., p. 474

⁶⁹ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. p. 1074 secondo il quale *"non importa che i conferimenti in danaro siano di valore nominale complessivamente superiore alla soglia dei 9.999,99 euro, ma importa che da detti conferimenti derivi un capitale sociale "nominale" appostato a un importo inferiore a 10mila euro (cosicché l'eventuale sovrapprezzo, e cioè l'eccedenza dei conferimenti rispetto al limite dei 9.999,99 euro, potrà, ad esempio, essere posizionato in una riserva di patrimonio netto; allo stesso modo, non pare impedita, durante l'esistenza della s.r.l.s., l'effettuazione di versamenti nel patrimonio netto, quali quelli in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto, a copertura di prevedibili perdite, eccetera, poiché appunto non impattano sul valore nominale del capitale sociale)"*.

⁷⁰ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. p. 1074.

dovrebbe mutare il proprio assetto in Srl Ordinaria nel momento in cui il capitale raggiungesse i 10.000 euro, infatti, qualora il Legislatore avesse voluto ciò lo avrebbe specificato in modo puntuale, invece, è stata dettata una specifica disciplina esclusivamente per la fase costitutiva della società.

Va inoltre rilevato che - semplificando rispetto al modello ordinario - si sancisce che il versamento del capitale sociale vada effettuato esclusivamente in denaro e direttamente nelle mani degli amministratori e non presso un istituto di credito. Anche questo è un ulteriore elemento - non secondario - di semplificazione rispetto alla disciplina ordinaria. Ne consegue che sarà richiesta obbligatoriamente la presenza degli amministratori designati affinché accettino il mandato e, contestualmente, ricevano il versamento. Sino all'entrata in vigore del DL 76/2013 non si presentavano particolari problemi dal momento che - si ricorda - potevano essere gerenti della società solo i soci, i quali dovevano presenziare alla redazione dell'atto costitutivo. Ciò non toglie che qualche problema potesse sorgere laddove uno dei soci-amministratori si fosse fatto rappresentare nel corso di questa operazione, tuttavia, si rammenta che i versamenti si effettuano - genericamente - in favore dell'organo amministrativo, pertanto, in caso di pluralità di gerenti basterà che ne sia presente anche solo uno. Sebbene nel 2013 sia venuto a cadere l'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, a noi pare che la soluzione prospettata sotto la vigenza della precedente norma possa egualmente risolvere ogni problema.

Particolarmente complicata sarebbe la situazione in cui l'amministratore unico non presenziasse alla redazione dell'atto costitutivo, in tal caso si potrebbe pensare che costui potrebbe anticipatamente accettare la carica e delegare un soggetto di propria fiducia per la ricezione del capitale sociale, sarà la prassi a dare una concreta risposta a questo interrogativo.

⁷¹ Cfr. A. BUSANI, C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata*, cit., p. 1310.

Il voler escludere i conferimenti diversi da quelli in denaro è un ulteriore elemento di semplificazione⁷², infatti, - in tal modo - si evita il procedimento relativo alla stima del bene da conferire; occorre tuttavia rimarcare che, secondo la dottrina, rimarrebbero ammissibili i versamenti in natura nelle fasi successive alla costituzione⁷³.

Infine occorre fare un'ultima puntualizzazione. Al contrario di quanto sostenuto da alcuni Autori⁷⁴, anche alla società a responsabilità limitata semplificata si applicano le regole in tema di riduzione - obbligatoria o volontaria - del capitale per perdite, pertanto, qualora si dovesse avere la riduzione del capitale di oltre un terzo o sotto il limite (ovvero a meno di un euro) si dovrà procedere come previsto dal Codice Civile per le Srl ordinarie⁷⁵,

⁷² in senso contrario v. A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 36. secondo il quale "la scelta operata dal Legislatore è criticabile, poiché - in palese contrasto con le finalità che la nuova normativa si propone - preclude proprio agli operatori economici cui il nuovo modello societario è indirizzato la facoltà di utilizzare il nuovo strumento per conferire in società valori (quali contratti o prestazioni d'opera o di servizi) che, seppur essenziali per lo svolgimento dell'attività sociale, non si prestano a svolgere direttamente un ruolo di garanzia per i creditori sociali".

⁷³ Cfr. A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 23; in senso contrario v. G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, cit., p. 474 secondo il quale "non sono ammessi, per espressa previsione di legge, conferimenti diversi dal denaro (e ciò, a nostro avviso, non solo in sede di atto costitutivo, ma pure, per evitare facili elusioni al dettato legislativo, in sede di aumento del capitale)".

⁷⁴ Cfr. G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, cit., pp. 484 s.; A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., pp. 20 s. in cui si arriva alla ulteriore conclusione secondo la quale "nel caso in cui le perdite abbiano ridotto di oltre un terzo il capitale sociale, e tale situazione si sia protratta anche nell'esercizio successivo, l'assemblea non dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale: né la riduzione dovrà essere richiesta dagli amministratori al tribunale, il quale neppure potrà provvedervi su istanza di eventuali terzi interessati, come previsto dal 5° comma dell'art. 2482-bis c.c.)", di conseguenza sarà inapplicabile alla SdS anche il disposto di cui all' art. 2484, co. 1, n. 4. c.c.. Ivi si aggiunge che "qualora lo sbilancio patrimoniale e finanziario sia elevato e non vi siano prospettive di un superamento della crisi entro un orizzonte temporale ragionevole, occorrerà prendere atto del venir meno del presupposto della continuità d'impresa. Pertanto ove si verifichi la situazione descritta, non sarà applicabile la previsione dell'art. 2484, co. 1, n. 4. c.c., sopra richiamato, ma opererà in ogni caso la causa di scioglimento della società prevista dal n. 2 dello stesso articolo: consistente nell'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale".

⁷⁵ Cfr. A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. pp. 1080 s., in base al quale "in assenza di un'esplicita norma di esonero delle s.r.l.s. dall'applicazione della disciplina "ordinaria" in tema di riduzione per perdite, non sembra si possa ritenere che la funzione del capitale in queste s.r.l. "a capitalizzazione ridotta" possa essere degradata a quella di mera quantificazione dei conferimenti iniziali, in quanto tale conclusione pare incompatibile con il regime di responsabilità limitata dei soci, che è un inevitabile derivato del fatto che la s.r.l., comunque declinata in un qualsiasi suo sottotipo, è una struttura dotata di "personalità giuridica". Invero, anche a tacere della possibile fattispecie della s.r.l.s. con un capitale sociale attestato al valore di nominali 9.999 euro (e, quindi, di "quasi" 10mila euro, in quanto non si vedrebbe proprio che differenza ci sarebbe, in tal caso, con la s.r.l. a capitalizzazione "normale"), nella s.r.l.s., che pur sempre sono società di capitali con responsabilità limitata dei soci, non pare ammissibile il permanere di detta responsabilità limitata in una situazione di azzeramento del capitale sociale causata dalle perdite che la società subisca, e ciò

tuttavia, così ragionando "il problema che evidentemente sorge è che, ove il capitale della società è costituito da un euro o poco più, già le sole spese iniziali necessarie alla fase di "lancio" dell'attività potrebbero portare, contabilmente, alla situazione contemplata dall'art. 2482-ter, e dunque all'apertura della procedura di riduzione obbligatoria del capitale sociale e contestuale aumento dello stesso, ovvero trasformazione della società"⁷⁶.

Per quanto da ultimo considerato, sarebbe stato opportuno un intervento del Legislatore che regolamentasse anche questo aspetto. In dottrina si è osservato che si sarebbe potuto estendere alle SrlS il meccanismo previsto dal DL 179/2012 per le Start-Up innovative in base al quale "il termine dell'art. 2482-bis è posticipato al secondo esercizio successivo, mentre l'assemblea, nel caso previsto dall'art. 2482-ter ha l'ulteriore possibilità, oltre alla deliberazione immediata della trasformazione della società o della riduzione e contestuale aumento del capitale, di "rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo"⁷⁷.

- ***L'amministrazione e la rappresentanza della società***

Per quanto riguarda l'amministrazione della società, in questo caso, la scelta del Legislatore è stata netta, difatti, - sino alle ultime modifiche del 2013 - gli amministratori della società dovevano essere scelti tra i soci, pertanto l'organo amministrativo poteva essere costituito da sole persone fisiche che non avessero compiuto, al momento della costituzione dell'ente, i 35 anni di età.

Questa restrizione era d'obbligo per "evitare che la costituzione della società fosse di fatto effettuata da parte di meri prestanome infratrentacinquenni di quelli che, invece, sarebbero poi emersi come domini, over 35, della società in qualità di amministratori;

anche se la "linea di galleggiamento" (vale a dire, il capitale "minimo") sia posizionata, nel caso delle s.r.l.s., a un livello inferiore rispetto a quella delle s.r.l. con capitalizzazione "normale".

Per l'applicabilità di queste regole alle SrlS v. anche M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., pp. 1108 s.; L. DE ANGELIS, *La nuova S.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., p. 77.

⁷⁶ A. BARTOLACELLI, "Novissime" modifiche alla disciplina della s.r.l.s., cit., p. 29; il medesimo rilievo è stato riportato da A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 29 e da M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., p. 1109..

⁷⁷ A. BARTOLACELLI, "Novissime" modifiche alla disciplina della s.r.l.s., cit., pp. 29 s..

*secondo questa ricostruzione, tali ultimi soggetti avrebbero beneficiato della riduzione dei costi iniziali della società, assumendone pur tuttavia la direzione, e tutto ciò senza averne legittimamente diritto*⁷⁸.

Qualora si designasse un'unica persona al timone della società, costui sarà nominato amministratore unico, di contro, se gli amministratori designati saranno più d'uno andranno a costituire il CDA. Assieme ai compiti di amministrazione, all'organo gerente, spetta anche la rappresentanza della società come stabilito dal punto 7 dello statuto standard, inoltre, in base al punto 8 *l'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.*

L'amministrazione della società, in caso di più amministratori, può essere congiuntiva oppure disgiuntiva⁷⁹, inoltre, è ammessa la possibilità di nominare un amministratore delegato, oltretutto, il presidente del CDA. A tal'ultima conclusione si giunge a seguito di un'attenta analisi dell'atto costitutivo standard, in particolare al punto 6 - laddove si devono indicare i nomi degli amministratori - è richiesta *l'eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione*, inoltre, come osservato, all'ottavo punto si fa espresso riferimento al presidente del CDA; ciò non pare lasciare spazio a dubbi interpretativi⁸⁰.

Sempre con riferimento all'amministrazione della SrlS - in linea con l'interpretazione da noi assunta del vincolo al modello *standard* di atto

⁷⁸ A. BARTOLACELLI, *"Novissime" modifiche alla disciplina della s.r.l.s.*, cit., p. 17.

⁷⁹ Conclude in questo senso il Consiglio Notarile di Milano, massima 127 del 5 marzo 2013, cit., (vedi nota successiva) e in dottrina A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 42. In senso contrario v. G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, cit., p. 477 il quale sostiene che non possa ammettersi l'amministrazione disgiuntiva dal momento che solo quella congiuntiva pare essere *"coerente con l'intera struttura standardizzata della s.r.l. semplificata e dei suoi patti costitutivi tipizzati dal Legislatore (e che quindi, in caso di pluralità di amministratori questi formino sempre e necessariamente un Consiglio di Amministrazione, ai sensi della regola generale prevista dall'art. 2475 comma 3 c.c.)"*.

⁸⁰ v. Consiglio Notarile di Milano, massima 127 del 5 marzo 2013, cit., *"il modello standard prevede espressamente che possano esservi uno o più amministratori e aggiunge (nella nota redazionale tra parentesi) la previsione circa la "eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio di amministrazione". Da ciò si può desumere che i soci possano liberamente scegliere non solo tra uno o più amministratori, ma anche tra modello collegiale (consiglio di amministrazione) e modello pluripersonale ai sensi dell'art. 2475, comma 3, c.c., in considerazione del fatto che la specificazione del ruolo nel consiglio di amministrazione è solo "eventuale"*.

costitutivo - pare debba ammettersi l'aggiunta di clausole quali la *simul stabund simul cadent*, le forme di decisione consigliare consistenti nella consultazione scritta e nel consenso espresso per iscritto, l'attribuzione ai soci della decisionalità su materie inerenti la gestione della società e tutte le altre opzioni che la legge consente di porre in essere nel caso di ordinaria società per quote⁸¹.

Infine, per ciò che riguarda la rappresentanza di SrlS, in base alla legge, l'atto costitutivo deve indicare le norme concernenti la rappresentanza della stessa, tuttavia, sul tema - nel testo emanato con il DM Giustizia 138/12 - vi è solo la disposizione di cui al punto 7 in base alla quale *all'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società*. Ancora una volta siamo dinnanzi a una regolamentazione quantomeno scarna, pertanto, in dottrina ci si è chiesto se il modello *standard* si potesse integrare sul punto (ad es. prevedendo che la rappresentanza spetti solo al presidente del CDA oppure che per singoli atti spetti disgiuntamente a ciascun membro), giustamente si è detto che *"dovendo l'atto costitutivo della s.r.l.s. contenere «le norme relative» alla «rappresentanza», ciò pare legittimare l'impressione di una possibile integrazione del «modello standard»"*⁸².

- ***I privilegi accordati alle Srl semplificate***

⁸¹ Cfr. A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 42, che, con riferimento alle riunioni del CDA, ammette che *"a fianco del sistema deliberativo tradizionale (collegiale) previsto per le decisioni dell'organo assembleare e del consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo potrà pertanto prevedere che le decisioni siano assunte al di fuori di una riunione formalmente costituitasi, e avvengano mediante consultazione scritta o mediante modalità diverse ed informali (ad esempio, teleconferenze o scambio di e-mail), delle quali deve essere redatto resoconto, o mediante "consenso espresso per iscritto"*".

⁸² A. BUSANI, *La nuova società*, cit. p. 1079, in senso contrario G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, cit., pp. 477 w. secondo il quale *"anche in questo caso è preferibile ritenere che non vi sia spazio per l'autonomia contrattuale e per una diversa conformazione pattizia del potere di rappresentanza: per cui, fermo il potere di rappresentanza generale della società in capo all'organo amministrativo nel suo complesso considerato, tutt'al più gli amministratori, al fine di evitare di dover tutti partecipare ad ogni atto relativo alla vita ed alla gestione della società, potranno volta per volta, con delibera consiliare, attribuire ad un singolo consigliere il potere di compiere una specifica attività o stipulare uno specifico contratto*.

Apparirebbe invece in contrasto col dettato legislativo e con le previsioni del modello standard il conferimento in via generale ad un singolo consigliere o ad una pluralità di essi (c.d. consiglieri o amministratori delegati) di poteri amministrativi e/o rappresentativi, e ciò sicuramente nel caso in cui il conferimento dei poteri avvenisse in sede di costituzione della società".

Come più volte anticipato, in fase di costituzione di Srl Semplificata, sono previste interessanti agevolazioni che comportano un significativo risparmio di spesa. Stabilisce il terzo comma dell'art. 3 del DL 1/2012 che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili, pertanto - oltre all'esonero dalla corresponsione di onorari al notaio rogante - il Legislatore, seppur con linguaggio scarsamente appropriato, ha previsto che:

- la SrlS è esente dal pagamento dei diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro delle imprese, ciò comporta un risparmio di circa 90 euro;
- non è dovuta l'imposta di bollo pari a 65 euro più una marca da bollo di 16 euro per ogni 100 righe o 4 pagine di statuto.

Con riferimento all'esonero dal pagamento degli onorari notarili, occorre ricordare che nella prima stesura del DL liberalizzazioni non era previsto l'utilizzo dell'atto pubblico per la redazione dell'atto costitutivo ma si consentiva di costituire tali società mediante scrittura privata. A seguito di una serie di interventi da parte del notariato, in fase di conversione del Decreto, si è optato per inserire l'obbligo dell'atto pubblico.

Proprio i notai, visto e considerato che "*i controlli preventivi notarili in materia di identità, rappresentanza, oggetto e organizzazione sociale, ecc., assicurano anche un insopprimibile ausilio all'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio, evasione fiscale e regolarità, contrastando frodi patrimoniali e di identità*"⁸³, al fine di non svilire l'impianto agevolativo della legge - e per garantire l'affidabilità e la legalità degli atti - si sono offerti di costituire, in qualità di pubblici ufficiali, la SrlS a titolo gratuito. A quanto pare, tuttavia, il gesto di liberalità posto in essere dal notariato, a ben vedere, ha un ulteriore fine, infatti, l'ammettere che per la costituzione delle Srl semplificate si sarebbe potuto procedere con scrittura privata avrebbe aperto una breccia che, a lungo andare, avrebbe

⁸³ G. LAURINI, *Nascono prive di affidabilità le Srl semplificate*, in Bollettino della Cassa Nazionale del Notariato, 2011, 4, p. 7.

potuto portare all'esclusione di questi professionisti per la costituzione di tutti i tipi di società⁸⁴.

Si osserva, inoltre, che restano da doversi corrispondere il diritto annuale fisso di iscrizione alla camera di commercio, pari a 200 € circa, oltretutto la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri sociali che è pari all'incirca a 310 €.

Infine si ricorda che oltre a tali benefici economici, chi deciderà di costituire una SrlS, avrà ulteriori vantaggi quali:

- prevedere una minima capitalizzazione;
- versare il capitale nelle mani degli amministratori e non più in banca;
- conferire solo denaro e non anche beni in natura o prestazioni d'opera.

4.1.2. La SrlCR come istituita dall'art. 44, DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Dal 26 giugno 2012, con l'entrata in vigore dell'art. 44⁸⁵ del DL 83/2012, è consentito nel nostro ordinamento la costituzione di Srl a Capitale

⁸⁴ Cfr. G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, cit., p. 488 secondo il quale "la scrittura privata avrebbe potuto rappresentare l'inizio della fine delle competenze notarili in materia societaria (infatti si sarebbe sostenuto: "se la s.r.l.s. si può fare senza notaio, perché le altre società no?", con un effetto a catena facilmente immaginabile), si è preferito evitare tale sconfitta con un pareggio (e cioè: il Legislatore mantiene l'atto pubblico, addirittura "tipizza" il contratto, ma pretende la gratuità di esso) che tuttavia non offre, per continuare ad usare metafore calcistiche, alcuna garanzia di passaggio del turno, ovvero, più precisamente, alcuna garanzia di sopravvivenza in futuro delle competenze in materia societaria".

⁸⁵ Art. 44 - Società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del Codice Civile, la società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del Codice Civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

3. La denominazione di società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII del Codice Civile in quanto compatibili.

4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per

Ridotto. Stupisce principalmente che le regole che disciplinano questa particolare configurazione di Srl - stranamente - non sono state inserite nel Codice Civile.

Nella volontà del Legislatore, questa particolare configurazione di società per quote, doveva essere complementare alla Srl Semplificata: il Governo, resosi conto della possibile incostituzionalità del limite d'età previsto per la SrlS, è corso ai ripari e ha introdotto questo nuovo istituto che - in grandi linee - riprende il modello della società dedicata ai giovani.

In particolare, la nuova SrlCR, mutua dal modello semplificato:

- la limitazione della compagine sociale a sole persone fisiche;
- il limite minimo e quello massimo previsti per il capitale;
- l'obbligo di versare interamente il capitale al momento della costituzione;
- l'obbligo di versare il capitale nelle mani degli amministratori;
- il divieto dei conferimenti in natura;
- gli elementi essenziali che devono essere indicati nell'atto costitutivo⁸⁶;
- l'obbligatorietà di nominare amministratori solo persone fisiche;
- la necessità di indicare nella denominazione che ci si trova dinnanzi a una SrlCR.

Di contro, diversamente dalla SrlS:

- possono essere soci di SrlCR tutte le persone fisiche, a prescindere dalla loro età;

fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una SrlCR.

⁸⁶ "L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio (ovvero dell'unico socio, in caso di società unipersonale);
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto (utilizzando anche l'acronimo "SrlCR");
- 3) il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 4) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'art. 2463, secondo comma, n. 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- 5) i requisiti previsti dai nn. 3) (oggetto sociale), 6) (quote di partecipazione dei soci), 7) (norme di funzionamento della società) e 8) (persone cui è affidata l'amministrazione e il controllo) del secondo comma dell'art. 2463;

- non è previsto un modello *standard* a cui attenersi nel redigere l'atto costitutivo;
- amministratori possono essere anche non soci;

- ***Il requisito dell'età***

Con riferimento al dato anagrafico occorre fare una serie di precisazioni; in base al primo comma del citato articolo 44 *la società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto può essere costituita [...] da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione*. Da ciò ne conseguirebbe l'esclusione di tutti quei soggetti che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età; questa interpretazione sarebbe perfettamente coerente con il motivo per cui è stata introdotta la SrlCR, tuttavia, vi è un altro comma del medesimo articolo che fa riferimento al dato anagrafico: in base al comma 4-bis *al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove [...] un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto*.

Quid iuris? Va considerato predominante il primo comma dell'articolo - quindi va ristretto il novero dei possibili soci - oppure va applicato il comma 4-bis con conseguente adozione di un'interpretazione estensiva?

Tale problematica è risolvibile mediante le norme interpretative; dal momento che si tratta di norme di pari rango non è applicabile il criterio gerarchico, non essendo dirimente neppure il criterio di specialità, occorre applicare quello cronologico.

Si ricorda che in base a quest'ultimo criterio le norme più recenti prevalgono su quelle anteriori, considerando che il comma 4-bis è stato inserito in sede di conversione del DL, questo prevale sul primo, pertanto non

6) *luogo e data di sottoscrizione (previsione superflua, alla luce della compiuta regolamentazione dell'atto pubblico nella*

vi sono limiti di età per la costituzione di società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto⁸⁷.

Questa impostazione è stata recepita dal Ministero dello Sviluppo economico in base al quale "il primo comma, seppure attraverso una formulazione francamente decettiva, intende esprimere il concetto che la SrlCR può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni"⁸⁸.

Dal momento che in base a questa interpretazione estensiva, con riferimento alle persone fisiche, non vi sono specifiche limitazioni per quanto riguarda i soggetti che possono costituire una SrlCR se ne deve dedurre che non vi siano vincoli neanche per la cessione delle quote in favore di soggetti diversi dalle persone giuridiche⁸⁹.

legge notarile)" C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata*, cit., p. 79 s...

⁸⁷ Cfr. Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, *Circolare n. 6 del 25 marzo 2013. Le nuove Srl: norme di comportamento e profili critici*, in [http://www.ilsole24ore.com/pdf/2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/04/Circolare-6%20A IDC-Sezione-di-Milano-del-25-03-2012.pdf?uuiid=66af c0c8-ab35-11e2-a40b-d9d26e95eaf4](http://www.ilsole24ore.com/pdf/2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/04/Circolare-6%20A%20IDC-Sezione-di-Milano-del-25-03-2012.pdf?uuiid=66af%20c0c8-ab35-11e2-a40b-d9d26e95eaf4), p. 8.

⁸⁸ Ministero Sviluppo Economico, *Società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto, Parere del 30/08/2012*, in <http://www.cs.camcom.it/uploaded/Registro%20Imprese/pareti%20registro%20imprese%20dati%20legali/SrlCR/parere%20182223e%20integrazione%20al%20parere%20170741.pdf>.

Anche la dottrina ha abbracciato questa tesi, per tutti v. G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l.*, cit., p. 1087; M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata*, cit., p. 1103; L. DE ANGELIS, *La nuova S.r.l.*, cit., p. 74.

Non tutti gli autori concordano con questa conclusione, *ex multis* v. G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, cit., p. 469 secondo il quale il comma 4-bis del citato art. 44, "lungi dal riferirsi alla società di cui al primo comma, non fa invece altro che implicitamente inscrivere nel sottoinsieme societario costituito dalle "s.r.l. a Capitale Ridotto" (in senso lato) anche le s.r.l. semplificate di cui all'art. 2463-bis c.c. (d'altra parte in tali società il capitale sociale è pure ridotto rispetto a quello delle s.r.l. ordinarie), e solo per i soci (naturalmente under 35 anni) di tali ultime società prevede l'accordo con l'ABI per favorire il credito (visto che solo a tali società, per espresso e inderogabile dettato legislativo, possono partecipare infra trentacinquenni; e concede il credito agevolato fino a quando questi ultimi rimangono tali, naturalmente)".

⁸⁹ Sul tema si è espresso anche il notariato stabilendo che "pur in mancanza di un espresso divieto di "cessione delle quote a soci non aventi i requisiti" - al pari di quanto disposto dall'art. 2463, comma 4, c.c., per le s.r.l. semplificate - si deve ritenere che detta norma trovi applicazione analogica, *mutatis mutandis*, anche nella s.r.l.c.r.. Ne consegue che:

(a) sono vietati tutti gli atti tra vivi che comportino, a qualsiasi titolo, il trasferimento delle partecipazioni sociali di una s.r.l. a Capitale Ridotto a favore di un soggetto diverso da una persona fisica;

(b) sono altresì vietati i medesimi atti qualora abbiano ad oggetto, oltre che il trasferimento della piena proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata;

- **Le caratteristiche dello statuto**

A differenza di quanto previsto dall'art. 2463-bis per le Srl semplificate, per le SrlCR il Legislatore non ha previsto che, nella redazione dell'atto costitutivo, ci si dovesse attenere a un modello standard, pertanto, i soggetti che volessero costituire una SrlCR - salve le previsioni di legge con riferimento alle Srl ordinarie che saranno applicabili - potranno inserirvi tutte le previsioni che ritengono opportune per modellare la costituenda società in modo da rispondere al meglio alle proprie esigenze..

Ne consegue che la principale differenza tra questa configurazione di Srl e quella semplificata sarà rappresentata dalla libertà nelle forme, in particolare, non si sarà costretti a inserire le clausole previste dal citato DM 138/2012 ma si potrà decidere di disciplinare gli ambiti in esso regolati in assoluta libertà, peraltro, è giusto il caso di ricordare che - in base all'interpretazione più permissiva da noi adottata - le previsioni del DM Giustizia costituiscono solo uno zoccolo duro che dovranno essere inserite in tutti gli atti costitutivi di SrlS, tuttavia, le parti restano libere - per gli ambiti in esso non regolamentati - di adottare la configurazione che più preferiscono.

Come contropartita a questa maggiore libertà, il Legislatore non ha previsto, per la società a Capitale Ridotto, le agevolazioni economiche che aveva previsto per le società semplificate, in pratica, *"la Srl a Capitale Ridotto non usufruisce, di una particolare agevolazione, né per ciò che concerne gli oneri notarili e neppure in relazione alle imposte di bollo e diritti di segreteria, come qualsiasi società a responsabilità limitata ordinaria: l'unico vero beneficio della Srl a Capitale Ridotto è rappresentato quindi*

(c) sono vietate le operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. a Capitale Ridotto venga attribuita a soggetti diverse dalle persone fisiche". Cons. Notariale Milano, *Requisiti soggettivi e partecipazioni in s.r.l. a Capitale Ridotto (art. 44 DL 83/2012)* [Massima 129], www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/129.aspx.

Anche in dottrina è stata presa una posizione netta in tal senso, in particolare si è detto che "non può ritenersi consentita la cessione di quote a soggetti diversi dalle persone fisiche: il "baluardo" del capitale sociale minimo di 10.000 euro costituisce pur sempre la regola in materia di Srl e le disposizioni derogatorie a tale regola devono interpretarsi restrittivamente (anche perché, diversamente, si consentirebbe a chiunque - attraverso un doppio schermo societario - di esercitare attività d'impresa" C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata*, cit., p. 86., Per gli autori secondo cui la compagine sociale può essere costituita da soli over 35 si può avere la cessione delle quote solo a favore di costoro, *ex multis* v. G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata*, cit., pp. 482 s..

soltanto dall'obbligo di versare un capitale inferiore ad euro 10.000, ancorché in un'unica soluzione (e non al 25%, come invece previsto per le Srl ordinarie) in denaro, che potrebbero dunque limitarne l'appetibilità⁹⁰.

- **Amministrazione della società**

Per concludere sulle SrlCR, si osserva, che rispetto alle SrlS è venuto meno il limite in base al quale gerenti dell'ente potevano essere solo i soci. Sarà possibile nominare uno o più amministratori, in questo ultimo caso costoro andranno a formare il consiglio di amministrazione in cui si potranno distribuire i compiti, pertanto, si potranno avere uno o più amministratori delegati e il presidente del consiglio.

Tabella 1. Eguaglianze e differenze tra SrlS, SrlCR, Srl

	Srl Semplificata	Srl a Capitale Ridotto	Srl Ordinaria
Capitale sociale	Compreso tra 1 euro e 9.999,00	Compreso tra 1 euro e 9.999,00 euro	Pari o superiore a 10.000 euro
Compagine sociale	Persone fisiche che, al momento della costituzione o dell'acquisto della quota, non abbiano compiuto 35 anni di età	Persone fisiche	Persone fisiche e persone giuridiche
Conferimenti	Solo in denaro nella fase costitutiva, successivamente sia in denaro che in natura	Solo in denaro nella fase costitutiva, successivamente sia in denaro che in natura	In denaro o in natura
Statuto	Redatto in conformità al modello di cui alla tabella A allegata al DM Giustizia 138/2012	Nessuna particolare restrizione	Nessuna particolare restrizione
Oneri per la costituzione	Ridotti	Ordinari	Ordinari
Trasferibilità delle quote	Solo a favore di persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.	Solo a favore di persone fisiche	Nessuna particolare restrizione
Modalità di versamento del capitale sociale	Interamente versato al momento della costituzione nelle mani dell'organo amministrativo	Interamente versato al momento della costituzione nelle mani dell'organo amministrativo	In fase di costituzione ammesso il versamento di solo il 25% del capitale. Presso una banca
Amministratori	Scelti tra i soci	Persone fisiche anche non soci	Persone fisiche o persone giuridiche
Obbligo di inserire nella denominazione la dicitura	Srl Semplificata	Srl a Capitale Ridotto	Srl

Fonte: "elaborazione personale"

⁹⁰ C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata e a Capitale Ridotto*, cit., p. 86.

4.2. La fase 2.0: la Srl Semplicata e la Srl a Capitale Ridotto come plasmate dall'art. 9, commi 13, 14 e 15, DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99

L'intero *corpus* normativo che governa la Società a responsabilità limitata Semplicata e quella a Capitale Ridotto è stato radicalmente rivisitato e riorganizzato a opera della legge 9 agosto 2013 n. 99 (legge di conversione del c.d. Decreto Lavoro - DL 28 giugno 2013 n. 76); con i commi 13, 14, 15, 15-bis e 15-ter dell'art. 9⁹¹ il Legislatore ha voluto riformare gli istituti, semplificando - anche topograficamente - la disciplina e risolvendo tutta una serie di problemi interpretativi che erano sorti sotto la vigenza del precedente dettato normativo.

⁹¹ Art. 9 - Ulteriori disposizioni in materia di occupazione

13. All'articolo 2463-bis del Codice Civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» sono soppresse;
- b) al comma 2, punto 6), le parole: «i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;
b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili»;)
- c) il comma 4 è soppresso.

14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
- b) al comma 4-bis le parole: «società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «società a responsabilità limitata semplificata».

15. Le società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata.

15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del Codice Civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «presso una banca» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo»;
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto».

15-ter. All'articolo 2463 del Codice Civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione.»

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione».

Sempre nel medesimo provvedimento, al fine di semplificare anche la disciplina delle Srl ordinarie, sono state apportate importanti modifiche al modello tradizionale di società per quote. In particolare è accaduto che:

- la SrlS è stata pesantemente modificata; *ex multis* è stato abolito il limite di età ed è venuto meno anche l'obbligo di nominare amministratori solo i soci della stessa;
- la SrlCR - disciplinata dall'art. 44 del DL 83/2012 - è stata abrogata;
- si è ammessa la possibilità di costituire Società a responsabilità limitata ordinarie con capitale inferiore a 10.000 euro;
- sono state modificate le regole per il conferimento del capitale per le Srl ordinarie.

E' evidente che *"le disposizioni dell'art. 9, commi 13, 14 e 15 [...], rappresentano un ripensamento e un significativo passo in avanti sulla strada di un'effettiva semplificazione e ciò attraverso una soluzione radicale: la "fusione" delle due varianti e l'estensione a tutti i soci persone fisiche, a prescindere dall'età, delle agevolazioni prima riservate alle sole s.r.l. semplificate. Come al solito, però, per realizzare questo risultato si è seguito un percorso alquanto bizantino"*⁹².

- **L'abolizione della SrlCR**

Ben poco vi è da dire sull'abrogazione delle SrlCR, per come regolamentate dal DL 83/2012; accogliendo le osservazioni della dottrina⁹³, con un colpo di spugna, il Legislatore novellistico ha soppresso tutti i commi

⁹² G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l.*, cit., p. 1089.

⁹³ In dottrina si è osservato che *"analizzando la disciplina nel suo insieme veniva da chiedersi se fosse sistematicamente giustificata la presenza di due varianti di s.r.l., date le modeste differenze di disciplina che le separavano. In sostanza, se i soci avevano meno di trentacinque anni, e solo in questo caso, potevano scegliere tra l'una o l'altra variante: optando per la s.r.l. semplificata, le regole erano le stesse della s.r.l. a Capitale Ridotto, salvo che, a fronte di determinate agevolazioni, ci si doveva sottoporre a due vincoli, riguardanti l'uno, la nomina degli amministratori, necessariamente soci, l'altro, il rispetto dello statuto ministeriale-tipo. Il risultato era identico a quello che - senza compromettere l'obiettivo, che ha avuto forte risonanza mediatica, di favorire le iniziative imprenditoriali giovanili si sarebbe prodotto se fosse stata introdotta un'unica variante (caratterizzata da capitale tra uno e novemilanovecentonovantanove euro, da versare interamente e in denaro) e si fosse stabilito che la sua utilizzazione da parte di soci under 35 avrebbe consentito a questi ultimi anche l'accesso a determinate agevolazioni a condizione che gli amministratori fossero soci e che lo statuto fosse conforme al modello standard"*, G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l.*, cit., p. 1088.

dell'art. 44 di tale decreto legge lasciando indenne - o quasi - il solo comma 4-bis.

Con riferimento a quest'ultima alinea, il punto b) del comma 14 del citato articolo 9 ha sostituito le parole *a responsabilità limitata a Capitale Ridotto* con le parole *a responsabilità limitata semplificata*. Quest'ultima novità - alla luce di quanto accennato in relazione alle modifiche apportate alle SrlS - pare scontata, infatti, la nuova Srl Semplificata è molto simile alla SrlCR *ex* DL 83/2012, pertanto, aldilà delle apparenze non ci sembra di essere innanzi alle tre faticose parole del Legislatore in grado di ridurre intere biblioteche in carta straccia, infatti, la nuova SrlS e la SrlCR sono quasi identiche se non fosse per le previsioni in tema di statuto *standard* prevista per le società semplificate.

La riprova di questa contiguità è data dal successivo comma 15 in base al quale si prevede una qualificazione, *ex lege*, di tutte le SrlCR iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del decreto in nuove SrlS, *"in altri termini, senza doversi fare luogo a deliberazioni di modificazione statutaria, il Registro delle imprese dovrebbe automaticamente, e in autonomia, provvedere a "riconvertire" le s.r.l.c.r. in s.r.l.s., e ciò a prescindere da qualsiasi richiesta che, in tal senso, sia formulata dagli amministratori delle s.r.l.c.r. interessate; costoro, piuttosto, dovrebbero diligentemente provvedere al deposito, presso il Registro delle imprese di competenza, di una versione aggiornata dello statuto delle s.r.l.c.r. da essi amministrate, recante (per imperio del Legislatore) la sostituzione (in qualunque parte dello statuto essa sia presente e, in particolare, nella denominazione sociale) dell'espressione "società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto" con l'espressione "società a responsabilità limitata semplificata", e ciò appunto in esito al sopravvenuto mutamento normativo (per questa operazione non è tuttavia previsto alcun abbattimento dei costi previsti per le formalità da compiere presso il Registro delle imprese)"⁹⁴.*

⁹⁴ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. p. 1070, in cui si fa notare che "limitando la "automatica conversione" delle s.r.l.c.r. in s.r.l.s. alle sole s.r.l.c.r. iscritte nel Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del DL n. 76/2013, la legge lascia invero scoperto il caso (che però è evidentemente di pura teoria) in cui, alla data di entrata in vigore del DL n. 76/2013, vi fosse una s.r.l.c.r. bensì costituita, ma non (ancora) iscritta nel Registro delle imprese. In tale ipotesi, non pare tuttavia potersi far luogo a una soluzione diversa da quella della "conversione automatica" in s.r.l.s. che la legge come detto dispone per le s.r.l.c.r. iscritte al Registro delle imprese alla data di entrata in

A questo punto bisogna rilevare che ci si potrà trovare innanzi a SrlS che contengono, nel proprio statuto, norme in contrasto con il modello standard, infatti, si ricorda che la disciplina che consentiva la costituzione di SrlCR non prevedeva che l'atto costitutivo si conformasse a uno standard⁹⁵.

- **La Srl ordinaria con capitale ridotto**

Se con il comma 14 dell'art. 9 si è abrogato il corpus normativo che regolava l'istituzione e il funzionamento delle SrlCR, occorre segnalare che - contestualmente - con il comma 15-ter si è voluta istituire una nuova figura di Srl con capitalizzazione ridotta, in questa occasione - cambiando strategia rispetto al passato - il Parlamento ha optato per un intervento soft, infatti, ha previsto una Srl con capitale inferiore a 10.000 euro ma senza regolamentarla *ex novo*, dal momento che, si è limitato a operare sulla disciplina di quella ordinaria, derogandone alcuni suoi aspetti.

Per fare ciò si è intervenuti sull'art. 2463 del Codice Civile; a dire il vero non pare più essere opportuno parlare di Srl a Capitale Ridotto, infatti, è decaduto l'obbligo di indicare tale dicitura nella ragione sociale, pertanto, si parlerà sempre e soltanto di Srl a prescindere dal capitale sociale dell'ente; la dicitura corretta per rivolgersi a questo nuovo assetto pare essere Società a responsabilità limitata ordinaria con Capitale Ridotto (d'ora in poi "SrloCR").

vigore del DL n. 76/2013: e così il Registro imprese dovrebbe iscriverle (o, meglio, dovrebbe averle iscritte) come s.r.l.s. e, pure in questo caso, gli amministratori dovrebbero farsi carico di depositare al Registro delle imprese uno statuto nel quale l'espressione "società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto" sia sostituita con l'espressione "società a responsabilità limitata semplificata". L'alternativa, che appare francamente eccessiva (e, pertanto, non plausibile, per la ingiustificata disparità di trattamento che si determinerebbe tra due fattispecie pressoché identiche), sarebbe che il Registro delle imprese non accetti la domanda di iscrizione di queste s.r.l.c.r. e che i soci costituenti debbano darsi carico di modificare in s.r.l.s. l'atto costitutivo della "vecchia" s.r.l.c.r. per poi rivolgersi, di nuovo, al Registro delle imprese al fine di domandare l'iscrizione della s.r.l.s. risultante da questa modificazione". Sostanzialmente sulle stesse posizioni A. BARTOLACELLI, "Novissime" modifiche alla disciplina della s.r.l.s., cit., p. 22 il quale sostiene che "non vi sarà alcuna automatica mutazione della denominazione della società ope legis" e che "nessun formale atto di modifica del documento costitutivo della società sarà richiesto ai soci, i quali potranno continuare ad operare mantenendo la denominazione sociale di società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto".

⁹⁵ Si tratta di "una situazione per cui all'interno di un medesimo modello - la "nuova" s.r.l.s. - vi saranno società che hanno adottato un atto costitutivo in conformità al modello predisposto dal ministero della Giustizia ed altre che [...] avranno un atto costitutivo a formulazione tendenzialmente libera - le s.r.l.c.r. "riqualificate", A. BARTOLACELLI, "Novissime" modifiche alla disciplina della s.r.l.s., cit., p. 11.

Scendendo nel dettaglio si segnala che mediante il comma 15-ter dell'art. 9 del Decreto Lavoro sono stati aggiunti al sopracitato articolo 2463 c.c. un quarto e un quinto comma in base ai quali:

- si ammette la possibilità di costituire Srl con capitale inferiore a 10.000 euro ma superiore almeno a un euro, è previsto che in tal caso i conferimenti siano in denaro e siano versati nelle mani degli amministratori;
- si introduce un meccanismo in base al quale si deve costituire una riserva legale che, sommata al capitale sociale, raggiunga la somma complessiva di 10.000 euro.

Operando in questo modo si è reintrodotta la Srl a Capitale Ridotto, superando tutti i problemi interpretativi e topografici che si erano presentati agli interpreti quando era stata istituita nella sua precedente versione del 2012. Evidentemente a questa nuova SrlCR - essendo innestata nell'art. 2463 c.c. - sarà applicabile interamente la disciplina prevista per la Srl ordinaria salvo le eccezioni di cui al quarto e al quinto comma del medesimo articolo. In particolare si avrà che:

- il capitale sociale dovrà essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro⁹⁶;
- i conferimenti andranno fatti in denaro non essendo ammessi quelli in natura;
- il capitale andrà interamente versato dal momento che non è consentito il versamento per centesimi;
- si impone una progressiva patrimonializzazione.

Mentre i primi tre punti sono ripresi *sic et simpliciter* dalla Srl Semplificata, il quarto elemento è sicuramente il più innovativo e dirimpente di tutto il nuovo impianto normativo. Il Legislatore, reputando che la patrimonializzazione dell'ente fosse troppo bassa, ha ritenuto opportuno fissare una regola in base alla quale un quinto degli utili di ogni esercizio è da

⁹⁶ Si è fissato un livello di capitalizzazione "che deve essere comunque inferiore al minimo di diecimila euro, previsto per la s.r.l. ordinaria. Prosegue, di conseguenza, il processo di avvicinamento delle s.r.l. alle società personali o,

destinare alla formazione di una riserva legale che - sommata al capitale sociale - deve arrivare a costituire un valore pari a 10.000 euro, inoltre, le somme imputate a riserva potranno essere utilizzate esclusivamente per ripianare eventuali perdite. Una volta raggiunti i 10.000 euro viene a cadere quest'obbligo, tuttavia, qualora la riserva dovesse venire intaccata il meccanismo sarà nuovamente operativo sino al raggiungimento del predetto valore.

Con riferimento alla riserva legale, infine, si ricorda che dal momento in cui essa raggiunge il valore dei 10.000 euro inizia a essere soggetta alle regole previste per la riserva nell'ambito della Srl ordinaria, pertanto, si dovrà procedere con l'accantonamento annuo di un ventesimo degli utili sino a che non raggiunga un valore pari a un ventesimo del capitale.

Dibattuto in dottrina è se questo vincolo di destinazione di parte degli utili debba applicarsi solo alle Srl ordinarie con capitale ridotto oppure anche alle Srl semplificate. Coloro i quali ne negano l'estensione sostengono che il Legislatore - qualora avesse voluto ciò - lo avrebbe detto esplicitamente, di contro, coloro i quali ne sostengono l'applicabilità ritengono che ciò sia possibile grazie all'estensione anche alla SrlS di tutte le norme del capo VII⁹⁷.

Quest'ultima ricostruzione sembra quella da preferire, infatti, il Legislatore nell'ultimo comma dell'art. 2463-bis rinvia a tutte le norme presenti nel capo e non alle norme previste per la sola Srl ordinaria, pertanto, non si capisce perché si dovrebbe violare il dettato normativo. Vi è un ulteriore elemento testuale che avalla questa teoria: nel comma quinto non si dice che le disposizioni in esso contenuto siano applicabili solo alle SrlCR ma ha un tenore molto più generale, pertanto, si deve applicare a tutte le Srl che abbiano un capitale inferiore ai 10.000 euro.

se si vuole, il processo di emarginazione di queste ultime, che già era stato avviato con la riforma del diritto societario del 2003", G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l.*, cit., p. 1090.

Così ragionando - a dispetto delle apparenze - si vanno ad aiutare le SrlS, infatti, come cennato supra, delle società con una capitalizzazione infima difficilmente otterrebbero l'apertura di linee di credito da parte delle banche, di contro, la presenza di questa riserva è un elemento di garanzia che ne andrebbe a favorire tale concessione, tuttavia, allo stesso tempo viene a cadere un elemento di discrimen tra le due.

Da quanto detto si conclude che - sovrapponendo la disciplina della vecchia SrlCR a quella della SrlCR - sono venuti a cadere tutta una serie di prescrizioni precedentemente previste; in particolare della nuova Srl ordinaria a Capitale Ridotto:

- possono esserne soci sia persone fisiche che giuridiche;
- non occorre specificare nulla nella ragione sociale;
- possono essere nominati amministratori persone fisiche e persone giuridiche.

- ***La disciplina della nuova SrlS***

Per quanto riguarda la società disciplinata dall'art. 2463-bis occorre cominciare dicendo che è venuta a cadere la limitazione secondo la quale potevano esserne soci solo soggetti che, al momento della costituzione o dell'acquisizione delle quote, non avessero compiuto il trentacinquesimo anno di età. Resta invece in vigore la regola in base alla quale possono essere soci di una società semplificata solo persone fisiche e, non anche, persone giuridiche⁹⁸; in particolare - a seguito delle ultime modifiche legislative - si

⁹⁷ In questo senso v. G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l.*, cit., p. 1092; M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, cit., p. 1192.

⁹⁸ Cfr. A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. p. 1074, ove si legge che "il DL n. 76/2013 non tocca [...] l'art. 2463 bis, comma 1, c.c., sotto il profilo che esso (disponeva e tuttora) dispone che l'unico socio o i soci della s.r.l.s. possono essere solo persone fisiche (e cioè, ovviamente, sia all'atto della costituzione della società, sia durante l'intera sua esistenza). Non è pertanto consentito che le quote di partecipazione al capitale sociale di s.r.l.s. appartengano (né in piena proprietà né in nuda proprietà né in usufrutto) ad altre società o ad altri soggetti diversi dalle persone fisiche (a prescindere dal fatto che essi siano dotati, o meno, della personalità giuridica), i quali evidentemente non possono entrare nella compagine sociale di una s.r.l.s., oltre che in sede di atto costitutivo, nemmeno per effetto del compimento di qualsiasi altro tipo di operazione dalla quale consegua l'appartenenza a tali soggetti di una quota di capitale della s.r.l.s. (in proprietà piena o nuda o in usufrutto), come potrebbe ad esempio accadere per effetto di un aumento del

esclude la partecipazione al capitale sociale di persone giuridiche sia laddove la quota pervenga tramite negozio *inter vivos*, sia nel caso di trasferimento *mortis causa*⁹⁹.

Per quanto riguarda l'amministrazione occorre ricordare che è stato caducato l'obbligo di nominare amministratori dell'ente solo persone che fossero socie, però il Legislatore nulla ha detto con riferimento all'ammissibilità di amministratori persone giuridiche, pertanto, dal momento che non è concesso interpretare in senso estensivo le norme che sono portatori di divieti, pare debba ammettersi tale possibilità¹⁰⁰.

Dopo l'abrogazione anche di questo limite ne consegue che, grazie al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2463-bis, sarà direttamente applicabile anche per le SrlS il primo comma dell'art. 2475 c.c.¹⁰¹, in base al quale *salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479 c.c.*, infatti, fino a questo momento non era applicabile perché amministratori dell'ente potevano esserne solo soggetti già soci.

A seguito di tale prospettata estensione, sorge qualche imbarazzante problema, per coloro i quali continuano a propugnare l'assoluta immutabilità dell'atto costitutivo standard: qualora tale estensione non dovesse considerarsi legittima ci si troverebbe in una situazione surreale, infatti, dal momento che non vi è più alcuna restrizione per la nomina dei gerenti - essendo decaduto il limite previsto nel DL Liberalizzazioni - ci troveremmo in

capitale sociale della s.r.l.s. (che sia sottoscritto non da una persona fisica) oppure di una fusione o di una scissione le quale, rispettivamente, abbiano una s.r.l.s. come incorporante o come beneficiaria della scissione".

In senso contrario si sono pronunciati alcuni Autori, in particolare v. M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, cit. p. 1108.

⁹⁹ "se la regola è che nella s.r.l.s. non vi possono essere soci diversi dalle persone fisiche, non pare esservi ragione di distinguere tra l'ingresso di nuovi soci per effetto di un atto *inter vivos* e l'ingresso di nuovi soci per effetto di una successione *mortis causa*: e quindi, piuttosto che concludere nel senso che la successione *mortis causa* apra le porte della s.r.l.s. alla presenza nel suo capitale sociale di soci diversi dalle persone fisiche, appare invero preferibile ritenere [che] la s.r.l.s. [divenga] una "nuova s.r.l.c.r."". A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. p. 1074.,

¹⁰⁰ Cfr. A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. p. 1077.

¹⁰¹ Cfr. A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. pp. 1076 s..

una situazione in cui una materia, sino a ora disciplinata, non è più normata, pertanto, dovrebbe esserci assoluta libertà discrezionale a favore dei soci nella determinazione degli amministratori, tuttavia, così ragionando si verrebbe a determinare una situazione in cui, nelle ordinarie Srl per designare un amministratore esterno occorre una regola *ad hoc*, di contro, ciò non sarebbe necessario perché la nomina di gerenti terzi sarebbe ammessa indiscriminatamente nelle SrlS che risentono molto di più dell'elemento personalistico.

L'unica soluzione per uscire dall'empasse, dunque, è ammettere che possa modificarsi lo statuto *standard* consentendo ai soci di inserire una clausola *ex art. 2475* primo comma c.c. in modo da attribuire ai soci la facoltà di nominare o meno un amministratore esterno.

Infine per quanto riguarda le peculiarità dello statuto - pur rinviando a quanto detto in precedenza sul tema che resta pienamente valido - occorre segnalare che, il Legislatore novellistico, ha voluto apportare una modifica, *rectius*, una puntualizzazione. Infatti nel corso della conversione del DL il parlamento inserì un punto *b-bis* al comma tredicesimo dell'art. 9 in base al quale nell'art. 2463-bis, dopo il secondo comma, se ne aggiunge un altro che recita: *le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili*.

Con l'entrata in vigore di questa innovazione - secondo parte della dottrina - si sarebbe definitivamente sancita l'inderogabilità delle norme contenute nello statuto *standard* e si sarebbe positivizzato il divieto di inserirvi clausole difformi¹⁰², tuttavia il dibattito non pare ancora sopito¹⁰³.

¹⁰² M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, cit. p. 1102 in cui si osserva che "secondo la presumibile intenzione del Legislatore, la portata del chiarimento dovrebbe essere molto ampia: in sostanza, con reintroduzione della formula espressa per cui «le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili» (nuovo comma 3 dell'art. 2463-bis c.c.), il Legislatore storico voleva escludere l'ammissibilità di qualsiasi variazione o integrazione. Può tuttavia essere dubbio che questa intenzione sia stata espressa in modo adeguato nella legge".

¹⁰³ "Tale formulazione, però, da un lato, non risolve il precedente dibattito sulla possibilità o meno di completare le previsioni del modello tipizzato sia con clausole integrative (per esempio, in punto di durata della società) sia anche con clausole in deroga alla restante disciplina legale dispositiva della s.r.l., d'altro lato, evidenzia la necessità di aggiornare le clausole dello statuto tipizzato (che datano 23 giugno 2012) in ragione dell'insanabile contrasto che attualmente si determina tra talune di esse (per esempio, quelle che riservano l'amministrazione solo ai soci e che vietano il trasferimento delle quote ad over trentacinque) e la nuova disciplina legale, quale risulta dopo il DL n. 76/2013, che ha

Alla luce dell'intervento del Legislatore novellistico - secondo noi - si conferma che *"l'atto costitutivo di s.r.l.s. sarà da considerarsi di libera formulazione, nel rispetto degli elementi previsti dall'art. 2463-bis, secondo comma. La violazione di quest'ultima prescrizione dovrà poi essere oggetto di autonoma valutazione, che potrà comportare, nei casi più gravi, l'applicazione dell'art. 2332 c.c."*¹⁰⁴.

Si ribadisce che - per quanto argomentato nel paragrafo precedente - le previsioni del modello *standard* sono da considerarsi sacre e immutabili, di contro (per tutti gli aspetti per cui non è stato stabilito niente) si lascino i soci della costituenda società plasmare l'atto costitutivo in base alle concrete esigenze, fermo restando quanto dettato dal Codice Civile in tema di Srl ordinaria.

Per dirlo con altre parole: sono da reputarsi ammissibili in un atto costitutivo-statuto di SrlS tutte le clausole che il Codice Civile consente di inserire in un atto costitutivo di Srl ordinaria a eccezione di quelle che contrastano con le previsioni positivizzate nel modello *standard*.

A confermare la tesi della flessibilità dello statuto milita un'osservazione di carattere pratico: a seguito dell'intervento normativo del 2013 alcune disposizioni dell'atto costitutivo *standard* risultano ormai anacronistiche, pertanto, qualora si adottasse la tesi dell'immodificabilità - ad esempio - non si potrebbero nominare amministratori soggetti che non fossero soci¹⁰⁵.

eliminato i suddetti vincoli. Oggi, infatti, per rispettare la regola dell'inderogabilità delle clausole dello statuto ministeriale regola ribadita in sede di conversione del DL n. 76/2013 le s.r.l. semplificate sarebbero paradossalmente costrette a costituirsi secondo la vecchia disciplina legale, cioè a rispettarne quei vincoli che oggi il Legislatore ha fatto cadere", G. MARASA', Considerazioni sulle nuove s.r.l., cit., p. 1089; dello stesso avviso A. BARTOLACELLI, "Novissime" modifiche alla disciplina della s.r.l.s., cit., p. 12, secondo l'autore, il ricordato intervento normativo "lascia intatto l'interrogativo di fondo riguardante cosa debba intendersi per "conformità" al modello standard: è conforme il solo modello che si attiene alla lettera alle indicazioni fornite dal ministero? O rispetta la conformità anche l'atto costitutivo che sia stato integrato fornendo indicazioni non previste dal formulario ministeriale (prima fra tutte l'apposizione di una durata determinata alla società)? O, ancora, è da valutarsi come conforme l'atto costitutivo che, sia pure rispettando i dettami forniti dall'art. 2463-bis secondo comma, modifica specifiche clausole dell'atto costitutivo standard? E, infine, qual è la sanzione per quelle società che si costituiscono mediante un documento genetico che sia da valutarsi come difforme rispetto alla Tabella A del DM Giustizia 138/2012?"

¹⁰⁴ A. BARTOLACELLI, "Novissime" modifiche alla disciplina della s.r.l.s., cit., p. 12.

¹⁰⁵ A. BARTOLACELLI, "Novissime" modifiche alla disciplina della s.r.l.s., cit., p. 14.

Da quanto detto pare definitivamente da respingere la tesi di coloro i quali sostengono che *"la disposta inderogabilità del «modello standard», se impedisce l'inserzione di clausole discrezionali o opzionali, non può essere interpretata così rigorosamente da non consentirne ogni variazione "dovuta", "innocua" o attinente non alla "struttura permanente" della s.r.l.s. ma al suo "temporaneo funzionamento"*"¹⁰⁶. Il punto meno convincente di questa teoria è caratterizzato dal discrimen che debba essere posto alla base dell'inserzione di una previsione in una o nell'altra delle suddette categorie.

Da quanto prospettato con riferimento alle innovazioni apportate si evince come *"il rapporto intercorrente tra la "vecchia" e la "nuova" s.r.l.s. è di identità meramente nominale, essendovi invece identità sostanziale tra la s.r.l.c.r. e la semplificata come è uscita modificata dal DL 76/2013"*¹⁰⁷; si osserva che in dottrina è stato rilevato che *"l'intera opera di maquillage della s.r.l.s. è giustificata proprio dalla necessità di ricompredervi pure le s.r.l. a Capitale Ridotto"*¹⁰⁸. Infatti si ricorderà che, a seguito dell'abrogazione dei primi quattro commi dell'art. 44 del DL 83/2012, si è prevista la qualificazione *ex lege* delle SrlCR esistenti in SrlS, del resto si è trattato di una *"naturale conseguenza dell'intera operazione"*¹⁰⁹.

- ***Le innovazioni in tema di Srl ordinaria***

Il Parlamento - in sede di conversione - ha aggiunto all'art. 9 un comma 15-bis mediante il quale ha, molto opportunamente, esteso - anche alle ordinarie Srl - l'obbligo del versamento del capitale sociale non più presso un istituto di credito ma, come già previsto per le SrlS, nelle mani degli amministratori dell'ente. Per consentire ciò è stato modificato il quarto comma dell'art. 2464 del Codice Civile, sostituendo le preesistenti parole *presso una banca* con la dicitura *all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo*.

¹⁰⁶ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. p. 1073.

¹⁰⁷ A. BARTOLACELLI, *"Novissime" modifiche alla disciplina della s.r.l.s.*, cit., p.21.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

¹⁰⁹ *Ibidem*.

Diretta conseguenza di questa novella, come già previsto per le SrlS, è la necessaria presenza dei soci della costituenda società e dei soggetti che saranno nominati amministratori al momento in cui l'atto costitutivo verrà rogato innanzi al notaio, infatti, i primi sono chiamati a fare il versamento nelle mani dei secondi.

Sebbene sia molto frequente la presenza di questi soggetti in fase di costituzione della società, occorre ricordare che vi sono dei casi (es. se i soci sono persone giuridiche oppure cittadini stranieri) in cui così non è; per risolvere questo problema la dottrina ha formulato varie ipotesi¹¹⁰. Sul punto si conclude precisando che il versamento può essere effettuato nelle mani di un unico amministratore, pertanto, non è necessaria la compresenza di tutti i soggetti designati a ricoprire questo incarico..

Ben'inteso restano valide le regole che disciplinano il capitale della Srl ordinaria, difatti, permane la possibilità per i soci di versare solo il 25% del capitale sottoscritto, di contro, ciò non sarà possibile ne per le SrlS, ne per le nuove SrlCR e ne, tantomeno, per le Srl con Socio Unico per cui resta applicabile l'obbligo dell'intero versamento del capitale sottoscritto.

¹¹⁰ si è osservato che vi è "il dubbio se coloro che saranno nominati amministratori possano sopperire altrimenti a questo onere della loro presenza fisica alla stipula dell'atto costitutivo. Alla risposta positiva si può probabilmente giungere attraverso due "strategie":

a) in vista della sua nomina, il candidato amministratore potrebbe formulare una accettazione di carica anteriore all'atto costitutivo, subordinata all'effettivo verificarsi della sua nomina, e rilasciare una procura (ad esempio, a un professionista o a uno dei soggetti che sicuramente presenzieranno alla stipula dell'atto costitutivo), affinché questi possa ricevere il versamento dei "centesimi" in nome e per conto del "mandante" (in alternativa, potrebbe anche valutarci se, mediante una procura, addirittura si possa attribuire al procuratore il potere stesso di accettare la carica in nome e per conto del nominando amministratore, oltre che il potere di ricevere il predetto versamento; invero, non appare che l'attività demandata a questo procuratore sia di natura talmente "personale" per il soggetto che sia nominato amministratore, da non poter essere da lui delegata);

b) si potrebbe pensare anche alla soluzione che i futuri soci conferiscano a una banca un mandato irrevocabile di ricevere il versamento dei centesimi in un "conto vincolato" al fatto che una certa società sia costituita entro un dato termine (in modo che, scaduto inutilmente quel termine, i fondi possano essere restituiti a chi li ha versati) e che il conto possa essere movimentato solamente da coloro che di tale società risulteranno essere gli amministratori (50). Non si tratterebbe, in tal caso, di un versamento esattamente effettuato "nelle mani" degli amministratori; ma, dato che gli amministratori, qualora ricevano il versamento direttamente nelle proprie mani, "girano" seduta stante l'assegno in una banca e che quindi l'effetto finale è identico, non pare che sussistano valide ragioni per non tenere in considerazione anche questa possibile soluzione del versamento "diretto" dei soci in una banca (la quale, invero, si scontra, in pratica, con gli standard operativi delle procedure bancarie, che dovrebbero appositamente essere rese flessibili a questo nuovo scenario; ma non appare impossibile riuscirci, visto che le banche, come detto, tengono comunque attiva la analoga procedura di deposito dei "centesimi" per la costituzione delle s.p.a.)" A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. pp. 1085 s..

Questa modifica dell'art. 2464 del Codice Civile ha eliminato un'ulteriore peculiarità della Srl Semplificata e di quella a Capitale Ridotto; se prima di tale modifica la possibilità di versare il capitale nelle mani degli amministratori era una prerogativa e una semplificazione solo di SrlS e SrlCR, adesso diviene una regola generale.

Diretta conseguenza di questa estensione è la sostanziale inutilità tanto dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 2463 c.c. quanto dell'ultima parte del n. 3 del secondo comma dell'art. 2463-bis del Codice Civile, infatti, non pare più necessario che in tali norme si ribadisca l'obbligo di versare il capitale nelle mani degli amministratori dal momento che - per quanto detto sino a ora - alle Srl Semplificate e alle Srl ordinarie a Capitale Ridotto si applicano le norme previste per le Srl ordinarie.

Sempre l'art. 15-bis dell'articolo 9 puntualizza che nell'atto costitutivo della società debbano essere indicati i mezzi di pagamento con cui i soci adempiono al versamento. Si tratta di un'innovazione che comporta qualche problema: si osserva che dall'entrata in vigore dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non è più possibile effettuare operazioni in contanti nel caso in cui l'importo sia superiore a mille euro, pertanto, si dovrà procedere al pagamento con strumenti diversi.

Innanzitutto va esclusa la possibilità di effettuare il versamento con bonifico bancario dal momento che la costituenda società - in questa fase - non può ancora avere un conto corrente a sé intestato, pertanto, resta la possibilità di effettuare il versamento mediante assegno. Sarà sicuramente preferito un assegno circolare rispetto a uno bancario¹¹¹, infatti, *"anche se tale assegno è sicuramente un «mezzo di pagamento», non essendone tuttavia garantita la copertura, potrebbe pensarsi che il suo utilizzo non integri il rispetto della norma secondo cui «alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato» almeno il 25 per cento del capitale sottoscritto, il che, come noto, è una "condizione" per poter procedere alla costituzione della*

¹¹¹ A. BUSANI, C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata*, cit., p. 1310

società (prescritta, con riferimento all'art. 2342, comma 2, c.c., dall'art. 2329, n. 2), c.c., il cui disposto normativo è "importato" nella s.r.l. per effetto del richiamo ad esso contenuto nell'art. 2463, comma 3, c.c., ovviamente applicabile alla s.r.l.s. in forza del "solito" art. 2463 bis, ultimo comma, c.c.). E ciò a maggior ragione qualora gli amministratori di detto versamento debbano "dare quietanza" e debbano conseguire una valutazione in termini di "avvenuto versamento" del capitale sociale"¹¹².

Tabella 2. Eguaglianze e differenze tra SrlS, SrlOCR, Srl

	Srl Semplificata	Srl Ordinaria a Capitale Ridotto	Srl Ordinaria
Capitale sociale	Compreso tra 1 euro e 9.999,00	Compreso tra 1 euro e 9.999,00 euro	Pari o superiore a 10.000 euro
Conferimenti	Solo in denaro nella fase costitutiva, successivamente sia in denaro che in natura	Solo in denaro nella fase costitutiva, successivamente sia in denaro che in natura	In denaro o in natura
Compagine sociale	Persone fisiche	Persone fisiche e persone giuridiche	Persone fisiche e persone giuridiche
Statuto	Redatto in conformità al modello di cui alla tabella A allegata al DM Giustizia 138/2012	Nessuna particolare restrizione	Nessuna particolare restrizione
Oneri per la costituzione	Ridotti	Ordinari	Ordinari
Trasferibilità delle quote	Solo a favore di persone fisiche	Nessuna particolare restrizione	Nessuna particolare restrizione
Modalità di versamento del capitale sociale	Interamente versato al momento della costituzione nelle mani dell'organo amministrativo	Interamente versato al momento della costituzione nelle mani dell'organo amministrativo	In fase di costituzione ammesso il versamento di solo il 25% del capitale nelle mani dell'organo amministrativo
Amministratori	Persone fisiche o persone giuridiche	Persone fisiche o persone giuridiche	Persone fisiche o persone giuridiche
Obbligo di inserire nella denominazione	Srl Semplificata	Srl	Srl
Meccanismo di costituzione della riserva obbligatoria	1/5 degli utili destinati alla costituzione di riserva legale fino a che non si raggiunga un valore che, sommato al capitale, sia pari a 10.000 euro	1/5 degli utili destinati alla costituzione di riserva legale fino a che non si raggiunga un valore che, sommato al capitale, sia pari a 10.000 euro	1/20 degli utili destinato alla costituzione di riserva legale fino a che non raggiunga un livello pari a 1/5 del capitale sociale

Fonte: "elaborazione personale"

¹¹² A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. p. 1085.

4.3.L'interscambio tra le diverse varianti

Partendo dalla considerazione in base alla quale Srl, SrlCR e SrlS non costituiscono tipi diversi di società ma semplicemente varianti del modello base Società a responsabilità limitata (v. *infra*), pare interessante chiedersi se e quando si possa effettuare il passaggio dal modello base ai due sottotipi e viceversa.

4.3.1. *Da SrlS o Srl ordinaria a Capitale Ridotto a Srl ordinaria*

In base a quanto previsto dal Codice Civile, non vi sono ipotesi in cui una Srl Semplificata o ordinaria a Capitale Ridotto debba obbligatoriamente assumere le vesti di una Società a responsabilità limitata ordinaria o comunque trasformarsi in un diverso tipo di società di capitali.

Secondo la dottrina più attenta al dettato del testo normativo, infatti, il Legislatore è stato preciso e puntuale nel sostenere che il capitale di queste due varianti non possa superare i 9.999,99 euro in fase di costituzione, tuttavia, nulla osserva con riferimento al proseguo dell'attività, pertanto, potrà *"continuarsi a chiamare s.r.l.s. quella società che, nel corso della sua vigenza si trovi a raggiungere (ad esempio, a seguito di un'operazione di aumento di capitale, gratuito o a pagamento, oppure per effetto di una fusione) un valore superiore al predetto importo di euro 9.999,99"*¹¹³. Di contro, secondo altri autori, dal momento in cui il capitale della società raggiunga la faticosa soglia dei 10.000 euro, la società dovrebbe *"assoggettarsi alle norme più stringenti che assicurano l'intangibilità del capitale, regolandone l'aumento, imponendone la riduzione obbligatoria in caso di perdite significative e comminando la sanzione dello scioglimento della società ove il capitale non venga ricostituito nei limiti di legge"*¹¹⁴.

¹¹³ A. BUSANI, C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata*, cit., p. 1310.

¹¹⁴ A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 33.

Come osservato in precedenza si tratta di una scelta nella completa discrezionalità dei soci, inoltre si osserva che nulla osta all'assemblea l'imputazione degli utili - anziché a capitale sociale - a riserva disponibile, pertanto, si potranno avere anche società con importanti risultati economici che continuino a mantenere le spoglie di SrlS o SrlCR.

Dal momento che - come si specificherà in seguito - SrlS e SrlCR non costituiscono dei tipi diversi rispetto alla Srl ordinaria ne consegue che nei casi in cui si dovrà effettuare tale passaggio bisognerà "*ritenere di essere in presenza di una mera modifica statutaria e non di fronte a una trasformazione vera e propria, soggetta alla ben più complessa normativa di cui agli artt. 2498 e ss. del c.c.*"¹¹⁵. Resta salvo l'obbligo per i soci di specificare in tale delibera l'abolizione della parola "Semplificata" dalla ragione sociale e l'inserzione nello statuto delle clausole atte a regolare gli eventuali ambiti non ancora disciplinati, inoltre, costoro saranno liberi di modificare tutte le clausole statutarie dal momento che - a seguito di tale aumento - non si sarebbe più vincolati allo statuto standard¹¹⁶.

Altrettanto ammessa è la trasformazione di SrlCR e SrlS in altro tipo di società di capitali. In questi casi si tratterà di una trasformazione vera e propria e dovranno applicarsi tutte le disposizioni inerenti al tipo specifico di destinazione.

4.3.2. Da Srl ordinaria a SrlS o Srl ordinaria a Capitale Ridotto

Molto articolato e dibattuto è il passaggio da Srl ordinaria a SrlS o SrlCR. Nei mesi seguenti al DL Liberalizzazioni cominciò a diffondersi in dottrina l'idea in base alla quale la SrlS - e la SrlCR poi - dovesse considerarsi esclusivamente un sottotipo di Srl utilizzabile esclusivamente per l'entrata

¹¹⁵ G. PAPPALARDO, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, cit., p. 462; Cfr. nello stesso senso M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., p. 1103; M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, cit. p. 1109; L. DE ANGELIS, *La nuova S.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., p. 76.

¹¹⁶ A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 33.

nell'ordinamento giuridico e nel sistema economico - da impiegarsi solo per un primo periodo di attività - e non come un assetto definitivo utilizzabile a tempo indeterminato. In base a questa ricostruzione dovevano considerarsi ammissibili i soli mutamenti che avevano come punto di partenza SrlS - o SrlCR - e come punto di arrivo una Srl ordinaria, viceversa, erano considerati inammissibili i "movimenti" contrari, pertanto, laddove il capitale sociale divenisse insufficiente per continuare l'attività come Srl - e i soci non volessero integrarlo - la società sarebbe stata destinata allo scioglimento¹¹⁷.

Altra parte della dottrina, invece, per giungere alle medesime conclusioni partiva dall'osservazione in base alla quale "*se si considera che la finalità generale della s.r.l.s. è quella di promuovere la creazione di "nuove imprese", è chiaro che la trasformazione della s.r.l. in s.r.l.s. allo scopo di rendere superflua la ricapitalizzazione (o comunque di contenerne la misura) non sarebbe coerente con lo scopo della legge*"¹¹⁸, tuttavia, a tali osservazioni si deve replicare che mantenere in vita una Società e impedire che vadano perduti ulteriori posti di lavoro è solo un'altra strada per promuovere l'occupazione nel nostro Paese.

Con il passare del tempo - anche grazie ai nuovi orientamenti sulla SrlS¹¹⁹ - è andata via via crescendo la fazione di coloro i quali ammettevano tale ipotesi, in particolare, costoro facevano notare che non vi è alcun disposto normativo che lo impedisse né esplicitamente né implicitamente¹²⁰.

A oggi - anche grazie agli ultimi aggiornamenti normativi intervenuti in materia - si reputa possibile tale mutamento, a prescindere dal

¹¹⁷ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., pp. 1103 s., tuttavia, questa ricostruzione non è in linea con il principio di conservazione delle imprese che, si ricorderà, è stato rafforzato nella riforma del diritto societario del 2003.

¹¹⁸ M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi*, cit. p. 1110.

¹¹⁹ In particolare ci si riferisce all'orientamento in base al quale la SrlS si sarebbe dovuta trasformare in Srl ordinaria - oppure sciogliersi - laddove un socio avesse superato la fatidica età dei 35 anni. Così facendo si delineava una "società a tempo" destinata ad essere il veicolo di entrata nel mondo del lavoro.

motivo per cui ciò si voglia fare (riduzione di capitale obbligatoria o volontaria). Ciò che bisogna ricordare è che, in caso di passaggio da Srl ordinaria a SrlS, occorre apportare una serie di accorgimenti allo statuto in modo che non contrasti con lo schema previsto nel DM Giustizia 138/2012, inoltre, si dovrà cambiare la denominazione della società come stabilito dall'art. 2463-bis c.c.; per tutti questi motivi parrebbe essere più desiderabile il passaggio a una SrlCR che comporterebbe meno problemi¹²¹.

Ad avallare la tesi permissiva è anche la considerazione in base alla quale una SpA in cui si fossero registrate perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale sarebbe consentito di trasformarsi in una Srl Semplificata, sarebbe paradossale non consentire tale passaggio anche a una Srl in momentanea difficoltà. Si osserva infatti che la principale argomentazione di coloro i quali non ammettono tale passaggio consiste in un dato letterale: *ex* art. 2484 c.c. in caso di riduzione del capitale aldisotto del minimo - laddove non si volesse integrarlo o porre in liquidazione la società - si dovrebbe procedere a una trasformazione, tuttavia, il passaggio da Srl ordinaria a SrlS o SrlCR non costituisce una trasformazione *strictu sensu*. E' ovvio che si tratti di un'argomentazione puramente letterale che potrebbe essere causa di una vera e propria incoerenza del sistema¹²².

Per quanto riguarda il passaggio da Srl a SrlCR bisogna, innanzitutto, considerare i casi di riduzione - obbligatoria o volontaria - del capitale di Srl ordinaria.

Non pare possano esservi preclusioni nel consentire ai soci di una normale Srl la volontaria riduzione del capitale al disotto del limite minimo dei 10.000 euro; in tali fattispecie si avrà l'automatica conversione della società

¹²⁰ Cfr. tra i tanti: A. BUSANI, C. A. BUSI, *La s.r.l. semplificata*, cit., p. 1318; L. DE ANGELIS, *La nuova S.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., p. 77 che ammette il passaggio da Srl a SrlCR.

¹²¹ A. BAUDINO, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, cit., p. 33; rimane in dottrina chi sostiene l'impossibilità del passaggio da SrlS a Srl, in particolare v. M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, cit. p. 1109.

¹²² Cfr. G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l.*, cit., pp. 1092 s..

in SrlCR; teoricamente potrebbe aversi anche la conversione in SrlS - laddove non vi fossero disposizioni difformi dallo statuto *standard* - ma ciò non pare sia desiderabile per quanto osservato in precedenza.

A seguito di tale interpretazione dovrà considerarsi implicitamente derogabile il punto 4 del 1° comma dell'art. 2484 c.c.; in base al dettato di tale norma la Srl andrebbe posta in liquidazione per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, tuttavia, ciò pare superato a seguito dell'entrata nel nostro sistema di società di capitali della SrlCR prima e della SrloCR poi. Si deve ricordare che nel caso di passaggio da Srl a ordinaria a Capitale Ridotto, nella delibera di riduzione, andrebbe specificato "*che tale riduzione di capitale viene effettuata in funzione della continuità aziendale e che, quindi, non si tratterebbe di una riduzione "liquidatoria"*"¹²³".

Così ragionando non si può escludere neanche il mutamento dell'assetto qualora vi fosse una riduzione obbligatoria a seguito di perdite che riducano il capitale al disotto dei 10.000 euro, infatti, anche l'art. 2483 c.c. deve considerarsi tacitamente derogabile nel caso di riduzione obbligatoria del capitale di Srl, pertanto, la delibera che rileverà la perdita potrà - in alternativa alla ricapitalizzazione o alla trasformazione - dichiarare la volontà di continuare l'attività, così facendo continuerà a operare come SrlCR e non più come Srl ordinaria.

In ogni caso, laddove si attuasse la migrazione verso una SrlCR sarebbe applicabili a tale società ("erede" di una Srl) il *corpus* normativo previsto per questo specifico assetto, pertanto, si dovrà procedere - qualora ciò non fosse stato già fatto - con il versamento integrale del capitale sociale e con l'adeguamento alle regole previste in tema di riserva obbligatoria, di contro, non si applicherà - per quanto è stato detto in precedenza - la regola che vieta il conferimento di beni diversi dal denaro.

¹²³ A. BUSANI, *La nuova società a responsabilità semplificata*, cit. p. 1082.

4.4. Un bilancio su SrlS e SrlCR

Come più volte ricordato, la volontà del Legislatore era di fornire - nel periodo in cui la crisi mordeva in modo più accentuato - degli strumenti (a costo zero per lo Stato) che al contempo incentivassero sia la costituzione di nuovi posti di lavoro sia favorissero la nascita e lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali. Tuttavia, *"gli stessi atti di nascita delle due nuove formule societarie testimoniano di un intervento normativo piuttosto farraginoso, tutt'altro che orientato verso una ristrutturazione del sistema su cui ha inciso: con la s.r.l. semplificata inserita (correttamente) all'interno del codice civile e la s.r.l.c.r. disciplinata in un secondo momento e (inopinatamente) al di fuori di esso, oltre che con scarsissima attenzione al reciproco coordinamento, per tacere dello strumento legislativo utilizzato (il decreto legge in entrambi i casi), segnale esso stesso dell'estemporaneità delle novelle"*¹²⁴, proprio sull'impiego del DL - ormai divenuto ordinario strumento di legislazione - si ricorda che *"uno stato di cose così poco lodevole nasce senza dubbio in gran parte dall'abuso della legislazione di urgenza, che di fatto costringe il Legislatore a fare e disfare, per non aver sufficientemente meditato sui passi da compiere prima di emanare decreti che debbono essere convertiti in soli sessanta giorni"*¹²⁵.

Dopo le novità introdotte nel 2013 la Società a responsabilità limitata Semplificata - prospettata come panacea di tutti i mali della disoccupazione giovanile - è stata completamente svuotata dei suoi elementi caratterizzanti. La SrlS *"da variante funzionale al godimento di un regime differenziato e privilegiato sul piano privatistico, quale era inizialmente, [...] si presenta adesso dopo che tale regime è diventato diritto comune e non più privilegio riservato ai "giovani" come una variante (non solo accessibile a tutte le persone fisiche ma anche) funzionale solo al godimento*

¹²⁴ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., p. 1101.

¹²⁵ M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (oda un euro?)*, cit., p. 1190

*di risparmi, notarili, fiscali e camerali nella fase della costituzione, risparmi che sono subordinati al rispetto di uno statuto tipizzato elaborato in sede ministeriale"*¹²⁶.

Per fare ordine, resosi conto della illogicità e complessità del sistema, si è visto come il Governo, abbia - o almeno vi ha provato - riordinato il *corpus* normativo, tuttavia, è innegabile che - in base alla legislazione vigente - la SrlS non è più dotata di quei caratteri peculiari che ne rendeva così desiderabile l'introduzione. Sicuramente questo istituto aveva ragione di esistere nel nostro ordinamento durante il primo semestre del 2012, infatti, allora era ammesso solo per questo tipo di società sia la costituzione con un capitale minimo, sia il versamento dello stesso direttamente nelle mani degli amministratori e sia l'azzeramento dei costi di avviamento.

Già con la previsione della SrlCR tale privilegio è venuto meno sino a che, con le ultime novità, è divenuto quasi meno conveniente costituire una SrlS anziché una Srl ordinaria a Capitale Ridotto.

Ciò deriva principalmente da due ragioni: innanzitutto dai vincoli che vi sono a causa dello statuto *standard* dettato dal Legislatore che, seppur in misura non esagerata, riduce l'autonomia privata, inoltre, pare essere più desiderabile costituire una Srl che nella ragione sociale non abbia alcuna specificazione che potrebbe andare a detrimento della stessa dal momento che i terzi potrebbero valutarla meno positivamente per la presenza della parola "Semplificata" nella propria denominazione; a fronte di un risparmio di qualche centinaia di euro per le spese di costituzione si potrebbe avere addirittura un danno.

Non si può negare che l'introduzione della SrlS abbia incentivato la costituzione di nuove imprese e il loro sviluppo. Come indicato in precedenza, i dati - più che positivi - dimostrano che questi interventi hanno reso più appetibile la costituzione di una Srl Semplificata, nonostante i problemi interpretativi e sistematici di cui si è dato conto nel corso della

¹²⁶ G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l.*, cit., p. 1095.

trattazione; la SrlS è stata usata come una sorta di laboratorio in cui sperimentare alcuni meccanismi (quali un capitale minimo o il versamento del capitale nelle mani degli amministratori), dopo di che tali strumenti sono stati importati anche nella Srl ordinaria.

Inevitabilmente, a seguito di quanto detto, il numero di nuove SrlS pare destinato a calare drasticamente a vantaggio di Srl ordinaria a Capitale Ridotto che offrono gli stessi benefici di una SrlS ma impongono meno stringenti condizioni.

4.5. Conclusioni: SrlS e SrlCR semplici varianti della Srl ordinaria

Con riferimento agli interventi normativi che si sono cercati di esplicitare, al fine di dare una risposta all'interrogativo che si prospettava nell'introduzione occorre fare il punto con riferimento all'attuale sistema delle società di capitali.

Allo stato dei fatti, gli imprenditori che volessero intraprendere un'attività impiegando una società non di persone, potrebbero scegliere di usare uno dei seguenti modelli organizzativi:

- Società per Azioni;
- Società in Accomandita per Azioni;
- Società a responsabilità limitata:
 - o Ordinaria con capitalizzazione normale;
 - o Ordinaria con capitalizzazione ridotta;
 - o Ordinaria con capitalizzazione pari o superiore a 120.000 euro;
 - o Unipersonale;
 - o Semplificata.

Come da ultimo prospettato, nell'ordinamento giuridico italiano, restano quindi tre modelli di società di capitali, infatti, la Srl Semplificata o la Srl ordinaria a Capitale Ridotto non ci pare possano costituire

veri e propri modelli; è più opportuno considerarli come particolari assetti - o varianti - di Società a responsabilità limitata¹²⁷.

Oltre che dalla presa d'atto che tutti questi assetti sono normati in un medesimo capo del Codice Civile¹²⁸, a tale conclusione si giunge partendo dalla considerazione in base alla quale, nessuno, si azzarderebbe a dire che la Srl unipersonale o la Srl con capitale sociale superiore a 120.000 euro costituiscono dei modelli differenti da quello base; tanto per le SrlS quanto per le SrlCR si deve ammettere che ci si trova nel tipo Srl, tuttavia, per diverse esigenze il Legislatore ha inserito delle particolari restrizioni che - ben lungi da determinare la nascita di nuovi modelli - "*costituiscono semplici restrizioni rispetto alla maggiore flessibilità del modello ordinario, senza deviare in alcun modo dai principi portanti su cui quest'ultimo poggia*"¹²⁹.

Si tratta - evidentemente - di società a responsabilità limitata alle quali si applicano norme particolari, poco importa se relative ai conferimenti, alla standardizzazione dell'atto costitutivo-statuto oppure all'obbligatorietà dell'istituzione di un organo di controllo; sicuramente il modello è unitario, ciò che cambiano sono delle regole - più o meno di dettaglio - che il Legislatore ha disposto si applichino laddove si presentino determinati presupposti.

¹²⁷ Sul punto si osserva - con riferimento alla disciplina antecedente alla riforma del 2013 - che "*S.r.l. semplificate e s.r.l. a Capitale Ridotto potevano entrambe considerarsi "varianti" di s.r.l., nel senso che, in presenza di determinati particolari presupposti di fatto, era previsto l'accesso a talune regole speciali, ferma restando, per il resto, l'applicazione delle disposizioni dettate dalla comune disciplina delle s.r.l. «in quanto compatibili» (artt. 2463 bis, comma 5, c.c. e 44, comma 4, DL n. 83/2012)*", G. MARASA', *Considerazioni sulle nuove s.r.l.*, cit., p. 1086. Sulle stesse posizioni M. S. SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, cit. p. 1109 in cui si aggiunge che "*la s.r.l.s. è una normale s.r.l. alla quale, in via di disciplina, si impone di render pubblico che essa adotta il modello standard tipizzato di atto costitutivo*". V. anche G. FERRI jr., *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto*, in *Studi e materiali*, 2013, 3, p. 810; M. SPIOTTA, *S.r.l. unilaterale "semplificata" o a "capitale ridotto": problemi e prospettive*, cit., p. 55.

¹²⁸ Cfr. G. FERRI jr., *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a Capitale Ridotto*, cit., p. 810;.

Qualora il Legislatore avesse voluto costituire un quarto tipo di società di capitali avrebbe istituito un capo VII-bis, rubricandolo Della Società a Responsabilità limitata Semplificata, e vi avrebbe inserito la disciplina di quest'ultima. Si ricorda, infatti, che nel nostro Codice Civile vi è un capo per ogni modello di società sia di persone che di capitali; anche laddove le regole che differenzino due modelli sono minime, per costituire un tipo differente, il Legislatore ha istituito due diversi capi; ad esempio si pensi alla Società in accomandita semplice che, pur differenziandosi per pochi ma significativi tratti dalla Società in nome collettivo, è stata inserita in un capo ad hoc.

¹²⁹ M. CIAN, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a Capitale Ridotto*, cit., p. 1102.

5. LE START-UP INNOVATIVE E GLI INCUBATORI

CERTIFICATI

Nel corso del 2012, il Governo - sempre allo scopo di promuovere l'occupazione, l'innovazione imprenditoriale oltretutto favorire lo sviluppo tecnologico e il progresso scientifico¹³⁰ - ha introdotto una legislazione di favore per incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese Start-up Innovative. In questo modo il nostro Paese ha ottemperato a una precisa richiesta rivolta dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea nel 2012 e si è allineato agli ordinamenti di molti altri Paesi occidentali che prevedono, da tempo, un trattamento di favore per le imprese che investono su ricerca e sviluppo tecnologico¹³¹, a dire il vero queste innovazioni "*pongono l'Italia all'avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei*"¹³².

La disciplina *de qua* è stata inserita nell'articolato del c.d. Decreto Crescita 2.0 (DL 179 del 18 ottobre 2012); si è deciso di inserire tali disposizioni in questo testo normativo partendo dalla considerazione in base alla quale le Start-up hanno la "*capacità di veicolare e irrorare l'innovazione all'interno del sistema economico. A questo beneficio diretto si accompagna un vantaggio indiretto concepibile in termini di stimolo al rinnovamento per le imprese tradizionali e conseguente*

¹³⁰ Cfr. R. CIFARELLI, *Le "start-up" innovative*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2013, 3, p. 245 in cui si ricorda che il c.d. Decreto Crescita 2.0 "*si pone in continuità con i decreti "cresci Italia" e "semplifica Italia", i quali contengono misure volte a sostenere l'imprenditoria privata; facilitare l'accesso ai mercati; creare un ambiente più propenso agli investimenti nazionali ed esteri; promuovere l'innovazione, l'efficienza e la trasparenza nella pubblica amministrazione; accelerare l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*".

¹³¹ Cfr. R. CIFARELLI, *Le "start-up" innovative*, cit., p. 245 ricorda che "*in seguito alla crisi finanziaria globale, molti governi hanno adottato, nel corso degli ultimi anni, provvedimenti volti a facilitare la crescita di start-up così da poter agevolare la crescita economica attraverso la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Si pensi, ad esempio, che tra giugno 2009 e maggio 2010 sono state introdotte o implementate ben oltre 200 riforme in 117 governi relative all'agevolazione per la creazione di nuovi business o per la semplificazione burocratica. [...] In proposito, basta ricordare che negli ultimi dieci anni, negli Stati Uniti, le start-up hanno creato tre milioni di posti di lavoro. In particolare, il settore privato statunitense ha sviluppato un partenariato tra imprenditori, multinazionali, università, fondazioni, leader di vario spessore capaci di mobilitare, in meno di un anno, l'equivalente di un miliardo di dollari in business service a disposizione di un network nazionale che offrirà servizi a centomila start-up nei prossimi tre anni*".

¹³² Italian Start-up, *Restart Italia un anno dopo*. cit..

guadagno in termini di competitività"¹³³, in altre parole si tratta di imprese in grado di favorire la crescita e l'internazionalizzazione del nostro Paese in ambito tecnologico e non solo.

L'intera sezione IX del citato DL (Misure per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative) - ritoccata dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 - è stata dedicata esclusivamente alla regolamentazione di queste particolari imprese; si è indicata in modo completo e analitico la disciplina a esse applicabili, si sono specificati i trattamenti di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale a codeste riservate, in altre parole si sono previste misure che "*toccano tutte le fasi del ciclo di vita della startup, dalla nascita alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione*"¹³⁴.

Il corpus normativo dedicato alle Start-up Innovative assume un certo rilievo per i fini di questa trattazione, infatti, - come si avrà modo di approfondire a breve - è interessante notare che possono essere qualificate Start-up Innovative solo determinate società e - tra queste - rientra la Società a responsabilità limitata, anzi, proprio quest'ultimo tipo societario è il più comune adottato dagli startupper.

Molto interessante è notare che nei mesi che seguirono l'entrata in vigore del *DL 179/2012*, si fece strada la singolare idea secondo la quale la Srl che avesse acquisito la qualifica di Start-up Innovativa (iSrl) dovesse essere considerata come un nuovo e diverso tipo societario rispetto alla Srl ordinaria. Inevitabilmente sono state assunte posizioni discordanti in dottrina, tuttavia, crediamo che per sciogliere nel modo migliore questo dubbio interpretativo sia

133 Comunicazione C(2013) 8827 final del 05/12/2013 in http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249740/249740_1503045_106_2.pdf; In altre parole "*la start up è importante perché:*

a) favorisce la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile;

b) contribuisce allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale e alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione;

c) promuove maggiore mobilità sociale e attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero", C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata e a Capitale Ridotto*, cit., p. 58.

¹³⁴ Italian Start-up, *Restart Italia un anno dopo*. cit..

necessario approfondire la specifica disciplina dettata per le Start-up Innovative in modo da trarre - agevolmente - le opportune conclusioni.

5.1. Tratti caratteristici delle Start-up Innovative

Che le norme dedicate alle Start-up Innovative costituiscano non un insieme di disposizioni casualmente assemblate ma un vero e proprio corpus normativo, ordinato e organizzato, si desume già dal prologo, infatti, il comma 1 dell'art. 25 esordisce enunciando le finalità della disciplina, nello specifico, si individuano come tali: la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, considerando la stessa Start-up come modello imprenditoriale atto a veicolare l'innovazione all'interno di un sistema economico¹³⁵.

Alla successiva alinea del medesimo articolo si individuano gli elementi caratterizzanti delle imprese Start-up Innovative. Colpisce molto l'accuratezza con cui il Legislatore detta i presupposti che debbano sussistere al momento della costituzione di una società affinché possa considerarsi Start-up Innovativa e, in quanto tale, possa essere ammessa al regime derogatorio e agevolativo per esse previsto.

Innanzitutto occorre dire che condizioni necessarie ma non sufficienti, affinché una società possa essere riconosciuta come Start-up Innovativa, sono le seguenti:

- dovrà essere costituita in forma di società di capitali (SpA, SapA, Srl¹³⁶), società cooperativa oppure Societas Europaea¹³⁷;

¹³⁵Relazione al DL 179/12 in documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12179.htm#_Toc3485 96372

¹³⁶ "Con riferimento alla forma di S.r.l., si osserva che, in assenza di particolari limitazioni al capitale delle start up innovative, anche le S.r.l. semplificate e a capitale ridotto possano fruire dei benefici riconosciuti alle start up innovative in presenza dei requisiti qualificanti". P. ALBERTI, *Start-up Innovative: nozione e caratteristiche principali*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 8.

¹³⁷ "Restano escluse quindi le imprese esercitate da "società di persone", tipi di società, questi, che appaiono ormai sistematicamente marginalizzati - nonostante la loro non trascurabile persistenza nell'universo delle piccole imprese - sia dall'ampia libertà concessa all'autonomia privata di conformare l'organizzazione della s.r.l., anche attingendo a soluzioni in precedenza compatibili solo con i tipi personalistici; sia dalla recente introduzione nell'ordinamento della s.r.l. a capitale ridotto, che affranca il beneficio della responsabilità patrimoniale limitata dall'onere di un conferimento significativo.

- ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dovrà essere fiscalmente residente in Italia;
- le proprie quote o azioni non siano quotate su mercati regolamentati o su un mercato multilaterale di regolamentazione.

Oltre a questi presupposti se ne individuano ulteriori che devono coesistere affinché si possa attribuire la qualifica *de qua*, in particolare si è previsto che la società:

- sia costituita e svolga attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- abbia la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisca, e non abbia distribuito, utili¹³⁸;
- abbia, quale oggetto sociale¹³⁹ esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico¹⁴⁰;

Resta esclusa altresì l'iniziativa imprenditoriale individuale che non si avvalga del modello della società di capitali unipersonale", P. SPADA, M. MALTONI, *L'impresa "start up" innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Rivista del notariato*, 2013, 3/1, p. 580..

138 "L'impiego del passato prossimo è chiaramente riferito alle società costituite e svolgenti attività di impresa da non più di quarantotto mesi (art. 25 comma 2°, lett. b). Tuttavia, se la società è stata costituita da più di quarantotto mesi ma ha iniziato solo dopo a svolgere attività di impresa, è ammessa a godere dei benefici? Probabilmente no, se si accetta la regola giurisprudenziale che identifica costituzione della società e "inizio" dell'impresa", P. SPADA, M. MALTONI, *L'impresa "start up" innovativa*, cit., p. 586.

139 "L'oggetto sociale della start up innovativa deve consistere esclusivamente in operazioni relative a prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e in particolare deve riguardare: lo sviluppo, la produzione e/o la commercializzazione" R. VITALE, *Costituzione e riduzione degli oneri per l'avvio delle Start-up Innovative*, in *Il fisco*, 2012, 6, p. 23.

140 "L'attività così programmata non deve essere necessariamente esclusiva; basta che sia prevalente. Dal punto di vista della tecnica redazionale dello statuto, ciò significa che l'oggetto sociale potrà essere costituito, oltre che dall'attività innovativa, anche da attività proprie di settori maturi, mentre il carattere della prevalenza non potrà essere, ovviamente, di natura "documentale", ma dovrà essere misurato sulla base dei risultati economici dell'attività effettivamente svolta (come emerge nitidamente nell'art. 2515 c.c., allorché, a determinati effetti agevolativi e quindi in una logica affine a quella che anima la disciplina in esame, il legislatore impone la ricorrenza di un requisito di prevalenza dell'attività svolta)", P. SPADA, M. MALTONI, *L'impresa "start up"*, cit., p. 587.

- non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda¹⁴¹.

Infine si prevede che, la società, soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

- le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa¹⁴²;
- almeno un terzo dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo sia in possesso di PhD o Laurea Magistrale ovvero stia svolgendo un dottorato di ricerca o sia un ricercatore presso un istituto di ricerca¹⁴³;

¹⁴¹ Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel parere del 08/10/2013, ha precisato che "*la trasformazione (a differenza della scissione, fusione e cessione d'azienda - o ramo di essa) non rientra giustamente tra i requisiti ostativi al riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del D.L. 179*".

In questa sede è opportuno ricordare anche il caso chiarito nel suddetto parere. In base alla ricostruzione effettuata, si deve ammettere la concessione della qualità di Start-up Innovativa alle società di capitali che hanno acquisito il patrimonio di una impresa individuale la quale aveva depositato un brevetto.

Per giungere a tale conclusione bisogna partire dalla considerazione in base alla quale "*anche la dottrina più avanzata, esclude che anche nell'ambito delle aperture formulate verso le forme di trasformazione atipica dalla riforma del diritto societario, sia ammissibile una forma di trasformazione da impresa individuale in società, fondando tale convinzione nella ben più pregnante garanzia offerta a tutela delle pretese dei terzi creditori, dalla revocatoria ordinaria e dal regime particolare individuato nell'articolo 2560 del Codice civile, rispetto al mero "diritto d'opposizione" previsto in caso di trasformazione eterogenea dall'articolo 2500-nonies.*

Tuttavia, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall'articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società, per le ragioni anzi esaminate". Parere Ministero Sviluppo Economico del 08/10/2013, in <http://www.cs.camcom.it/uploaded/Registro%20Imprese/pareri%20attivita/start%20up%20quesito%2008102013.pdf>

¹⁴² Si badi che dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

¹⁴³ Il testo normativo prevede che una Start-up Innovativa abbia come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che stia svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in

- sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Con riferimento a questi elementi alternativi occorre segnalare che, sebbene alcuni siano di facile raggiungimento - ad es. non è così difficile trovare del personale in possesso dei titoli richiesti - tal'altri sembrano poter risultare di difficile applicazione nel caso di iniziativa imprenditoriale che voglia assumere *ab origine* la veste di “Start-up” (per es. la destinazione di una quota delle spese in attività di ricerca e sviluppo può essere verificata esclusivamente *ex post* nel bilancio consolidato)¹⁴⁴.

E' giusto il caso di ricordare che i requisiti richiesti *ab origine* dal DL 179/2012 erano parzialmente non corrispondenti a quelli sopra esposti, infatti, il Decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2013 ha semplificato e ampliato i requisiti. In particolare, è stato abrogato l'obbligo della prevalenza delle persone fisiche nelle compagini societarie. Inoltre, si è intervenuto sui tre criteri opzionali per l'identificazione del carattere innovativo della Start-up, riducendo la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo dal 20% al 15% ed estendendo l'accesso alle imprese con almeno 1/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE.

percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

¹⁴⁴ Relazione al DL 179/2012 cit.

Queste ultime modifiche hanno favorito l'inclusione, nel novero delle Start-up Innovative, di quelle imprese attive nel campo dell'economia digitale che in buona parte non erano state ricomprese dalla originaria definizione.

A quanto detto va aggiunto che il Legislatore, onde evitare problemi interpretativi e al fine di estendere ulteriormente il numero di società che potessero usufruire dei benefici, ha previsto una norma transitoria in base alla quale si qualificano Start-up Innovative anche le società che, alla data di conversione del decreto, fossero in possesso dei requisiti previsti dalla legge, tuttavia, tale riconoscimento è stato subordinato al deposito presso il competente Registro delle Imprese - da parte delle società interessate - di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 25 comma 3).

Al contempo si è previsto che i benefici riservati alle Start-up Innovative possono essere riconosciuti solo se le società non siano state costituite da più di quattro anni e per un lasso di tempo pressoché inversamente proporzionale alla vita delle stesse. In particolare si prevede l'applicazione dei benefici per un periodo pari a:

- quattro anni se la società è stata costituita tra il dicembre 2010 e il dicembre 2012;
- tre anni se la società è stata costituita tra il dicembre 2009 e il dicembre 2010;
- due anni se la società è stata costituita tra il dicembre 2008 e il dicembre 2009.

In altre parole si sancisce che, le agevolazioni, in nessun caso e per nessun motivo si possono protrarre oltre il sesto anno della vita della società.

Tutti i prerequisiti devono essere presenti, oltrechè al momento della richiesta di qualificazione come Start-up Innovativa¹⁴⁵, per tutto il periodo in cui viene accordato il trattamento di favore *de quo*, tuttavia, come osservato in dottrina è evidente che in fase di iscrizione nella Sezione Speciale di una nuova società potrà "accertarsi e dichiararsi l'effettivo possesso solo di alcuni dei requisiti. La verifica dell'effettiva sussistenza di altri requisiti, quali quelli relativi all'ammontare del valore della produzione o delle spese in ricerca o sviluppo, invece, non potrà che essere operata successivamente, per il che, in relazione ad essi, l'autocertificazione equivale all'assunzione dell'obbligo di rientrare nei parametri previsti"¹⁴⁶.

Per quanto riguarda le società già iscritte alla Sezione Generale, affinché si possa avere la loro iscrizione anche nell'apposita Sezione Speciale, dovranno soddisfare tutti i prerequisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 25; tali requisiti, secondo la dottrina maggioritaria, devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nella sezione dedicata alle Start-up e non *ab origine*¹⁴⁷.

Si segnala che, ex art. 31 comma 4, dal momento in cui i fattori indicati come necessari per l'attribuzione dei benefici dovessero venire a mancare, e comunque trascorso il termine per cui questi sono accordati (massimo 4 anni), si renderà applicabile il corpus normativo previsto dalla legge per lo specifico tipo sociale adottato, in altre parole, "in quanto funzionali a promuovere la "nascita e lo sviluppo" di nuove iniziative, le esenzioni sono a termine"¹⁴⁸.

Infine si ricorda che, come accennato, le Start-up Innovative si caratterizzano per l'iscrizione in apposita Sezione Speciale del Registro delle

¹⁴⁵ Cfr. G. ANDREANI, A. TUBELLI, *Misure di favore per nascita e sviluppo di imprese start-up innovative e incubatori certificati*, in *Corriere tributario*, 2013, 3, p. 256 secondo il quale "il possesso dei suddetti requisiti, salvo disposizione contraria, debba sussistere al momento della richiesta di iscrizione".

¹⁴⁶ G. ANDREANI, A. TUBELLI, *Misure di favore per nascita e sviluppo di imprese start-up innovative e incubatori certificati*, cit., p. 256.

¹⁴⁷ Cfr. G. ANDREANI, A. TUBELLI, *Misure di favore per nascita e sviluppo di imprese start-up innovative e incubatori certificati*, cit., p. 257.

¹⁴⁸ P. SPADA, M. MALTONI, *L'impresa "start up" innovativa*, cit., p. 580..

imprese così come previsto dal comma 8 dell'art. 25¹⁴⁹; tale iscrizione avviene mediante compilazione e presentazione di apposita domanda in formato elettronico che contenga tutta una serie di elementi essenziali previsti dallo stesso art. 25¹⁵⁰ (è anche richiesto che tali informazioni vengano spesso aggiornate, al massimo ogni sei mesi), mediante tale registrazione si riesce, contemporaneamente, a "dare pubblicità, effettuare controlli e garantire il monitoraggio dell'impatto che la nuova legislazione avrà sulla crescita economica e l'occupazione. Si tratta di una forma di pubblicità che, oltre ad essere funzionale allo scopo di condividere e rendere trasparenti una serie di elementi informativi relativi alle imprese¹⁵¹, costituisce anche un presupposto necessario per l'applicazione del regime delle startup innovative"¹⁵², in altre parole l'iscrizione nella Sezione Speciale appositamente creata è *conditio sine qua non* per usufruire delle deroghe e dei benefici che la legge prevede per le Start-up innovative.

149 "Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione", Art. 25, comma 8.

150 Occorre obbligatoriamente indicare:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale", Art. 25, comma 12.

151 Nell'ottica del Legislatore, l'inserimento in apposita Sezione Speciale di tali enti, agevola la condivisione dei dati di queste imprese in modo da essere facilmente fruibili e consultabili da tutti, a completamento della trasparenza e dell'accessibilità a tali imprese è stato previsto un elenco tassativo di informazioni che, le stesse, devono rendere accessibili pubblicandole direttamente sul proprio sito internet (Art. 25 commi 10, 11, 12 e 13.).

152 Italian Start-up, *Restart Italia un anno dopo*. cit..

Al fine di ulteriormente agevolare gli startupper è stato previsto che i requisiti necessari per procedere con l'iscrizione siano autocertificati dal legale rappresentante della società, tali autocertificazioni devono poi essere depositate presso il Registro delle Imprese¹⁵³; allo stesso modo bisognerà operare annualmente con riguardo ad apposita dichiarazione - da depositare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio - che attesti il permanere dei requisiti necessari al mantenimento della qualifica *de qua*¹⁵⁴, qualora tale dichiarazione non dovesse essere depositata si procederebbe alla cancellazione d'ufficio della società dalla Sezione Speciale, in ogni caso si procederà in questo senso laddove si dovesse verificare la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge¹⁵⁵ ovvero allo scadere del periodo per cui erano stati accordati.

In conclusione di questa breve introduzione alle Start-up innovative occorre ricordare che al successivo comma 5 del medesimo articolo si individua una sottocategoria delle Start-up innovative. In base a tale alinea devono considerarsi Start-up a vocazione sociale quelle che, oltre ad avere le medesime caratteristiche di base previste per le Start-up, operino esclusivamente nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155¹⁵⁶; peraltro, "*in considerazione del fatto che questa*

¹⁵³ Ciò è quanto prevede il comma 9 dell'art. 25 in base al quale "*Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese*".

¹⁵⁴ Cfr. Art. 25 comma 15.

¹⁵⁵ Cfr. Art. 25 comma 17.

¹⁵⁶ Art. 2 - *Utilità sociale*

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002;
- c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001;

particolare categoria di startup innovative può essere meno “attraente” sul mercato (determinando spesso un ritorno sugli investimenti inferiore rispetto a quello generato da altre imprese), essa usufruisce non solo del regime generale di favore previsto per le altre startup innovative ma anche di ulteriori misure di sostegno di natura fiscale”¹⁵⁷.

- ***I dati statistici riferiti alle Start-up Innovative***

A più di un anno dall'entrata in vigore del corpus normativo che regola la costituzione e la vita delle Start-up Innovative si può affermare che hanno riscosso un discreto successo. Al 27 gennaio 2014, in base ai dati di InfoCamere, risultano costituite ben 1585 società alle quali è stata riconosciuta la qualifica di Start-up Innovativa. Dai dati diffusi risulta che la quasi totalità delle Start-up è costituita in forma di Srl (Ordinaria, Semplificata, con Socio Unico o a Capitale Ridotto), infatti, solo 29 Start-up su 1585 hanno assunto la forma giuridica di Società per Azioni, 24 sono nate sotto forma di Società cooperative e appena 3 sono costituite come Società cooperative a responsabilità limitata, tutte le restanti società hanno assunto la forma di Srl (v. *infra* Grafico 3 sub. a)).

Si tratta di un dato che non stupisce molto, infatti, si è già visto quanto la società per quote sia uno strumento particolarmente semplice e in grado di essere adattato alle esigenze del caso concreto. Inoltre non si può

-
- d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
 - e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
 - h) formazione universitaria e post-universitaria;
 - i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
 - j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
 - k) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

¹⁵⁷ Italian Start-up, *Restart Italia un anno dopo*. cit..

sottacere che, questo risultato è conseguenza dell'imposizione del tetto massimo della produzione annua (pari a 5 milioni) il quale - molto opportunamente - va ad avvantaggiare le società di dimensione minore, le quali - per antonomasia - sono costituite in forma di Srl.

Con riferimento alla capitalizzazione delle Start-up, quasi nove su dieci hanno un capitale sociale inferiore a 100.000 euro (v. *infra* Grafico 3 sub. *b*). E' una diretta conseguenza della "giovane età" delle stesse, infatti, si ricorda che per ottenere tale qualifica una società non può essere costituita da più di quattro anni, inoltre, si osserva che nei primi esercizi di ogni società la capitalizzazione è, per forza di cose, minima. Del resto che si tratti di micro imprese è confermato anche dai dati relativi al numero di dipendenti di queste società, come si evince dal grafico 3 sub. *c*) l'86% delle 534 Start-up Innovative che hanno comunicato tale dato impiega meno di quattro lavoratori, il 10% di queste società ha nella pianta organica tra 5 e 9 dipendenti, invece, solo 16 Start-up Innovative su 534 hanno assunto tra 10 e 19 impiegati e appena 3 ne hanno assunto più di 20.

Con riferimento ai dati occupazionali è interessante osservare che, trattandosi di micro imprese, per loro non sarà molto complicato reclutare un terzo del totale degli addetti che soddisfino i requisiti previsti dalla legge in termini di *cursus studiorum*.

Infine, per concludere questa rapida panoramica relativa ai dati statistici sul fenomeno Start-up Innovativa pare opportuno soffermarsi - seppur brevemente - sui settori in cui queste società operano. In particolare si manifesta una massiva dedizione di tali enti al settore terziario, come si osserva dal grafico 3 sub. *d*) (v. *infra*) all'incirca l'80% delle Start-up Innovative operano nel settore dei servizi, il 4% nel commercio, inoltre, si riscontra che il 18% delle Start-up è operativa nel settore industriale mentre appena tre sono quelle che operano nell'agricoltura. Non è pertanto un caso se ben il 31% di queste società (489 Start-up) operano nel settore delle *information technology* (produzione di software e consulenza informatica), seguita dalle società che operano in

ricerca e sviluppo e da quelle che operano nel settore dell'informazione (v. Tabella 3).

Tabella 3. Start-up Innovative suddivise per attività

Attività	Numero di Start-up Innovative operanti
Produzione di software e consulenza informatica	489
Ricerca scientifica e sviluppo	280
Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informativi	128
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	70
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudo	70
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	67
Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca	59
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	54
Attività editoriali	36
Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature	31
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di m	30
Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di m	29
Pubblicità e ricerche di mercato	26
Altre industrie manifatturiere	24
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi	17
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	15
Fabbricazione di prodotti chimici	14
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	11
Lavori di costruzione specializzati	11
Istruzione	10
Altro	111

Fonte: InfoCamere.

Grafico 3a. Classificazione delle Start - up in base alla forma giuridica assunta

Grafico 3b. Classificazione delle Start - up in base al capitale sociale







Grafico 3c. Classificazione delle Start - up in base al numero dei dipendenti

Grafico 3d. Settori in cui sono operative le Start - innovative



Fonte: InfoCamera.

5.2. Elementi qualificanti degli Incubatori Certificati

Allo scopo di favorire la nascita e consentire il progresso delle Start-up Innovative, nel medesimo articolo 25 del DL 179/2012 è stata istituita la figura dell'incubatore di Start-up Innovative certificato, si tratta di "*aziende che raccolgono le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma che non sono ancora pronte per essere massicciamente finanziate*"¹⁵⁸, al fine di dar loro la possibilità di crescere e progredire in un ambiente non ostile.

Anche in questo caso si individuano - in modo chiaro e puntuale - le caratteristiche che le società devono avere affinché possano essere

¹⁵⁸ Italian Start-up, Restart Italia un anno dopo. cit..

riconosciuti come incubatori e, di conseguenza, possano essere inseriti in una Sezione Speciale del Registro delle Imprese costituita *ad hoc*. In particolare si prevede che - fermo restando le qualità basilari previste già per le Start-up Innovative in tema di forma societaria, "nazionalità" e residenza fiscale - per essere considerate tali, le società devono offrire servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative oltretché soddisfare le condizioni di cui alle lettere da a) a e) di cui al comma 5 dell'art. 25.

Con DM emanato il 22 febbraio 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 25, si individuano i valori minimi dei requisiti e degli indicatori previsti ai fini dell'autocertificazione degli incubatori di Start-up Innovative da effettuare per l'iscrizione nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

Tali condizioni, come specificate nel DM attuativo, prevedono che l'Incubatore Certificato, per essere considerato tale, debba:

- (a) disporre di adeguate strutture per l'accoglienza delle Start-up Innovative¹⁵⁹: il DM ha quantificato la superficie minima in 400 m².
- (b) disporre di attrezzature adeguate all'attività di Start-up¹⁶⁰: in base alle indicazioni di cui all'Allegato A del citato DM questo parametro è soddisfatto se: si dispone di una connessione a internet che abbia velocità almeno pari a 10 Mbps di trasmissione di dati del collegamento verso l'esterno, oppure se si posseggono macchinari per test o, ancora, se si hanno sale prove prototipi; per soddisfare gli ultimi due requisiti è ammessa la possibilità di non avere le citate strutture in sede ma di poterne usufruire mediante convenzioni stipulate con soggetti che ne dispongono.

¹⁵⁹ "dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca", Art. 25, comma 5, lett. a.

¹⁶⁰ "dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi", Art. 25, comma 5, lett. b.

- (c) disporre di una struttura manageriale adeguata con la presenza di esperti in ambito imprenditoriale¹⁶¹: tale requisito si concretizza laddove si abbiano almeno 3 lavoratori, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicati in modo specifico al supporto e alla consulenza alle Start-up Innovative, e caratterizzati da competenze ed esperienze specifiche, inoltre, è richiesta un'esperienza di durata non inferiore a 15 anni in materia di impresa e di innovazione del personale della struttura tecnica di consulenza di cui si è detto.
- (d) collaborare con enti, pubblici o privati, che realizzino progetti in collaborazione con Start-up Innovative¹⁶²: questo requisito si ritiene sussistente laddove si sia in presenza, alternativamente, di uno dei seguenti fattori: esistano e siano attivi contratti e/o convenzioni quadro con centri di ricerca e Università, finalizzati allo sviluppo delle Start-up Innovative, oppure, vi siano contratti e/o convenzioni quadro attivi con istituti di credito e/o fondi di Venture Capital finalizzati allo sviluppo delle Start-up, o - infine -, sussistano contratti e/o convenzioni quadro attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di Start-up.
- (e) avere *"adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative"*¹⁶³.

¹⁶¹ "è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente", Art. 25, comma 5, lett. c.

¹⁶² "ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative", Art. 25, comma 5, lett. d.

¹⁶³ Come previsto dall'allegato B al DM Sviluppo Economico del 22 febbraio 2013 affinché tale fattore possa considerarsi soddisfatto dovranno realizzarsi almeno quattro delle seguenti condizioni:

- a. all'Incubatore siano pervenute almeno 100 candidature (idee progettuali iniziali) nell'ultimo anno, purché registrate formalmente con mezzi cartacei e/o elettronici;
- b. siano ospitate, al momento della presentazione della domanda, almeno 10 Start-up Innovative (imprese costituite in possesso di un contratto di accompagnamento/incubazione con l'incubatore).
- c. vi siano state almeno 3 Start-up che abbiano terminato il percorso di incubazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione) in stato attivo nell'ultimo anno.
- d. si abbiano almeno 30 collaboratori (dipendenti, soci operativi) attualmente operanti nelle Start-up presenti nell'incubatore, escludendo il personale dell'incubatore.
- e. Il valore dell'occupazione non sia peggiorato rispetto al periodo precedente, per calcolarlo si utilizzerà la seguente formula: $\text{var}(\text{OCC}) = (\text{OCC}_t / \text{OCC}_{t-1})100 - 100$ dove OCC_t rappresenta il totale degli

Si badi che al comma 3 dell'art. 2 del DM Sviluppo Economico citato si prevede che *"ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A [...] di cui all'Allegato"*, pertanto, non è obbligatorio soddisfare tutti i punti da a) a d) ma basta soddisfarne almeno tre dal momento che il soddisfacimento di ognuno garantisce 10 punti.

Si è deciso di adottare questi parametri così stringenti al fine di sostenere la progressiva crescita dimensionale degli incubatori, valorizzando nel territorio nazionale le strutture di eccellenza capaci di imprimere un forte sviluppo al sistema produttivo, evitando così i finanziamenti a pioggia che premiano indistintamente soggetti meritevoli e non.

Se e solo se sussistano tutti questi fattori si procederà con l'iscrizione dell'Incubatore nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese territorialmente competente, tuttavia, si badi che tali caratteri debbono

occupati medi dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sugli occupati sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

- f. il valore della produzione non sia peggiorato rispetto al periodo precedente, per calcolarlo si utilizzerà la seguente formula: $\text{Var}(\text{PROD}) = (\text{PROD}_t / \text{PROD}_{t-1})100 - 100$ dove PROD_t rappresenta il valore della produzione complessiva totale (voce A del conto economico) dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sulla produzione sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazioni.
- g. alternativamente, le Start-up incubate abbiano raccolto complessivamente un capitale di rischio almeno pari a 500.000 euro oppure si siano ricevuti fondi pubblici di sostegno a Start-up, progetti di ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell'ultimo anno per un valore non inferiore a 500.000 euro.
- h. siano stati registrati almeno 3 brevetti o presentate altrettante domande di brevetto nell'ultimo anno da parte delle start-up attualmente incubate.

Con riferimento a questo parametro, si ricorda che il comma 2 dell'art. 1 stabilisce che *"il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 25 del Decreto, può anche essere riferito all'avalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche"*.

permanere durante l'intera esistenza della società¹⁶⁴, qualora se ne dovesse perdere anche solo uno si procederebbe alla cancellazione della stessa da tale sezione del Registro.

Per espressa volontà del Legislatore, così come previsto per le Start-up Innovative, anche agli Incubatori Certificati si estendono le previsioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 25, pertanto, i requisiti richiesti possono essere autocertificati, pure in questo caso l'iscrizione avverrà a seguito di compilazione e deposito di apposita domanda in formato elettronico che contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal comma 13¹⁶⁵, tali informazioni devono essere costantemente aggiornate (al massimo ogni sei mesi).

Infine, è previsto che entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, il legale rappresentante della società è tenuto - a pena di cancellazione dalla Sezione Speciale - a depositare, presso il Registro delle Imprese, una dichiarazione in cui si attesta che in capo alla società permangono i requisiti di legge per essere considerato Incubatore Certificato¹⁶⁶, si richiede un costante aggiornamento delle informazioni dal momento che "*alla perdita dei requisiti qualificanti segue la cancellazione dell'incubatore certificato dalla sezione speciale del Registro delle imprese (entro 60 giorni da tale circostanza), "permanendo", però, l'iscrizione*

¹⁶⁴ Si ricorda che, al contrario di quanto previsto per le Start-up Innovative, non è previsto per gli Incubatori Certificati un limite massimo di tempo per cui usufruir delle agevolazioni previste dalla legge.

¹⁶⁵ In particolare occorre indicare:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;*
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;*
- c) oggetto sociale;*
- d) breve descrizione dell'attività svolta;*
- e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;*
- f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;*
- g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;*
- h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative" Art. 25, comma 13.*

¹⁶⁶ Cfr. Art. 25, comma 15.

alla sezione ordinaria del Registro delle imprese stesso"¹⁶⁷, infatti, si ricorda che - al contrario di quanto previsto per le Start-up Innovative - non è individuato un termine massimo di validità dei benefici in capo agli Incubatori Certificati.

5.3.La regolamentazione di favore riservata alle Start-up Innovative e agli Incubatori Certificati

Il Governo, ben consapevole che né i posti di lavoro né - tantomeno - le imprese si possono costituire mediante Decreto Legge, ha introdotto una serie di agevolazioni per stimolare gli investitori - italiani e stranieri - a vagliare i progetti delle nuove generazioni e, laddove fossero ritenuti validi, investire su questi ultimi¹⁶⁸.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo si è pensato di intervenire su più fronti, così, accanto a misure che riducono i costi da sostenere per costituire una nuova Start-up, si sono previste norme che vanno nella direzione di assicurare una significativa detrazione/deduzione agli investitori - persone fisiche o giuridiche - che decidano di finanziare una Start-up (specie se a contenuto informatico o sociale), infine, si sono introdotte non secondarie deroghe al diritto societario, al diritto fallimentare e a quello del lavoro.

5.3.1. Abbattimento dei costi e agevolazioni fiscali

Abbiamo deciso di iniziare la disamina dei vantaggi riservati alle Start-up e agli Incubatori partendo da quelle misure che comportano un risparmio di spesa in sede di costituzione della società e dalle agevolazioni fiscali che si riconoscono a agli investitori che decidano di entrare nel capitale di queste ultime..

¹⁶⁷ R. VITALE, *Incubatore certificato di Start-up Innovative*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 17.

¹⁶⁸ Cfr. R. CIFARELLI, *Le "start-up" innovative*, cit., p. 247 ci ricorda che "Recenti studi hanno dimostrato come le Start-up rivestano un ruolo fondamentale nella creazione di nuovi posti di lavoro. Lo studio pubblicato a luglio 2010 dalla Kauffman Foundation negli Stati Uniti si basa su un dataset sviluppato dal Governo USA denominato Business Dynamics Statistics (BDS). Il BDS è il primo dataset che incorpora l'età dell'azienda mostrando come le aziende in fase di Start-up (primo anno di attività) creino, in media, 3 milioni di posti di lavoro l'anno".

- ***L'esonero dal pagamento di bolli e diritti di segreteria***

Così come già previsto per le Società a responsabilità limitata Semplificate, anche per le nuove Start-up Innovative (e per gli Incubatori Certificati) si prevede un abbattimento dei costi da sostenere in fase costitutiva. In base a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 26 una società - dal momento in cui assume la qualifica di Start-up Innovativa o Incubatore Certificato e per tutto il tempo in cui tale qualifica è mantenuta - non deve corrispondere l'imposta di bollo oltreché i diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese. Inoltre sono esonerate anche dal corrispondere il diritto annuale dovuto in favore delle CCIAA.

Come si evince vi sono affinità e differenze rispetto alla disciplina di esenzioni prevista in favore delle Srl Semplificate, infatti, se i bolli e i diritti di segreteria non sono dovuti in entrambi i casi, viceversa le SrlS dovranno regolarmente corrispondere il diritto annuale alle Camere di Commercio. così come - in fase di costituzione - le società che successivamente acquisiranno la qualifica di Start-up Innovative o Incubatori Certificati saranno chiamati a corrispondere gli onorari notarili, ameno che non optino per costituirsi in forma di SrlS. In quest'ultimo caso cumulerebbero i vantaggi: non si dovrebbero pagare gli onorari notarili (come previsto dalla disciplina della Srl Semplificata), non si dovrebbero corrispondere i bolli e i diritti di segreteria (come previsto tanto nella disciplina *de quo* quanto in quella delle Semplificate) e, infine, non sarebbe dovuto nemmeno il contributo annuale alla CCIAA.

Si osserva che, in chiusura del comma, si precisa come tale regime di "*esenzione [...] dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione*" della società nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese riservata alle Start-up Innovative, tuttavia, tale puntualizzazione pare sovrabbondante dal momento che - come rilevato in precedenza - in base al comma 4 dell'art. 31: "*in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione*", pertanto, attraverso questa disposizione dal carattere generale - è evidente - che allo scadere del termine

verrà a cadere anche il regime agevolativo previsto in tema di esenzioni dal pagamento del contributo annuale in favore delle Camere di Commercio.

- ***Il trattamento fiscale per i finanziatori***

Il Governo, al fine di agevolare le Start-up nel reperire il capitale, ha introdotto un meccanismo di detrazioni e deduzioni a vantaggio dei soggetti - persone fisiche o giuridiche - che decidano di finanziare le idee degli startupper.

In particolare, *ex art. 29*, per i quattro anni successivi all'entrata in vigore del Decreto si statuisce che le persone fisiche potranno detrarre dall'IRPEF "*un importo pari al 19 per cento della somma investita [...] nel capitale sociale di una o più start-up innovative*"¹⁶⁹, analogamente, si prevede che le società finanziatrici di queste ultime possono dedurre dalla base di calcolo dell'IRES "*il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale*"¹⁷⁰ di Start-up Innovative.

Per quanto riguarda la modalità di concessione degli sgravi v'è da dire che si tratta di vantaggi che saranno concessi automaticamente al manifestarsi delle condizioni previste dalla legge, inoltre, saranno ammessi sia laddove si abbia un investimento diretto¹⁷¹ in queste società sia laddove ciò avvenga "*per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative*"¹⁷².

¹⁶⁹ Art. 29, comma 1.

¹⁷⁰ Art. 29, comma 4.

¹⁷¹ "*Gli investimenti diretti sono quelli iscritti alla voce del capitale sociale o della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up ammissibili, anche mediante conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione*", Comunicazione C(2013) 8827 final del 05/12/2013 in http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249740/249740_1503045_106_2.pdf

¹⁷² Art. 29, comma 4.

"*Gli investimenti indiretti possono avvenire tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OCIR) così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che investono prevalentemente in start-up innovative. Si ritiene che gli organismi di investimento collettivo investano prevalentemente in start-up innovative qualora, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengano azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo d'imposta.*

In quest'ultimo caso si osserva che "per gli investimenti indiretti effettuati attraverso organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente in start-up innovative, l'agevolazione fiscale è calcolata sull'importo totale dell'investimento. Per gli investimenti indiretti effettuati attraverso altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, l'agevolazione fiscale è proporzionale al rapporto tra il valore delle partecipazioni possedute dall'altra società di capitali nelle start-up innovative e il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato"¹⁷³.

Naturalmente, al fine di preservare le finanze pubbliche ed evitare abusi di tali vantaggi fiscali, il sistema è stato riequilibrato introducendo un limite massimo alle agevolazioni di cui si possa godere: al comma 3 - con riferimento alle persone fisiche - si statuisce che *l'investimento massimo detraibile [...], non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di € 500.000"*, in altre parole *"gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dalla loro imposta lorda sul reddito un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a 500.000 €, per ciascun periodo d'imposta. Pertanto, una persona fisica può ottenere un risparmio d'imposta massimo di 95.000 € all'anno"*¹⁷⁴.

Gli investimenti indiretti possono avvenire anche attraverso altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative. Si ritiene che le altre società di capitali investano principalmente in start-up innovative qualora, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel periodo d'imposta considerato", in Comunicazione C(2013) 8827 final del 05/12/2013 in http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249740/249740_1503045_106_2.pdf

¹⁷³ Comunicazione C(2013) 8827 final del 05/12/2013 in http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249740/249740_1503045_106_2.pdf in cui si precisa che *"questa diversità di trattamento si giustifica con la differenza dei modelli di governance e con la diversità di ruoli e importanza degli investitori/azionisti nei due tipi di veicoli. In particolare, gli organismi di investimento collettivo hanno come obiettivo la gestione collettiva dei risparmi di una moltitudine di investitori su una base di condivisione del rischio. Nella sua gestione, un organismo di investimento collettivo gode di autonomia decisionale rispetto agli investitori perché la proprietà diffusa non permette agli investitori di esercitare un'influenza decisiva sulle scelte in materia di investimento. Questo garantisce che il flusso di fondi a favore delle start-up innovative sia del tutto indipendente dagli interessi particolari degli investitori. Nelle altre società di capitali che investono principalmente in start-up innovative, gli azionisti sono spesso in grado di influenzare e anche di determinare gli investimenti dell'impresa"*.

¹⁷⁴ Comunicazione C(2013) 8827 final del 05/12/2013 in http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249740/249740_1503045_106_2.pdf

Analogamente, "gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a 1 800 000 € per ciascun periodo d'imposta. Pertanto, applicando l'aliquota IRES del 27,5% all'importo massimo deducibile, pari al 20% dell'investimento massimo agevolabile, ossia 1.800.000 €, si ricava che una persona giuridica può ottenere un risparmio d'imposta massimo di 99.000 € all'anno"¹⁷⁵.

In base ai dati forniti alla Commissione Europea dal Ministero dello Sviluppo Economico si tratta di una manovra che comporterà un minor gettito fiscale pari a circa 112.5 milioni di Euro in tre anni; in particolare si avranno minori entrate per l'erario dall'IRPEF per 20,5 milioni di Euro e dall'IRES per 17 milioni di Euro per ognuno dei tre anni per cui era stata originariamente prevista l'agevolazione.

E' stato introdotto anche un tetto massimo di finanziamenti - soggetti alla particolare disciplina *de qua* - di cui ogni Start-up potrà usufruire. Tale limite è stato fissato in 2,5 milioni di Euro per ciascun periodo d'imposta ammissibile. Qualora una start-up ricevesse una tranche d'investimento annua superiore a detto importo, gli investitori perderebbero il diritto alle agevolazioni fiscali anche per la parte dell'investimento inferiore al massimale annuo.

Sempre con finalità antielusiva è stata inserita, tanto per i primi che per le seconde, un obbligo di mantenere l'investimento per un periodo almeno pari a due anni. Qualora si avesse una mobilitazione dell'investimento prima che sia trascorso tale lasso di tempo si avrebbe la decadenza dal beneficio con il conseguente "*obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali*"¹⁷⁶, analogamente, per le società si avrebbe "*il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali*"¹⁷⁷.

¹⁷⁵ Comunicazione C(2013) 8827 final del 05/12/2013 in http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249740/249740_1503045_106_2.pdf

¹⁷⁶ Art. 29, comma 3.

¹⁷⁷ Art. 29, comma 5.

Si osserva inoltre che, al fine di rendere ancora più allettante l'investimento, al comma 2 dell'art. 29 si prevede che *"l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo"*, pertanto laddove la detrazione accordata dovesse essere maggiore dell'imposta lorda dovuta al fisco, l'importo eccedente potrà essere portato in detrazione dall'imposta lorda sul reddito dovuta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino alla concorrenza dell'importo massimo. Allo stesso modo se la deduzione dovesse essere maggiore del reddito aggregato dichiarato, sarà sempre possibile portare in deduzione l'importo eccedente dal reddito aggregato imponibile nei periodi d'imposta successivi, con i medesimi tempi e modi previsti per le persone fisiche.

Sempre con riferimento all'art. 29 il Legislatore manifesta il proprio favore per le Start-up a vocazione sociale, infatti, al comma 7 prevede delle soglie di detraibilità e deducibilità maggiori; in particolare si statuisce che *"per le start-up a vocazione sociale [...] e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25% della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27% della somma investita"*.

Si ricorda che non in tutti i casi si possono ottenere tali sgravi, infatti, restano esclusi dal trattamento di favore gli investitori laddove si tratti di:

- investimenti indiretti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, di partecipazione pubblica;
- investimenti in imprese classificabili come imprese in difficoltà e in imprese operanti nei settori della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio;
- investimenti effettuati da start-up innovative e da incubatori certificati, da organismi di investimento collettivo del risparmio e da altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;

- nel caso di investimenti diretti o investimenti indiretti effettuati per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, agli investitori che, alla data di effettuazione dell'investimento agevolabile, possiedono nella start-up innovativa beneficiaria dell'investimento partecipazioni, titoli o diritti tali che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabile in occasione delle assemblee generali ordinarie, oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30%.

Per concludere sulle agevolazioni fiscali disposte in favore dei finanziatori di Start-up Innovative si ricorda che, *ex art.* 29 comma 9, l'entrata a regime delle disposizioni che prevedono tali sgravi è stata subordinata a un previo *placet* della Commissione Europea.

Si è trattato di una sospensione obbligatoria dal momento che la riduzione fiscale *de qua* si qualifica come aiuto di Stato a favore di PMI, pertanto, in attuazione dell'art. 108 paragrafo 3 del TFUE, è richiesta espressa autorizzazione da parte delle Istituzioni dell'Unione.

La menzionata misura è stata notificata dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione - solo - in data 21 agosto 2013; a seguito di complesse valutazioni, l'Esecutivo dell'Unione si è espressa con la Comunicazione C(2013) 8827 final del 05/12/2013, mediante la quale ha dato il via libera alle norme agevolative; in particolare ha considerato gli sgravi fiscali per gli investitori - sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese - come aiuti di stato compatibili con il mercato interno.

A seguito di quest'ultima autorizzazione è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con cui si sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal DL 179/2012. Il tanto atteso decreto è stato firmato dai Ministri competenti ed è ancora in fase di pubblicazione; si deve registrare un notevole ritardo rispetto a quanto preventivato, infatti, si stabiliva

al comma 8 dell'art. 29 che tale DM si sarebbe dovuto emanare entro 60 giorni, tuttavia, non si è trattato di un ritardo imputabile esclusivamente agli apparati ministeriali coinvolti dal momento che non si poteva emanare tale decreto fino a che la Commissione Europea non dichiarasse la conformità di tali misure con quanto previsto nel TFUE, tuttavia, si ricorda che la segnalazione alla Commissione è stata inoltrata solo nell'estate scorsa.

5.3.2. Deroche al diritto comune

A questo punto è opportuno analizzare le deroghe al diritto comune che il Legislatore concede alle Start-up Innovative e agli Incubatori Certificati per il tempo in cui permangono, in capo a esse, tale qualifica. Si tratta di deroghe in tre macro aree del diritto, infatti, si consente la disapplicazione di specifiche regole previste nell'ambito del diritto societario, del diritto fallimentare e di quello del lavoro.

- ***In ambito societario***

Le eccezioni al diritto societario sono contenute nell'art. 26 che, non a caso è rubricato Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio; tali interventi sono orientati nel verso dello snellimento e della semplificazione - per Start-up Innovative e Incubatori Certificati - di alcune procedure in materia di reintegro delle perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni ed emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi¹⁷⁸.

Per quanto riguarda le eccezioni introdotte con riferimento alla riduzione del capitale per perdite è opportuno ricordare - seppur brevemente - la disciplina di cui agli artt. 2446 e 2482-bis oltreché 2447 e 2482-ter del Codice Civile.

178 Cfr. Relazione al DL 179/2012 in http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D12179.htm#_Toc348596372

La prima coppia di articoli, come noto, disciplina - rispettivamente per Srl e SpA - la riduzione del capitale per perdite che, comunque, non intacchino il minimo legale. Si è previsto che, in questi casi, i gerenti - o, in caso di loro inerzia, l'organo di controllo - sono obbligati a convocare l'assemblea affinché si adottino gli opportuni provvedimenti.

Al fine di ottenere il miglior risultato possibile dalla procedura da ultimo citata, il Legislatore del 2003, ha previsto che i soci agiscano in maniera informata affinché si adotti la scelta migliore; proprio per soddisfare ciò è statuito che - a cura degli amministratori - dovrà essere predisposta una relazione sulla situazione economico-finanziaria della società che dovrà essere sottoposta ai soci.

A seconda dei casi la compagine sociale potrà decidere di ridurre il capitale durante la medesima assemblea in cui si fa rilevare la perdita, ovvero, potrà rinviare l'adozione di questo provvedimento al momento in cui verrà approvato il bilancio successivo a quello in cui si è avuta la perdita.

In altre parole il Codice Civile concede alle società una seconda chance, infatti, qualora riuscissero a ridurre la perdita nell'esercizio successivo a quello in cui si è rilevata sarebbero esonerate dal ridurre il capitale.

Gli artt. 2447 e 2482-ter c.c., invece, prospettano i comportamenti da adottare nel caso in cui il capitale scenda al disotto del minimo legale. In simili situazioni si dovrà procedere con una riduzione e un - contestuale - aumento dello stesso, in alternativa si potrà trasformare la società oppure porla in liquidazione. A differenza di quanto visto per la perdita di oltre un terzo, non è concesso ai soci una seconda chance, infatti, si dovrà adottare una delle alternative previste dalla legge in seduta stante.

Il Legislatore del 2012, al fine di consentire alle Start-up di completare l'avvio e rientrare dalle perdite maturate in sede di costituzione - ha previsto l'estensione di dodici mesi del periodo di c.d. "rinvio a nuovo" delle perdite, infatti, *ex* art. 26 comma 1, si dovrà procedere alla riduzione obbligatoria del capitale, per perdite di oltre un terzo, non più alla chiusura

dell'esercizio successivo ma solo se alla chiusura del secondo esercizio successivo non saranno state ripianate tali perdite o comunque ridotte al disotto di un terzo¹⁷⁹. Analogamente per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale al di là della possibilità di ridurre e successivamente aumentare il capitale - che resta sempre possibile - si consente il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo; pertanto fino a tale data non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (ai sensi degli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del Codice Civile); se però entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi della disciplina codicistica¹⁸⁰.

Le deroghe poc'anzi esposte sono applicabile a tutte le Start-up Innovative costituite in forma di società di capitali, di contro, le previsioni dei successivi commi dell'articolo sono applicabili solo a un tipo particolare di Start-up Innovative, ovvero, a quelle costituite sotto forma di Società a responsabilità limitata.

Nei commi 2 e 3 - in deroga all'articolo 2468, commi 2 e 3, e 2479, comma 5, c.c. - è consentito alle Start-up Innovative costituite in forma di Srl di determinare e attribuire particolari diritti ai soci mediante la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione ovvero diritti di voto limitati a determinati argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Così facendo si estende anche alle Srl quanto già previsto per le Società per Azioni in tema di diritti particolari per i soci, in modo da "*consentire*

¹⁷⁹ Cfr. Relazione al DL 179/2012 cit..

¹⁸⁰ Cfr. Relazione al DL 179/2012 cit..

una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa start-up innovativa, favorendone la crescita"¹⁸¹.

Un'altra importante deroga è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo; mediante tale norma si consente di disapplicare, per le Start-up Innovative, "la disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"¹⁸².

E' appena il caso di ricordare che - nel nostro ordinamento - per società non operative, o di comodo, si intendono quelle che non svolgono alcuna attività economica o commerciale, ma si limitano a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. Dal momento che si tratta di società utilizzate per eludere le disposizioni tributarie, sono contrastate con un vero e proprio corpus normativo che ha come intento il corretto utilizzo dello strumento associativo.

In particolare è l'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che regola le società di comodo e statuisce che le società con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operative se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando una serie di percentuali, inoltre, si ricorda che nel 2011 il Legislatore ha inasprito il trattamento verso tali società imponendo una maggiorazione del 10,5% dell'IRES ed estendendo l'applicazione dell'incremento di tassazione anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi.

Non è complicato desumere la *ratio* di tale norma derogatoria, infatti, il Governo, consapevole che, specie quando si parla di ricerca, per i

¹⁸¹ Relazione al DL 179/2012 cit.

¹⁸² Relazione al DL 179/2012 cit..

primi esercizi si possono avere perdite fiscali o comunque non svolgere alcuna attività economica o commerciale, almeno fino al momento in cui non si ottengono i primi risultati apprezzati dalla comunità scientifica e, spesso, per arrivare a questo risultato occorrono mesi se non addirittura anni interi¹⁸³.

Un'ulteriore deroga alle regole generali previste in tema di Società a responsabilità limitata è contenuta nel comma 6 dell'art. 29. Ivi si prevede che - in difformità a quanto previsto dall'art. 2474 c.c. -, sono consentite, per le Start-up Innovative e per gli Incubatori Certificati costituiti in forma di società per quote, le operazioni sulle proprie partecipazioni, tuttavia, non si tratta di operazioni ammesse in qualunque caso ma limitate per le situazioni in cui l'operazione sia effettuata dall'impresa in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali. In altre parole si deve trattare di un'operazione volta alla fidelizzazione e l'incentivazione del management anche perché *"il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup. In particolare, è prevista la piena defiscalizzazione, fiscale e contributiva, degli emolumenti riconosciuti sotto queste forme agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e ai fornitori di servizi"*¹⁸⁴.

Analogamente, mediante il comma 7, si prevede un'ulteriore deroga alle regole che governano la Srl; anche in questo caso si tratta di una eccezione di cui possono usufruire tanto le Start-up Innovative, quanto gli Incubatori Certificati, sempreché siano costituiti in forma di Srl.

In particolare - con parziale sovrapposizione al principio della libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, già affermato ai commi 2 e 3 - si prevede, per tali soggetti, l'estensione della facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso

¹⁸³ Cfr. Italian Start-up, Restart *Italia un anno dopo*. cit..

¹⁸⁴ Italian Start-up, Restart *Italia un anno dopo*. cit..

il voto nelle decisioni dei soci a vantaggio di coloro i quali prestano in favore della società la propria opera o i propri servizi.

Si tratta di strumenti partecipativi, non imputati a capitale, volti a consentire la diffusione di pratiche di *work-for-equity* attraverso l'assegnazione di strumenti finanziari a favore di soggetti particolarmente meritevoli.

Un'ulteriore deroga al diritto comune delle Srl è prevista al comma 5 ove si ammette la possibilità per le quote di partecipazione in Start-up innovative costituite in questa forma di essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, fermo restando, i limiti previsti dalle leggi speciali.

Con tal'ultima agevolazione si facilita l'accesso al capitale per le Start-up, a prescindere dalla forma giuridica prescelta dai soci in fase di costituzione; in effetti la vigenza di questo divieto, esistente solo per le Srl, avrebbe costituito un limite allo sviluppo delle Start-up che avessero adottato tale tipo societario per la loro costituzione; si ricorda che - nella quasi totalità dei casi - la scelta di adottare la forma della società per quote, a scapito di quella per azioni, è dovuta al fatto che i soci non dispongono, nella loro fase iniziale, di una dotazione di capitale sufficiente per costituire una SpA, pertanto, qualora non vi fosse stata tale deroga si sarebbero ingiustamente penalizzati dei soggetti che, non per loro scelta, costituissero le società in forma di Srl.

Inoltre, per concludere sull'argomento, si osserva che ammettendo il finanziamento delle start-up attraverso il capitale di rischio si dovrebbe contribuire alla risoluzione della cronica sottocapitalizzazione delle italiane imprese, ovvero, a ridurre la strutturale dipendenza dal finanziamento bancario attraverso una benefica diversificazione delle fonti di approvvigionamento del capitale¹⁸⁵.

Al fine di agevolare le Start-up nella ricerca di capitali, sempre il comma 5, prevede che per compiere tale operazione ci si possa avvalere di

¹⁸⁵ Relazione al DL 179/2012 cit..

portali per la raccolta di capitali on-line. Questi portali, c.d. *crowdfunding*, sono stati importati dall'esperienza statunitense¹⁸⁶ e sottendono un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizzano il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni, si tratta di uno strumento in grado di abbattere i costi per coloro i quali vogliono finanziare una PMI dal momento che si riesce a ottenere una notevole riduzione dei costi da sostenere per effettuare le operazioni di *compliance*¹⁸⁷.

Le piattaforme di *crowdfunding* sono siti web che facilitano l'incontro tra la domanda di finanziamenti da parte di chi promuove dei progetti e l'offerta di denaro da parte degli utenti. Esse sono generaliste (che raccolgono progetti di ogni area di interesse), e verticali (o tematiche), specializzate in progetti di particolari settori¹⁸⁸.

Grande attenzione è stata dedicata alla regolamentazione di questi portali, infatti, l'intero art. 30 del DL è dedicato a costoro; innanzitutto ci si è preoccupati di individuare i soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività, disciplinandone i requisiti, inoltre, si sono previsti il funzionamento e le modalità operative, infine, si è individuato un organo deputato alla loro vigilanza (la CONSOB).

Al comma 1 dell'art. 30 si definisce *portale per la raccolta di capitali per le Start-up Innovative* la piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le *Start-up a vocazione sociale*; questa definizione, per espressa volontà del Legislatore, è stata inserita nell'art. 1 del Testo Unico delle disposizioni in materia Finanziaria e tali portali sono pertanto entrati, a pieno titolo, a far parte della schiera di soggetti deputati alla raccolta di capitali.

¹⁸⁶ R. CIFARELLI, *Le "start-up" innovative*, cit., p. 248.

¹⁸⁷ Cfr. R. VITALE, *Raccolta di capitali di rischio e altri interventi di sostegno per le Start-up Innovative*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 31.

¹⁸⁸ Cfr. Relazione al DL 179/2012 cit..

Mediante il comma 2, si introduce nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del DLgs 58/1998, il capo III-quater rubricato *Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative* al cui interno è compreso solamente l'art. 50-quinquies (*Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative*).

Con il comma 2 di quest'ultimo articolo si introduce una vera e propria riserva di tale attività a favore esclusivamente di imprese di investimento e istituti di credito, sempreché siano iscritti in un apposito registro tenuto dalla CONSOB e a condizione che tali soggetti "*trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento*"¹⁸⁹.

Affinché ci si possa iscrivere nel registro di cui si è dato conto poc'anzi, ex art. 50-quinquies comma 3 DLgs 58/98, occorre dimostrare di essere in possesso di una serie di requisiti indicati nello stesso Decreto; in particolare si prevede che:

- a. la società sia costituita sotto forma di Srl, SpA, SApA o società cooperativa;
- b. la sede amministrativa e legale della società sia in Italia (per le società che hanno sede nell'UE si richiede la stabile organizzazione nel nostro Paese);
- c. l'oggetto legale dell'ente consenta la raccolta di fondi;
- d. i soci di controllo, gli amministratori, i direttori e i membri dell'organo di controllo siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla CONSOB;
- e. gli amministratori, i direttori e i membri dell'organo di controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità indicati dalla medesima Commissione.

¹⁸⁹ Art. 50-quinquies, comma 2, Dlgs 58/98, inoltre, nel medesimo comma si precisa che per i soggetti iscritti in tale registro sono previsti oneri autorizzativi e regolamentari semplificati rispetto a quelli generalmente applicabili per i soggetti che svolgono servizi di investimento (né si applica la disciplina regolamentare Consob in materia di promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari).

Infine - accanto alle sanzioni amministrative, ai casi di sospensione e a quelli di radiazione dal registro¹⁹⁰ - si prevede che con regolamento la CONSOB determini la disciplina di dettaglio, è importante notare come questa disciplina di dettaglio sia "*la prima nel suo genere a livello mondiale*"¹⁹¹

La Commissione con delibera n. 18592, del 26 giugno 2013 ha approvato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*, ai sensi dell'articolo 50-*quinquies* e dell'articolo 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

In questo Regolamento, dopo le disposizioni generali (Artt. 1-3), si vanno a determinare le regole relative all'istituzione del Registro dei gestori (Artt. 4-6), il procedimento di iscrizione al Registro (Art. 7), i requisiti di onorabilità (Art. 8) e professionalità (Art. 9) richiesti per l'iscrizione, gli effetti della perdita del requisito di onorabilità (Art. 10), i casi di sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (Art. 11), la cancellazione dal registro (Art. 12), le regole di condotta che devono essere seguite dai gestori (Artt. 13-21), i provvedimenti cautelari adottabili (Art. 22) e le sanzioni irrogabili (Art. 23) e, infine, la disciplina delle offerte tramite portali (Artt. 24-25).

Inoltre, mediante il comma 3 dell'art. 30 si introduce nell'ambito del DLgs 58/98 l'art. 100-*ter* (*Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali*) che si preoccupa di specificare le caratteristiche e le modalità di tali offerte.

¹⁹⁰ Art. 50-*quinquies*, comma 7, DLgs 58/98 I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.»

¹⁹¹ Ministero dello Sviluppo economico - Segreteria tecnica del Ministro, *Per un'Italia sempre più a misura di Start-up. Stato di attuazione della policy a sostegno delle startup innovative a un anno del Decreto Crescita 2.0*, in https://www.researchitaly.it/uploads/8121/Panoramica_attuazione_legislazione_startup.pdf?v=15aed45.

Tornando all'art. 30 va evidenziato che al comma 5 si disciplina l'accesso semplificato, gratuito e diretto per le Start-up e gli Incubatori al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari, per regolamentare questo aspetto si è prevista l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare a cura del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM del 26 aprile 2013); grazie a questo provvedimento, la garanzia del fondo sui finanziamenti bancari viene concessa a titolo gratuito alle Start-up Innovative e agli Incubatori Certificati. L'intervento copre fino all'80% del credito ottenuto e opera sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati. E' fissato in 2,5 milioni di euro l'importo massimo garantito per ogni Start-up o Incubatore e si assegna alle richieste di garanzia riferite a queste due tipologie di imprese priorità nell'istruttoria e nella presentazione al Fondo¹⁹².

Con il successivo comma 6, invece, si concede un importante ausilio ai processi di internazionalizzazione delle Start-up, infatti, si prevede che questi soggetti possano usufruire dell'assistenza dell'ICE-Agenzia, che si traduce in un concreto sostegno "*in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e l'attività volta a favorire l'incontro delle start up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione*"¹⁹³. L'Agenzia ha recentemente approntato un'apposita Carta dei Servizi che prevede per le Start-up riduzioni del 30% sulle tariffe applicabili alle altre imprese¹⁹⁴.

¹⁹² Cfr. Ministero dello Sviluppo economico - Segreteria tecnica del Ministro, *Per un'Italia sempre più a misura di Start-up. Stato di attuazione della policy a sostegno delle startup innovative a un anno del Decreto Crescita 2.0*, cit.

¹⁹³ C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata e a Capitale Ridotto*, cit., p. ???.

¹⁹⁴ "*nel corso del 2013 alcune startup innovative hanno potuto partecipare a fiere ed eventi internazionali qualificati attinenti il mondo dell'innovazione, usufruendo di spazi messi a disposizione gratuitamente: è il caso di Pioneers e Bio Europe (Vienna), Game connection (Parigi) e Webit (Istanbul). Quest'ultima esperienza, rivelatasi particolarmente ricca di soddisfazioni per la delegazione italiana composta da 10 startup innovative, è stata illustrata nell'e-book Italian Startupsgo International*", Ministero dello Sviluppo economico - Segreteria tecnica del Ministro, *Per un'Italia*

In conclusione - sebbene sia stato già fatto notare in precedenza - pare il caso di rammentare che la qualifica di Start-up Innovativa è "a termine", infatti, come visto supra trascorsi 4 anni - o il minor tempo accordato - dall'attribuzione di questa si decade da tutti i benefici previsti dalla legge, tuttavia, al fine di armonizzare il sistema il Legislatore ha espressamente previsto che per le Start-up Innovative costituite in forma di Srl, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo mantengono efficacia, ma limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi, pertanto, non è escluso che ci si troverà dinnanzi a Srl anomale che "mantengono i segni" del - più o meno breve - periodo in cui erano qualificate come Start-up Innovative.

- ***In ambito fallimentare***

Interessanti semplificazioni sono state apportate anche con riferimento alle norme applicabili per la composizione e la gestione delle crisi nell'ambito delle Start-up Innovative. In particolare, all'art. 31, si prevede che fino a quando permanga quest'ultima qualifica, a tali società non sono applicabili né l'istituto del fallimento né le altre procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942), infatti, per espressa previsione del comma 1 dell'art. 31, in caso di crisi d'azienda sono applicabili a tali società solo le procedure previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento¹⁹⁵, peraltro, *"la disciplina di tali procedure, dedicate ai*

sempre più a misura di Start-up. Stato di attuazione della policy a sostegno delle startup innovative a un anno del Decreto Crescita 2.0, cit.

¹⁹⁵ *"La L. n. 3/2012, agli artt. 6-16, disciplina la composizione delle crisi da sovraindebitamento dei soggetti che non possono essere sottoposti alle vigenti procedure concorsuali. Con la legge richiamata è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento un meccanismo negoziale di estinzione, controllata in sede giudiziale, delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile. Nello specifico, si tratta di un procedimento semplificato rispetto ai procedimenti concorsuali previsti, in particolare, dal D.L. n. 267/1942, volto al raggiungimento, con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi, di un accordo fra debitore e creditori al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle altre procedure concorsuali e avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (art. 6, comma 1, e art. 8, comma 1, della L. n. 3/2012).*

consumatori e agli imprenditori non commerciali, è oggetto di un'ampia revisione ad opera del decreto crescita 2.0, con l'obiettivo di semplificare e rafforzare l'efficacia vincolante dell'accordo o del piano di composizione della crisi. Quest'ultimo può prevedere la soddisfazione non integrale dei crediti privilegiati e, laddove omologato dal giudice, vincola tutti i creditori, anche se ad esso estranei. Pertanto, a fronte del beneficio per le start-up di una più agevole gestione delle crisi, l'impatto di queste norme potrebbe risultare non trascurabile per i creditori"¹⁹⁶.

Anche in questo caso troviamo una deroga volta alla semplificazione delle procedure, giacché, si riducono sensibilmente i tempi per la liquidazione giudiziale delle società in crisi. Infatti il procedimento di cui alla legge 27/2012 è più semplice e snello rispetto a quelli previsti dalla Legge Fallimentare, inoltre, si tratta di una procedura fondata sulla segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali e non sulla perdita di capacità dell'imprenditore.

Tant'è vero che al successivo comma 2 si statuisce che una volta trascorso un anno dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del decreto di apertura della procedura di liquidazione *de qua*, i dati relativi ai soci della Start-up Innovativa resteranno accessibili solo all'Autorità Giudiziaria, ovvero, alle autorità di vigilanza. Naturalmente sono pubblici i dati della società di capitali assoggettata alla procedura.

Si ribadisce che tali esenzioni saranno applicabili solo esclusivamente finché perdurerà in capo alla società la qualifica di Start-up Innovativa, pertanto, qualora dovesse venire a mancare uno dei requisiti

Tra le principali novità introdotte dal D.L. n. 179/2012 figura anche la riforma integrale di tale procedura, che viene trasformata in una procedura concorsuale parallela rispetto a quelle destinate agli imprenditori fallibili.

L'art. 18 del D.L. n. 179/2012 ha apportato modifiche al capo II della L. n. 3/2012, recante "procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio".

Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l'efficacia e la capacità operativa di tale procedura.

In sintesi, le principali novità riguardano:

- *la previsione di una specifica disciplina per il consumatore, definito come "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (art. 6, comma 2, lett. b) della L. n. 3/2012);*
- *la possibilità di prevedere nel piano oggetto della proposta di accordo rivolta ai creditori il pagamento parziale dei creditori privilegiati, purché venga assicurata una loro soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (art. 7, comma 1, della L. n. 3/2012)", R. VITALE, Deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare in caso di Start-up Innovative, in Il Fisco, 2012, 6, p. 31*

¹⁹⁶ R. CIFARELLI, *Le "start-up" innovative*, cit., p. 248.

essenziali - e comunque dopo la naturale scadenza del periodo per cui tale qualifica è accordata - riprenderanno a essere pienamente applicabili tutte le procedure concorsuali previste nel nostro Ordinamento.

- ***In ambito laburistico***

Particolari regole sono stabilite per i contratti di lavoro a tempo determinato; si tratta di una serie di deroghe alla disciplina ordinaria che aumenta la flessibilità in uscita. Le deroghe sono contenute all'interno dell'art. 28 del Decreto 179/2012 mentre, per quanto non diversamente disposto, - ai contratti a tempo determinato che abbiano come datore di lavoro una Start-up Innovativa - continueranno ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e del Capo I del Titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276¹⁹⁷.

Inevitabilmente ristrette al periodo in cui una società è in possesso della qualifica di Start-up Innovativa sono anche le eccezioni previste con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato e di quelli di somministrazione che vedono come datore una Start-up. Per far ciò si è utilizzata una tecnica normativa semplice ma efficace.

Si ricorderà che l'art. 1, comma 1, del DLgs 368/2001 richiede, affinché possa apporsi un termine a un contratto di lavoro che sussistano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il Legislatore, nel comma 2 dell'art. 28, ha introdotto - per agevolare le Start-up - una presunzione legale in base alla quale tali ragioni sono integrate qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una Start-up per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa; analogamente si è proceduti per le ragioni richieste all'art. 20, comma 4, del Dlgs 276/2003 con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Ben più articolata e complessa è la disciplina di cui al comma 3; nel primo dei tre periodi che compongono l'alinea si stabilisce che i contratti a

¹⁹⁷ Art. 28, comma 6.

tempo determinato, che hanno come datore una Start-up Innovativa, possono avere durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni - "*all'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere [...] rinnovati più volte*"¹⁹⁸ -, tuttavia, in conclusione del periodo si statuisce che resta "*la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente*". Questa chiosa conclusiva è stata introdotta in fase di conversione al fine di raccordare la disciplina speciale a quella generale che non prevede un limite minimo di durata.

Con il secondo periodo si vanno a derogare le disposizioni sui termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (60 gg per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e 90 gg per quelli di somministrazione), pertanto, è consentita la stipula di contratti a termine - entro il limite massimo previsto dal capoverso precedente - anche a distanza di pochi giorni dalla scadenza del precedente o anche senza soluzione di continuità.

Con riferimento al limite complessivo dei 36 mesi, nell'ultimo segmento del terzo comma, si introduce una ulteriore deroga. Si stabilisce che può essere stipulato un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti e sempre per attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale delle start-up per una durata residua rispetto al periodo di concessione della qualifica di Start-up Innovativa, a condizione che quest'ultimo sia stipulato presso la direzione provinciale del lavoro ed esclusivamente nell'ambito dell'arco temporale richiamato. In altre parole il limite complessivo è innalzato a 48 mesi, tuttavia, un contratto a tempo determinato di tale durata potrà aversi solo nel caso in cui venga stipulato un primo contratto di 36 mesi entro la fine del primo anno di attività, infatti, alla scadenza di questo - permanendo in capo alla società la qualifica di cui all'art. 25 comma 1 - sarà possibile prorogarlo di un ulteriore anno, sempreché tale proroga avvenga nei modi stabiliti dalla legge.

¹⁹⁸ C. DE STEFANIS, C. CICALA, *Srl Semplificata e a Capitale Ridotto*, cit., p. ???.

Nel caso in cui dovesse superarsi il limite complessivo di tempo, determinato nel modo sopra esposto, il contratto si dovrà considerare a tempo indeterminato¹⁹⁹; allo stesso modo si procederà laddove si dovesse avere la trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale²⁰⁰.

Infine, sempre mediante il comma 3, si introduce di fatto un ulteriore caso al comma 7, dell'articolo 10 del Dlgs 368/2001, si ricorderà che tale articolo prevede dei limiti al numero di contratti a tempo determinato utilizzabili da ogni datore in relazione al numero di dipendenti complessivi.

Al fine di punire utilizzi impropri delle deroghe alle norme sul rapporto di lavoro alle dipendenze di Start-up innovative, al comma 9 si stabilisce che laddove una società - senza che fosse in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 - avesse stipulato un contratto usufruendo delle eccezioni di cui all'art. 28 tal'ultimo contratto dovrà considerarsi stipulato a tempo indeterminato e troveranno piena applicazione le disposizioni derogate. Si tratta di una sanzione decisamente grave, infatti, non è escluso che la società abbia stipulato il contratto a tempo determinato rispettando le regole ordinarie previste dal diritto del lavoro, evidentemente, si è voluta punire la mala fede del datore.

Un trattamento derogatorio è stato previsto anche con riferimento alla retribuzione dei dipendenti delle Start-up Innovative. In particolare il comma 7 dell'art. 28 prevede che la retribuzione sia costituita da una parte fissa e da una variabile. Nella medesima alinea si prevede che il compenso è costituito da una parte fissa pari, o superiore, al minimo tabellare, stabilito, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo

¹⁹⁹ Art. 28, comma 4 "*Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente decreto, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato*".

²⁰⁰ Art. 28, comma 5.

applicabile, inoltre, si aggiunge che vi deve essere un'ulteriore parte variabile dei compensi consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

Inoltre, ai sensi del comma 8, si ricorda che i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni:

- a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7;
- b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

Infine, per concludere con le agevolazioni e le semplificazioni pensate per le Start-up Innovative, è nostro dovere ricordare che l'art. 27-bis del Decreto Legge *de quo* prevede misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle Start-up Innovative e negli Incubatori Certificati. In particolare si consente l'applicazione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati - previsto dall'articolo 24 del D.L. n. 83/2012 - secondo modalità semplificate²⁰¹.

²⁰¹ "il contributo consiste in un credito d'imposta nella misura del 35% (con un limite massimo pari a 200.000 euro annui) del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale qualificato. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato in compensazione nel Mod. F24. Esso non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP; inoltre, non rileva ai fini del computo dell'ammontare massimo stabilito dall'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (attualmente pari a 250.000 euro), in ordine all'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Rispetto a quella prescritta per la generalità delle imprese dall'art. 24 del D.L. n. 83/2012, la disciplina speciale valevole per le start-up innovative e per gli incubatori certificati presenta le seguenti differenze:

5.4. Conclusioni: la iSrl semplice variante di Srl ordinaria

La dottrina più avveduta, dopo aver effettuato un analitico studio per risolvere l'annosa questione tipologica, ha perentoriamente escluso che una Start-up Innovativa costituita in forma di Srl debba pensarsi come un tipo di società ulteriore rispetto a quelli previsti dal diritto comune delle società²⁰². In altre parole la novella del 2012, ben lungi dal prefigurare un nuovo tipo societario, si limita a offrire "una serie di esenzioni dal diritto comune intese a ridurre i costi (soprattutto del lavoro dipendente e tributari), a favorire la provvista dei mezzi propri e di credito e a "diluire" nel tempo i rischi dell'indebitamento a beneficio di quanti sviluppano iniziative di produzione di beni e servizi ad alto valore tecnologico"²⁰³.

Siffatte considerazioni si ripropongono puntualmente in occasione dell'emanazione di qualche novella che comporti una deviazione dalla disciplina ordinaria prevista per le società per quote, infatti, come visto in

-
- a) il credito d'imposta è commisurato al costo aziendale sostenuto per il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Non dovrebbero, quindi, valere gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1, 1-bis e 3 del succitato art. 24 per la generalità delle imprese;
 - b) il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata a quelle operanti nelle zone interessate dal sisma del maggio 2012;
 - c) per fruire del credito d'imposta occorre presentare al Ministero dello sviluppo economico un'istanza in forma semplificata, le cui modalità saranno stabilite con il decreto applicativo previsto dal comma 11 del medesimo art. 24;
 - d) non si applicano le disposizioni contenute nei commi 8, 9 e 10 dell'art. 24, in tema di controlli e certificazioni contabili.

Nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati trovano invece applicazione le disposizioni previste per la generalità delle imprese dal comma 4 dell'art. 24, in ordine alla decadenza del diritto di fruire del credito d'imposta. Tale diritto, dunque, viene meno:

- se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale sia a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Del pari trovano applicazione le norme concernenti l'indebita fruizione (anche parziale) del credito d'imposta, che, qualora accertata, determina il recupero del relativo importo da parte del Ministero dello sviluppo economico secondo la procedura disciplinata dall'art. 1, comma 6, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, in caso di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta la cui fruizione è autorizzata da Amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali" G. ANDREANI, A. TUBELLI, *Misure di favore per nascita e sviluppo di imprese start-up innovative e incubatori certificati*, cit., p. 258.

²⁰² P. SPADA, M. MALTONI, *L'impresa "start up" innovativa*, cit., p. 589..

²⁰³ P. SPADA, M. MALTONI, *L'impresa "start up" innovativa*, cit., p. 580.

precedenza - recentemente - si sono avanzate simili ipotesi con riferimento alle Srl Semplificate e a Capitale ridotto.

Oltre a rinviare a tutto quanto già detto (con riferimento a SrlS e SrlCr) in questa sede occorre segnalare due ulteriori ragioni che orientano verso questa conclusione.

Innanzitutto non vi è un'obbligatorietà di inserire le peculiarità indicate dal Legislatore per le Start-up Innovative, anzi *"le clausole tipologicamente aliene rispetto alla società a responsabilità limitata di diritto comune sono tutte facoltative: le stesse possono (non debbono) essere integrate nello statuto convenzionale della società a responsabilità limitata che sia annoverata tra le imprese start up innovative, ricorrendo i presupposti previsti nell'art. 25 e l'iscrizione nella sezione speciale; esse concorrono, più precisamente, a costituire il corredo di esenzioni dal diritto comune a cui la qualificazione dà diritto di accedere: prerogativa eccezionale consegnata ad una società che nasce, prima dell'iscrizione nella sezione speciale, e tornerà ad essere, a seguito della cancellazione dalla medesima sezione, una s.r.l. di diritto comune"*²⁰⁴.

In secondo luogo si osserva che si tratta di variazioni destinate a spiegare i propri effetti per un lasso di tempo limitato, infatti, la concessione delle deroghe permane sino a quando la società è iscritta nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese; scaduto il termine per cui le deroghe sono concesse dall'art. 25 saranno nuovamente applicabili le regole comuni previste dal diritto societario, pertanto, qualora si dovesse ritenere che il DL 179 avesse introdotto un nuovo tipo di società questo sarebbe "a termine", si tratterebbe, quindi, di una situazione inaccettabile.

Per tutto quanto sinora argomentato si deve concludere obbligatoriamente che *"la tipologia delle società non si è arricchita di un nuovo esemplare"*²⁰⁵, è molto più appropriato inquadrare *"l'impresa start up innovativa s.r.l. come designazione di una disciplina condizionata e transitoria della società a responsabilità"*

²⁰⁴ P. SPADA, M. MALTONI, *L'impresa "start up" innovativa*, cit., p. 590.

²⁰⁵ P. SPADA, M. MALTONI, *L'impresa "start up" innovativa*, cit., p. 591.

*limitata, prevalentemente atteggiata come immunità da regole del diritto comune*²⁰⁶, in altre parole - come già prefigurato per Srl Semplificate, Srl a Capitale Ridotto, Srl con Socio Unico e Srl dotate di organo di controllo - si tratta, semplicemente, di un'ulteriore "variante" del modello base.

²⁰⁶ P. SPADA, M. MALTONI, *L'impresa "start up" innovativa*, cit., p. 591..

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV. *Riforma del diritto societario lavori preparatori, testi e materiali*, a cura di M. Vietti, F. Auletta, G. Lo Cascio, U. Tombari e A. Zoppini, Milano, Giuffrè, 2006.
- P. Alberti, *Misure fiscali di favore per le Start-up Innovative*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 37-47.
- P. Alberti, *Start-up Innovative: nozione e caratteristiche principali*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 7-13.
- G. Andreani, A. Tubelli, *Misure di favore per nascita e sviluppo di imprese start-up innovative e incubatori certificati*, in *Corriere tributario*, 2013, 3, pp. 254-258.
- F. Attanasio, *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in *Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2012, 8-9, pp. 895-902.
- A. Bartolacelli, *"Novissime" modifiche alla disciplina della s.r.l.s.: saggio minimo di diritto transitorio*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2013, 16, pp. 7-30.
- A. Baudino, *La Nuova Società a Responsabilità Limitata Semplificata: prime riflessioni e spunti operativi*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2012, 12, pp. 21-48.
- A. Busani, *La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10 mila euro (Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 99) / [Commento a]*, in *Le Società*, 2013, 10, pp. 1068-1095.
- A. Busani, C. A. Busi, *La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)*, in *Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2012, 12, pp. 1305-1318.
- A. Busani, *S.r.l. "a capitale ridotto": nasce un nuovo tipo di società a responsabilità limitata*, in *Corriere tributario*, 2012, 29, pp. 2239
- G. F. Campobasso, *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*, Utet Giuridica, Torino, 2012.
- E. Cervio, *Vietata la cessione delle quote a persone over 35*, in *Guida al diritto*, 2012, 17, pp. 12-15.
- M. Cian, *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Rivista delle società*, 2012, 6, pp. 1101-1123.
- R. Cifarelli, *Le "start-up" innovative*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2013, 3, pp. 245-249.
- C. Cincotti, *La disciplina della SARL di diritto francese nell'ambito del dibattito europeo sul capitale sociale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2007, 5/1, pp. 600-618.
- G. Cottino, *Diritto societario*, CEDAM, Padova, 2011.

- L. De Angelis, *La nuova S.r.l. a Capitale Ridotto*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 72-77.
- L. De Angelis, *La Srl Semplificata*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 60-71.
- C. De Stefanis, C. Cicala, *Srl Semplificata e a Capitale Ridotto*, Maggioli, Rimini, 2013.
- C. De Stefanis, A. Quercia, F. Arbore, *Manuale della S.r.l.*, Maggioli, Rimini, 2013
- G. Ferri jr., *Prime osservazioni in tema di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, in *Studi e materiali*, 2013, 3, pp. 807-818.
- E. Ginevra, *Il senso del mantenimento delle regole sul capitale sociale (con cenni alla s.r.l. senza capitale)*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2013, 2/1, pp. 169-180.
- R. Kulms, *Private company law in Europe - Time for reform?*, in *Rivista di diritto societario*, 2008, 4/1, pp. 734-757.
- F. Magliulo, *Trasformazione, fusione e scissione delle nuove srl*, in *Rivista del notariato*, 2012, 6/3, pp. 1419-1467.
- M. Mangano, *La società a responsabilità limitata*, in G. Visentini, A. Palazzolo, *Compendio di diritto commerciale*, CEDAM, Padova, 2012
- G. Marasà, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. s lifte, s.r.l. ordinarie e start up innovative e dopo la L. n.99/2013 di conversione del D.L. n.76/2013*, in *Le Società*, 2013, 10, pp. 1086-1095.
- G. Pappalardo, *Le società a responsabilità limitata con capitale ridotto*, in *ta notarile*, 2013, 1, pp. 461-491.
- C. Pasquariello, *Alcune rilevanti novità legislative e giurisprudenziali: contributo allo studio sulla funzione del capitale sociale*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2013, 5, pp. 1097-1128.
- G. B. Portale, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con "capitale destinato" (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Rivista delle società*, 2010, 6, pp. 1237-1250.
- M. Rescigno, *La società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2013, 1, pp. 65-83.
- P. Spada, M. Maltoni, *L'impresa "start up" innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Rivista del notariato*, 2013, 3/1, pp. 579-600.
- M. Spiotta, *S.r.l. unilaterale "semplificata" o a "capitale ridotto": problemi e prospettive*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2012, 18, pp. 54-70.
- F. Tosco, *Disposizioni in materia di lavoro subordinato nelle Start-up Innovative*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 48-59.
- G. Visentini, A. Palazzolo, *Compendio di diritto commerciale*, CEDAM, Padova, 2012.
- R. Vitale, *Costituzione e riduzione degli oneri per l'avvio delle Start-up Innovative*, in *Il fisco*, 2012, 6, p. 19-25

- R. Vitale, *Deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare in caso di Start-up Innovative*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 26-31
- R. Vitale, *Incubatore certificato di Start-up Innovative*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 14-18.
- R. Vitale, *Raccolta di capitali di rischio e altri interventi di sostegno per le Start-up Innovative*, in *Il Fisco*, 2012, 6, p. 32-36.
- G. D. von der Laage, *La "Unternehmersgesellschaft (haftungsbeschränkt)": il nuovo modello di GmbH (s.r.l.) nella recente riforma tedesca*, in *Rivista delle società*, 2011, 2-3, pp. 404-431.

SITI INTERNET CONSULTATI

<http://startup.registroimprese.it/>
<http://www.assonime.it>
<http://www.camera.it>
<http://www.cna.it>
<http://www.consiglionotarilemilano.it>
<http://www.consob.it>
<http://www.cndcec.it>
<http://www.cs.camcom.it>
<http://www.diritto24.ilssole24ore.com>
<http://eur-lex.europa.eu>
<http://www.governo.it>
<http://www.ilssole24ore.com>
<http://www.leggioggi.it>
<http://www.mef.gov.it/>
<http://www.notaitriveneto.it>
<http://www.notariato.it>
<http://www.pmi.it/>
<https://www.researchitaly.it>